
Prospetto di Base relativo al programma di offerta al pubblico di prestiti obbligazionari denominato

“Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso/Tasso Fisso con Ammortamento Periodico”

“Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon”

“Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor”

“Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto”

“Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni Step-Up/Step-Down, Obbligazioni Step-Up Callable/Step-Down Callable”

Obbligazioni con possibilità di devoluzione di una parte dell’ammontare ricavato a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito

Obbligazioni il cui ricavato, in tutto o in parte, potrà essere destinato alla concessione di finanziamenti a soggetti residenti o domiciliati in province e/o comuni italiani preventivamente individuati

Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base potranno essere emesse anche come Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale, ad eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon

L’adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente Prospetto di Base, nonché ogni eventuale successivo supplemento, è a disposizione del pubblico per la consultazione, ed una copia cartacea dello stesso sarà consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta, presso la sede legale dell’Emittente in Piazza Salimbeni, 3, 53100 Siena, nonché presso le filiali dell’Emittente e, ove previsto, presso la sede del Responsabile del Collocamento e/o presso il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento.

Il presente Prospetto di Base è altresì consultabile sul sito internet dell’Emittente www.mps.it e, ove previsto, sul sito internet del Responsabile del Collocamento e/o sul sito internet del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento.

Il presente documento, unitamente ai documenti in esso incorporati mediante riferimento e ad ogni eventuale successivo supplemento, costituisce un prospetto di base (il "**Prospetto di Base**") ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2003/71/CE (la "**Direttiva Prospetto**"), come modificata ed integrata, ed è stato predisposto da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in conformità all'articolo 26 ed agli schemi di cui al Regolamento 2004/809/CE e successive modifiche ed al Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento 11971**").

Il documento di registrazione (il "**Documento di Registrazione**") relativo a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., depositato presso la CONSOB in data 12 gennaio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0001447/15 del 9 gennaio 2015, come modificato ed integrato da un primo supplemento (il "**Primo Supplemento al Documento di Registrazione**") depositato presso la CONSOB in data 11 maggio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0036427/15 dell' 8 maggio 2015, è incorporato mediante riferimento alla Sezione V del Prospetto di Base.

Il Prospetto di Base è costituito dalle seguenti sezioni: I) Dichiarazione di Responsabilità, II) Descrizione Generale del Programma, III) Nota di Sintesi, IV) Fattori di Rischio, V) Documento di Registrazione e VI) Nota Informativa.

L'informativa completa sull'Emittente e sulle Obbligazioni può essere ottenuta solo sulla base della consultazione integrale del Prospetto di Base e dei documenti incorporati mediante riferimento allo stesso unitamente ad ogni successivo eventuale supplemento nonché delle Condizioni Definitive dell'offerta di ciascun Prestito. L'Emittente provvederà altresì alla redazione di una nota di sintesi relativa alla singola emissione ("**Nota di Sintesi dell'Emissione**") diretta a fornire le informazioni chiave della Nota di Sintesi del Prospetto di Base unitamente alle parti pertinenti delle Condizioni Definitive.

Si fa rinvio inoltre al Capitolo "Fattori di Rischio" contenuto nel Documento di Registrazione e nel presente Prospetto di Base per l'esame dei fattori di rischio relativi all'Emittente ed agli strumenti finanziari offerti, che devono essere presi in considerazione prima di procedere all'acquisto delle Obbligazioni.

Il presente Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 11 maggio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota dell'8 maggio 2015 n. prot. 0036446/15.

AVVERTENZA

In data 26 ottobre 2014, la Banca Centrale Europea (“BCE”) ha pubblicato i risultati del Comprehensive Assessment (“CA”) condotto sull’Emittente dalla stessa BCE, di concerto con l’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority) (“EBA”). Detti risultati hanno evidenziato uno *shortfall* di capitale per un ammontare di Euro 2,1 miliardi, riconducibile all’impatto dello scenario avverso dello *stress test*. Per ulteriori dettagli si fa rinvio al paragrafo 3.1 del Documento di Registrazione.

Al fine di far fronte alla prospettata esigenza di tale supplementare dotazione di capitale, il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena ha approvato in data 5 novembre 2014 il *capital plan* (il “Capital Plan”), sottoposto al vaglio delle competenti Autorità, per colmare il suddetto *deficit* patrimoniale di Euro 2,1 miliardi.

Con riferimento alle iniziative di rafforzamento patrimoniale previste dal Capital Pan e confermate dalla BCE in data 10 febbraio 2015 si evidenzia che le stesse sono soggette ai rischi e alle incertezze connesse alla loro esecuzione. Inoltre non è possibile escludere che le stesse non siano ritenute idonee o che possano realizzarsi solo in parte nel rispetto della tempistica indicata dalla BCE.

In conformità a quanto richiesto dalla BCE, le carenze individuate nello scenario avverso dovranno essere appianate entro 9 mesi dalla pubblicazione dei risultati.

Laddove la Banca non riuscisse a implementare, in tutto o in parte, le misure previste dal Capital Plan e nel caso in cui non fosse in grado di colmare lo *shortfall* di capitale rilevato dal *Comprehensive Assessment* con ulteriori misure, la stessa potrebbe trovarsi in una situazione di crisi o di dissesto, con conseguente sottoposizione del Gruppo Montepaschi alle misure di risoluzione delle crisi bancarie previste, inter alia, dalla *Bank Recovery and Resolution Directive*.

Si evidenzia che, per effetto della perdita di esercizio (pari ad Euro 5.436 milioni) e delle perdite pregresse riportate a nuovo, il capitale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. risulta diminuito di oltre un terzo alla data del 31 dicembre 2014. Ai sensi dell’articolo 2446 del codice civile, l’Assemblea dei Soci in sede straordinaria ha approvato la riduzione del capitale sociale per perdite. Per ulteriori dettagli si fa rinvio al paragrafo 3.3 del Documento di Registrazione.

In data 10 febbraio 2015 la BCE ha comunicato alla Banca gli esiti del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), attraverso il quale l’Autorità di Vigilanza – nell’ambito dei compiti alla stessa attribuiti nell’ambito del MVU – ha condotto una valutazione dei rischi degli enti creditizi, dei loro dispositivi di *governance* e della loro situazione patrimoniale e finanziaria. Lo SREP ha avuto un esito complessivamente sfavorevole (“*overall unfavourable*”) per il Gruppo Montepaschi a causa, inter alia, dell’alto rischio di credito, dovuto principalmente al livello dei crediti *non-performing*.

All’esito dello SREP, pertanto, la BCE ha richiesto che il Gruppo Montepaschi raggiunga, a decorrere dalla data di completamento dall’aumento di capitale previsto dal Capital Plan, anche grazie all’aumento di capitale e altri interventi previsti nel Capital Plan e mantenga nel tempo una soglia minima, su base transitional, di *Common Equity Tier 1 Ratio* pari al 10,2 (tale valore era pari all’8,7% al 31 dicembre 2014) e di *Total Capital Ratio* pari al 10,9%.

Per ulteriori dettagli sugli esiti dello SREP si rimanda ai paragrafi 3.1 e 3.4 del Documento di Registrazione.

Si invitano gli investitori a consultare le informative che ai sensi della disciplina vigente potranno eventualmente essere diffuse sul sito istituzionale della Banca (www.mps.it) in ordine agli sviluppi relativi al Capital Plan, nonché alle operazioni di aggregazione sollecitate dalla BCE ad esito dello SREP. In relazione a tale aspetto si fa rinvio al paragrafo 3.5 del Documento di Registrazione.

Si richiama altresì l'attenzione dell'investitore sui rischi connessi alla mancata realizzazione del Piano di Ristrutturazione e al mancato adempimento, in tutto o in parte, degli impegni assunti dalla Banca nell'ambito della procedura di approvazione del Piano di Ristrutturazione.

Qualora la Banca non dovesse essere in grado di raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano di Ristrutturazione e/o di onorare, in tutto o in parte, gli impegni assunti nell'ambito della procedura di approvazione del Piano la stessa potrebbe essere tenuta a: (i) richiedere delle modifiche al Piano di Ristrutturazione e, a fronte di tale richiesta, la Commissione europea potrebbe richiedere il soddisfacimento di ulteriori condizioni anche significativamente peggiorative; o (ii) presentare un nuovo piano di ristrutturazione alle autorità competenti che potrebbe richiedere ulteriori misure che potrebbero impattare in maniera rilevante anche sugli azionisti esistenti, con possibili effetti negativi sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca e/o del Gruppo. Si fa rinvio per ulteriori informazioni al paragrafo 3.2. del Documento di Registrazione.

Si richiama l'attenzione sulla specifica situazione della qualità dei crediti dell'Emittente, come evidenziata in dettaglio nel fattore di rischio "Rischio connesso al deterioramento della qualità del credito" di cui al paragrafo 3.8 del Documento di Registrazione e relativa tabella ivi riportata in cui è presente anche il confronto con i dati di sistema.

Indice

GLOSSARIO.....	7
SEZIONE I – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.....	10
SEZIONE II - DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA.....	11
SEZIONE III - NOTA DI SINTESI.....	12
SEZIONE IV - FATTORI DI RISCHIO.....	46
SEZIONE V - DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE.....	47
SEZIONE VI - NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	48
1. PERSONE RESPONSABILI.....	48
2. FATTORI DI RISCHIO.....	49
2.1 Rischio di credito per il sottoscrittore.....	49
2.2 Rischio di eventuali variazioni del merito di credito dell'Emittente.....	49
2.3 Rischio connesso al giudizio di tipo speculativo assegnato all'Emittente.....	50
2.4 Rischio connesso all'assenza di <i>rating</i> delle Obbligazioni.....	50
2.5 Rischio connesso all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva Europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.....	51
2.6 Rischio di cambio e di perdite in conto capitale.....	52
2.7 Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni.....	52
2.8 Rischi relativi alla vendita prima della scadenza.....	53
2.9 Rischio di tasso di mercato.....	53
2.10 Rischio di liquidità.....	55
2.11 Rischi connessi con specifiche modalità di negoziazione.....	56
2.12 Rischio connesso alla presenza di commissioni/costi.....	57
2.13 Rischio di scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di stato.....	57
2.14 Potenziali conflitti di interessi.....	57
2.15 Rischio di chiusura anticipata dell'offerta e/o di riduzione dell'Ammontare Totale del prestito.....	59
2.16 Rischio relativo alla revoca ovvero al ritiro dell'offerta.....	59
2.17 Rischio connesso alla variazione del regime fiscale.....	59
2.18 Rischio connesso alla possibilità di rimborso tramite ammortamento periodico.....	60
2.19 Rischio di variazione del Parametro di Indicizzazione.....	61
2.20 Rischio di eventi di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione.....	61
2.21 Rischio connesso allo spread negativo applicato al Parametro di Indicizzazione.....	61
2.22 Rischio correlato alla presenza di un <i>Cap</i> (Tasso Massimo) delle Cedole Variabili.....	62
2.23 Rischio connesso al mancato conseguimento delle Cedole Variabili.....	62
2.24 Assenza di informazioni successive all'emissione.....	62
2.25 Rischio di rimborso anticipato.....	62
2.26 Rischio connesso alla presenza di una percentuale di devoluzione dell'ammontare collocato.....	63
2.27 Rischio connesso alla possibilità di destinare parte del ricavato del Prestito a finanziamenti a favore dei soggetti residenti o domiciliati in province e/o comuni italiani preventivamente individuati.....	63
3. INFORMAZIONI ESSENZIALI.....	64
3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta.....	64
3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi.....	65
4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE.....	67
4.1 Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione.....	67
4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti sono stati creati.....	68

4.3	Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato alla tenuta dei registri	69
4.4	Ranking delle Obbligazioni.....	69
4.5	Valuta di emissione delle Obbligazioni.....	69
4.6	Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio	70
4.7	Tasso di interesse nominale.....	71
4.8	Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso.....	78
4.9	Indicazioni del tasso di rendimento e metodo di calcolo.....	79
4.10	Rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni	79
4.11	Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Obbligazioni sono state o saranno create e/o emesse.....	80
4.12	Data di emissione delle Obbligazioni.....	80
4.13	Descrizione di eventuali restrizioni alla trasferibilità.....	80
4.14	Regime fiscale.....	80
5.	CONDIZIONI DELL'OFFERTA.....	82
5.1	Statistiche relative all'offerta, calendario e procedura per la sottoscrizione dell'offerta.....	82
5.2	Piano di ripartizione ed assegnazione.....	87
5.3	Fissazione del Prezzo.....	88
5.4	Collocamento e sottoscrizione	88
6.	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE.....	90
6.1	Negoziazione delle Obbligazioni.....	90
6.2	Altri mercati regolamentati o equivalenti sui quali sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire	90
6.3	Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario.....	90
7.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	93
7.1	Consulenti legati all'emissione	93
7.2	Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti	93
7.3	Pareri di terzi o relazioni di esperti	93
7.4	Informazioni provenienti da terzi.....	93
7.5	<i>Rating</i> attribuiti all'Emittente e/o agli strumenti finanziari.....	93
8.	MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE.....	96

GLOSSARIO

Agente per il Calcolo	Il soggetto incaricato della determinazione degli interessi e delle attività connesse. Tale soggetto sarà indicato nelle Condizioni Definitive.
Ammontare Totale	L'importo nominale massimo complessivo delle Obbligazioni offerte, con riferimento ad ogni Singola Offerta, di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.
Base di calcolo delle Cedole	Indica, con riferimento al calcolo dell'ammontare di interessi sulle Obbligazioni per qualsiasi periodo, la base di calcolo come specificata nelle Condizioni Definitive
Bond Territoriale	Obbligazioni il cui ricavato è in tutto o in parte destinato alla concessione di finanziamenti a soggetti residenti o domiciliati in province e/o comuni italiani preventivamente individuati.
Calendario	Il Target è il calendario che definisce i giorni festivi nel sistema TARGET2, ovvero il sistema di pagamenti Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer che utilizza una piattaforma unica condivisa avviata il 19 novembre 2007. Per i pagamenti in valuta diversa dall'Euro si fa riferimento ai calendari applicabili per le valute prescelte.
Cap o Tasso Massimo	Ove previsto nelle Condizioni Definitive, indica il valore massimo applicabile al tasso della cedola variabile.
Cedola Fissa	Gli interessi determinati applicando al valore nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse fisso costante.
Cedola a tasso fisso crescente	Gli interessi determinati applicando al valore nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse crescente predeterminato.
Cedola a tasso fisso decrescente	Gli interessi determinati applicando al valore nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse decrescente predeterminato.
Cedola Variabile	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile e alle Obbligazioni a Tasso Misto, gli interessi determinati in ragione dell'andamento del relativo Parametro di Indicizzazione prescelto (a titolo esemplificativo tasso EURIBOR) eventualmente maggiorato o diminuito di un margine (cd <i>Spread</i>).
Commissioni di Collocamento	La commissione eventualmente corrisposta dall'Emittente ai Soggetti Incaricati del Collocamento che sarà indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.
Convenzione di calcolo	La convenzione di calcolo indica una delle seguenti convenzioni i) <i>Following Business Day Convention</i> e ii) <i>Modified Following Business Day Convention</i> come di volta in volta indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive. La Convenzione di calcolo può essere <i>Adjusted</i> ovvero <i>Unadjusted</i> .
Costi di strutturazione	I costi eventualmente corrisposti dall'Emittente per la strutturazione di alcune tipologie di Obbligazioni che saranno di volta in volta indicati nelle Condizioni Definitive.
Condizioni Definitive	Le condizioni definitive relative all'offerta delle Obbligazioni di volta in volta emesse. Le condizioni definitive saranno pubblicate dall'Emittente – entro l'inizio del Periodo di Offerta – sul sito <i>internet</i> dell'Emittente e, ove previsto, sul sito <i>internet</i> del Responsabile del Collocamento e dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Copia di tali Condizioni Definitive è trasmessa alla CONSOB.
CONSOB	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Data di consegna delle Obbligazioni	La data di consegna delle Obbligazioni è coincidente con la Data di Regolamento
Data di Emissione delle Obbligazioni	La data di emissione delle Obbligazioni di volta in volta emesse ai sensi del Programma che sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Data di Godimento degli interessi	La data a partire dalla quale le Obbligazioni iniziano a maturare gli interessi e che sarà indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.
Data di Pagamento delle Cedole	Ciascuna data di pagamento delle cedole come indicata nelle Condizioni Definitive
Data di Regolamento	Data (indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive) in cui le Obbligazioni sono accreditate sui conti degli investitori a fronte dell'avvenuto pagamento del corrispettivo per la sottoscrizione delle Obbligazioni medesime.
Data di Rimborso Anticipato	Ove presente nelle Condizioni Definitive, indica la data in cui l'Emittente ha la facoltà di esercitare il rimborso anticipato delle Obbligazioni.
Data di Scadenza	La data in cui è previsto il rimborso del capitale (o dell'ultima quota in caso Obbligazioni a Tasso Fisso con Ammortamento Periodico) ed a partire dalla quale le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere di interessi
Data di scadenza degli interessi	La data di corresponsione degli interessi come indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive.
Direttiva Prospetti	La Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 e successive modifiche e integrazioni.
Documento di Registrazione	Il vigente Documento di Registrazione depositato presso la Consob.
Emittente	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Piazza Salimbeni 3, Siena.
Floor o Tasso Minimo	Ove indicato nelle Condizioni Definitive, indica il valore minimo del tasso applicabile alla cedola variabile.
Giorno Lavorativo	Per i pagamenti in Euro, un Target Settlement Day o, a seconda di quanto specificato nelle Condizioni Definitive un giorno, che non sia né un sabato né una domenica, in cui le banche sono aperte a Milano e per i pagamenti in una valuta diversa dall'Euro, un giorno in cui le banche e le borse valori sono aperte a Milano e a Londra e nel centro finanziario della relativa valuta.
Gruppo Montepaschi	Indica il gruppo facente capo all'Emittente, secondo le previsioni del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385 – Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Investitori Qualificati	I soggetti di cui all'articolo 100 del TUF così come definiti all'articolo 34 ter paragrafo 1 lett. b) del Regolamento Emittenti.
Lotto Minimo	Il quantitativo minimo delle Obbligazioni indicato nelle Condizioni Definitive, che è possibile sottoscrivere nel corso del Periodo di Offerta.
Nota di Sintesi dell'Emissione	La nota di sintesi relativa a ciascuna emissione effettuata nell'ambito del Programma e allegata alle Condizioni Definitive.
Obbligazioni o Titoli o Prestito Obbligazionario	Le Obbligazioni che saranno di volta in volta emesse dall'Emittente ai sensi del Programma.
Parametro di Indicizzazione	Per le Obbligazioni a Tasso Variabile e le obbligazioni a Tasso Misto è il parametro, specificato nelle Condizioni Definitive, cui sono indicizzate le cedole variabili.
Periodo di Offerta	Il periodo in cui sarà possibile sottoscrivere le Obbligazioni, come indicato nelle Condizioni Definitive.
Prezzo di Emissione	Il prezzo a cui sono emesse le Obbligazioni, come indicato nelle relative Condizioni Definitive.
Programma	Il programma di prestiti obbligazionari "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso/Tasso Fisso con Ammortamento Periodico", " Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon", "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di <i>Cap e/o Floor</i> ", "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto" e "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni Step-Up/Step-Down, Obbligazioni Step-Up Callable/Step-Down Callable" di cui al presente Prospetto di Base.

Prospetto di Base	Il presente Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 11 maggio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota dell'8 maggio 2015 n. prot. 0036446/15.
Regolamento CE	Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 attuativo della Direttiva Prospetti e successive modifiche ed integrazioni.
Regolamento Emittenti	Il Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
Responsabile del Collocamento	Il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico dei Titoli di volta in volta emessi. Con riferimento alle offerte di volta in volta effettuate ai sensi del Programma, il Responsabile del Collocamento sarà l'Emittente medesimo o il diverso soggetto indicato nelle relative Condizioni Definitive.
Rimborso	Valore e modalità di rimborso delle Obbligazioni come indicato nelle Condizioni Definitive; il valore di rimborso in nessun caso potrà essere inferiore al valore nominale delle Obbligazioni.
Rimborso Anticipato	Valore e modalità di rimborso delle Obbligazioni a seguito dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato delle obbligazioni, ove prevista nelle Condizioni Definitive.
Singola Offerta o Offerta	Ogni singola offerta delle Obbligazioni effettuata ai sensi del Programma.
Social Bond	Obbligazioni in relazione alle quali parte dell'ammontare ricavato sarà devoluta dall'Emittente a titolo di liberalità ad una o più "organizzazioni non lucrative di utilità sociale", o altro "Ente Beneficiario" come individuati nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito.
Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento	La rete commerciale dell'Emittente, le banche e gli altri intermediari autorizzati che collocheranno le Obbligazioni offerte ai sensi del Programma e che verranno indicati nelle Condizioni Definitive.
Spread	Indica il margine, espresso in percentuale, eventualmente previsto in aggiunta o in diminuzione al Parametro di Indicizzazione, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.
TUB	Il D.Lgs n. 385 del 1° settembre 1993 ed ogni successiva modifica (Testo Unico Bancario).
TUF	Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 ed ogni successiva modifica (Testo Unico della Finanza).
Valore Nominale	Il valore nominale delle Obbligazioni.
Valuta di Emissione	Esprime la valuta in cui sono denominate le Obbligazioni che potranno essere emesse a valere sul programma, come indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

SEZIONE I - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. PERSONE RESPONSABILI

1.1 Indicazione delle persone responsabili

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede legale in Piazza Salimbeni n. 3, Siena, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Alessandro Profumo, munito dei necessari poteri, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel Prospetto di Base relativo al Programma.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. dichiara che le informazioni contenute nel Prospetto di Base sono, per quanto a propria conoscenza e avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

SEZIONE II - DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

Il presente Prospetto di Base ha ad oggetto il Programma denominato “Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso/Tasso Fisso con Ammortamento Periodico”, “Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon”, “Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor”, “Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto” e “Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni Step-Up/Step-Down, Obbligazioni Step-Up Callable/Step-Down Callable” nell’ambito del quale l’Emittente potrà emettere ed offrire titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a 100.000 Euro, con taglio minimo conforme a quanto previsto dalla disciplina tempo per tempo vigente applicabile alle obbligazioni bancarie, aventi le caratteristiche indicate nel presente Prospetto di Base e che potranno essere espressi anche in valuta diversa dall’Euro, come specificato nelle relative Condizioni Definitive di ciascun prestito (il “**Prestito**”) purché si tratti di valuta avente corso legale in uno stato dell’Unione Europea o dell’OCSE, liberamente trasferibile e convertibile contro Euro. In occasione di ciascun Prestito, l’Emittente predisporrà delle Condizioni Definitive e la Nota di Sintesi dell’Emissione che riportano informazioni essenziali relative all’Emittente, agli strumenti finanziari, ai principali rischi dell’Emittente e delle Obbligazioni e all’Offerta, che saranno trasmesse alla Consob entro l’inizio dell’Offerta e pubblicate sul sito internet dell’Emittente www.mps.it e/o (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), sul sito internet del Responsabile del Collocamento e dei Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento.

Le Obbligazioni che possono essere emesse a valere sul presente Programma sono di tipo senior, non subordinate e non garantite, e potranno essere offerte in sottoscrizione presso le sedi e le dipendenze dell’Emittente e/o del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento, fuori sede e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza, secondo quanto di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito.

L’Emittente non ha richiesto a Borsa Italiana S.p.A. l’ammissione alla quotazione ufficiale del Programma relativo al presente Prospetto di Base sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, o altro mercato sul quale il Prestito Obbligazionario può essere validamente ammesso alla quotazione.

L’Emittente si riserva la facoltà di richiedere l’ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su sistemi multilaterali di negoziazione o su sistemi di internalizzazione sistematica interni o esterni al Gruppo Montepaschi. L’Emittente, inoltre, si riserva la facoltà (senza assunzione di alcun impegno al riguardo) di negoziare i titoli in contropartita diretta con gli investitori anche per il tramite degli intermediari che agiscono quali Soggetti Incaricati del Collocamento ovvero di intermediari terzi, anche di Gruppo.

Nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito verrà espressamente indicato quali facoltà l’Emittente intenda esercitare, indicando altresì gli eventuali impegni che vengono assunti al riguardo.

Sezione III - Nota di Sintesi

La nota di sintesi è composta da elementi informativi noti come "Elementi". Detti elementi sono classificati in Sezioni dalla A alla E (A.1 – E.7).

La presente nota di sintesi contiene tutti gli Elementi richiesti in relazione al tipo di strumento finanziario e all'Emittente. Poiché alcuni Elementi non sono richiesti, potrebbero esserci interruzioni nella sequenza numerica degli Elementi.

Anche se un Elemento debba essere inserito nella nota di sintesi in ragione del tipo di strumento finanziario e dell'Emittente, è possibile che non possa essere fornita alcuna informazione rilevante in relazione a tale Elemento. In tal caso nella nota di sintesi è contenuta una breve descrizione dell'Elemento con l'indicazione "non applicabile".

Sezione A – Introduzione e avvertenze

A.1	Avvertenze	<ul style="list-style-type: none"> - La presente nota di sintesi va letta come un'introduzione al Prospetto di Base relativo al programma di emissioni obbligazionarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. denominato "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso/Tasso Fisso con Ammortamento Periodico", "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon", "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor", "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto" e "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni Step-Up/Step-Down, Obbligazioni Step-Up Callable/Step-Down Callable" (rispettivamente il "Programma" e le "Obbligazioni"). - Qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto di Base completo. - Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento. - La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno presentato la nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la nota di sintesi risulta fuorviante, imprecisa e incoerente se letta insieme con le altre parti del prospetto o non offre, se letta insieme con le altre parti del prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire in tali strumenti finanziari.
A.2	Informazioni sul consenso dell'Emittente all'utilizzo del Prospetto di Base	Non applicabile. L'Emittente non intende rilasciare il consenso all'utilizzo del Prospetto di Base per successiva rivendita o collocamento finale delle Obbligazioni da parte di Intermediari Finanziari.

Sezione B – Emittente

B.1	Denominazione e legale e commerciale dell'Emittente	La società emittente gli strumenti finanziari è denominata Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("Emittente" o "BMPS" o la "Banca")
B.2	Domicilio e forma giuridica dell'Emittente legislazione in base alla quale opera e suo	La sede legale della Banca si trova in Piazza Salimbeni, 3, 53100 Siena ed il numero di telefono è +39 0577 294111. L'Emittente è una società costituita in data 14 agosto 1995 secondo il diritto italiano, nella forma giuridica di società per azioni. Ai sensi dell'Articolo 5 dello Statuto, la durata della Banca è stabilita fino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga. L'Emittente è registrata presso il Registro delle Imprese di Siena con il numero 00884060526 ed è inoltre iscritta con il numero 5274 all'Albo delle Banche tenuto dalla

	paese di costituzione	Banca d'Italia e, in qualità di società capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena (il "Gruppo Montepaschi" o "Gruppo MPS") all'Albo dei Gruppi Bancari con il numero 1030.6.
B.4b	Tendenze note riguardanti l'Emittente e i settori in cui esso opera	<p>Fermo restando quanto contenuto nel successivo elemento D.2, si pone in evidenza che in data 26 ottobre 2014 sono stati resi noti i risultati dell'esercizio di <i>Comprehensive Assessment</i> dai quali è emerso un deficit di capitale di Euro 2.111 milioni, al netto delle azioni già implementate. Detto deficit è da mettere in relazione alle modalità di svolgimento e alle assunzioni dello Scenario Avverso dello stress test che, peraltro, sono differenti da quelle applicate dalla Commissione Europea nel valutare il Piano di Ristrutturazione approvato dalla medesima. Il deficit non riflette fatti reali che incidono sulla solvibilità della Banca, ma è volto a rappresentare l'impatto sui <i>ratios</i> patrimoniali prospettici di determinati scenari ipotetici estremamente negativi, aggiungendolo al già severo scrutinio della qualità degli attivi creditizi al 31 dicembre 2013 oggetto di AQR.</p> <p>Conseguentemente, il 5 novembre 2014 il CdA di Banca Monte dei Paschi ha approvato il Capital Plan, sottoposto al vaglio delle alle competenti Autorità, per colmare il deficit patrimoniale di Euro 2,1 miliardi riveniente dal <i>Comprehensive Assessment</i>.</p> <p>Con decisione di vigilanza del 10 febbraio 2015 la Banca Centrale Europea ha comunicato alla Banca i risultati del <i>Supervisory Review and Evaluation Process</i> (SREP) svolto dall'Autorità di Vigilanza europea nell'ambito del Meccanismo Unico di Vigilanza ed ha altresì confermato le misure di rafforzamento patrimoniale previste dall'Emittente nel Capital Plan. Lo SREP ha avuto un esito complessivamente sfavorevole ("<i>overall unfavourable</i>") per il Gruppo Montepaschi a causa, inter alia, dell'alto rischio di credito, dovuto principalmente al livello dei crediti <i>non-performing</i>. All'esito dello SREP, pertanto, la BCE ha richiesto che il Gruppo Montepaschi raggiunga, a decorrere dalla data di completamento dall'aumento di capitale previsto dal Capital Plan, anche grazie all'aumento di capitale e altri interventi previsti nel Capital Plan e mantenga nel tempo una soglia minima, su base <i>transitional</i>, di <i>Common Equity Tier 1 Ratio</i> pari al 10,2%. I <i>target ratios</i> richiesti dalla BCE dovranno essere rispettati in ogni momento in cui la decisione dell'Autorità è in vigore; analogamente in tale periodo, la Banca non può distribuire dividendi.</p> <p>Con riferimento alle operazioni straordinarie sollecitate dalla BCE si rinvia al successivo elemento D.2.</p> <p>In data 11 febbraio 2015 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha esaminato ed approvato i risultati dell'Emittente, non sottoposti a revisione, relativi al 31 dicembre 2014. Al fine di disporre di un buffer rispetto alla soglia CET1 <i>transitional ratio</i> del 10,2%, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato di incrementare l'ammontare dell'Aumento di Capitale fino a un massimo di Euro 3 miliardi rispetto agli Euro 2,5 miliardi previsti dal Capitale Plan.</p> <p>In data 4 marzo 2015 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio della Banca ed il bilancio consolidato del Gruppo MPS al 31 dicembre 2014 recependo i risultati già approvati l'11 febbraio 2015. Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 è stato approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci in data 16 aprile 2015.</p> <p>Nella medesima data l'Assemblea dei Soci in sede straordinaria ha autorizzato l'operazione di aumento di capitale sociale. L'aumento di capitale dovrà essere completato entro luglio 2015. Al riguardo si evidenzia che è stato sottoscritto un accordo di pre garanzia, avente durata fino al 30 giugno 2015, attraverso il quale alcune banche si sono impegnate a garantire la sottoscrizione dell'aumento di capitale per la parte eventualmente rimasta inoptata al termine dell'offerta, fino all'ammontare massimo di 3 miliardi di Euro.</p>

		<p>In relazione a quanto sopra, non si possono escludere al momento eventuali incertezze o rischi derivanti dalla modalità e dai tempi di esecuzione del Capital Plan o dalla necessità di rivedere il Piano di Ristrutturazione approvato dalla Commissione Europea nel 2013. Non è pertanto possibile escludere l'eventualità che la Banca non riesca ad attuare tutte le misure previste nel Capital Plan e le azioni manageriali già programmate, con eventuale rischio di possibili perdite future e decremento di valore degli asset patrimoniali.</p> <p>Laddove la Banca non riuscisse a implementare, in tutto o in parte, le misure previste dal Capital Plan e nel caso in cui non fosse in grado di colmare lo <i>shortfall</i> di capitale rilevato dal <i>Comprehensive Assessment</i> con ulteriori misure, la stessa potrebbe trovarsi in una situazione di crisi o di dissesto, con conseguente sottoposizione del Gruppo Montepaschi alle misure di risoluzione delle crisi bancarie previste, <i>inter alia</i>, dalla <i>Bank Recovery and Resolution Directive</i>.</p> <p>Si evidenzia infine che, per effetto della perdita di esercizio e delle perdite pregresse riportate a nuovo, il capitale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. risulta diminuito di oltre un terzo alla data del 31 dicembre 2014. Ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile, l'Assemblea dei Soci in sede straordinaria ha approvato la riduzione del capitale sociale per perdite.</p>																														
B.5	Gruppo di appartenenza dell'Emittente e posizione che vi occupa	L'Emittente, non facente capo ad alcun gruppo di riferimento, è la società capogruppo del Gruppo Montepaschi e svolge, oltre all'attività bancaria, le funzioni di indirizzo, governo e controllo unitario sulle società finanziarie e strumentali controllate.																														
B.9	Eventuale previsione o stima degli utili	Il Prospetto di Base non include previsione o stime degli utili																														
B.10	Eventuali rilievi contenuti nella relazione della società di revisione relativa alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati	Non applicabile. Non vi sono rilievi.																														
B.12	Informazioni finanziarie selezionate sull'Emittente	<p>La seguente tabella contiene una sintesi degli indicatori patrimoniali significativi relativi al Gruppo Montepaschi tratti dal Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 e dal Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Adeguatezza Patrimoniale</th> <th>31/12/14</th> <th>31/12/2013 *</th> <th>Definizioni Basilea 2</th> <th>31/12/13</th> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">regime transitorio</td> <td></td> <td>Basilea 2</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capitale primario di classe 1 (CET 1)</td> <td>6.608</td> <td>8.752</td> <td>Core Tier 1 **</td> <td>8.425</td> </tr> <tr> <td>Capitale di Classe 1 (TIER 1)</td> <td>6.608</td> <td>8.752</td> <td>Patrimonio di base</td> <td>8.973</td> </tr> <tr> <td>Capitale di Classe 2 (TIER 2)</td> <td>3.292</td> <td>3.527</td> <td>Patrimonio supplementare</td> <td>3.866</td> </tr> <tr> <td>Totale Fondi Propri (Total capital)</td> <td>9.900</td> <td>12.279</td> <td>Patrimonio di vigilanza</td> <td>12.839</td> </tr> </tbody> </table>	Adeguatezza Patrimoniale	31/12/14	31/12/2013 *	Definizioni Basilea 2	31/12/13		regime transitorio			Basilea 2	Capitale primario di classe 1 (CET 1)	6.608	8.752	Core Tier 1 **	8.425	Capitale di Classe 1 (TIER 1)	6.608	8.752	Patrimonio di base	8.973	Capitale di Classe 2 (TIER 2)	3.292	3.527	Patrimonio supplementare	3.866	Totale Fondi Propri (Total capital)	9.900	12.279	Patrimonio di vigilanza	12.839
Adeguatezza Patrimoniale	31/12/14	31/12/2013 *	Definizioni Basilea 2	31/12/13																												
	regime transitorio			Basilea 2																												
Capitale primario di classe 1 (CET 1)	6.608	8.752	Core Tier 1 **	8.425																												
Capitale di Classe 1 (TIER 1)	6.608	8.752	Patrimonio di base	8.973																												
Capitale di Classe 2 (TIER 2)	3.292	3.527	Patrimonio supplementare	3.866																												
Totale Fondi Propri (Total capital)	9.900	12.279	Patrimonio di vigilanza	12.839																												

Risk Weighted Assets (RWA)	76.220	83.749	Risk Weighted Assets (RWA)	84.499
Valori in percentuale			Valori in percentuale	
CET1 1 Ratio	8,70%	10,40%	Core Tier 1 ratio **	9,97%
Tier 1 Ratio	8,70%	10,40%	Tier 1 Ratio	10,60%
Total Capital Ratio	13,00%	14,70%	Total Capital Ratio	15,20%
Attività ponderate per il rischio (RWA)/totale attivo	41,50%	42,20%		42,60%

* dati ricalcolati ai soli fini comparativi

** il Core Tier 1 (patrimonio di base al netto degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale) ed il corrispondente Core Tier 1 ratio, a differenza degli analoghi CET 1 e CET 1 Ratio, non sono mai stati misure regolamentari e non ne è mai stata prevista la rappresentazione nelle segnalazioni di vigilanza cd "Basilea 2"

Principali indicatori di rischio creditizia

La tabella che segue riassume, in valore percentuale, i principali indicatori di rischio creditizia riferiti all'Emittente a livello consolidato:

Principali indicatori di rischio creditizia	31/12/14	30/09/14	30/06/14	30/06/2014 - Sistema	31/12/13	31/12/2013 - Sistema
				(3)	(4)	(5)
SOFFERENZE LORDE	24.330	23.692	22.928	124.726	21.558	117.862
SOFFERENZE NETTE	8.445	9.754	9.584	51.886	8.880	48.795
PARTITE ANOMALE LORDE ⁽¹⁾	45.325	41.764	38.421	216.109	36.039	208.140
PARTITE ANOMALE NETTE ⁽¹⁾	23.143	24.315	22.442	119.509	20.992	115.310
IMPIEGHI LORDI PER CASSA V/CLIENTELA ⁽²⁾	142.762	144.287	149.392	1.234.911	146.311	1.253.855
IMPIEGHI NETTI PER CASSA V/CLIENTELA ⁽²⁾	119.676	126.307	132.770	1.110.185	130.598	1.135.993
SOFFERENZE LORDE SU IMPIEGHI LORDI PER CASSA V/CLIENTELA ⁽²⁾	17,0%	16,4%	15,3%	10,1%	14,7%	9,4%
SOFFERENZE NETTE SU IMPIEGHI NETTI PER CASSA V/CLIENTELA ⁽²⁾	7,1%	7,7%	7,2%	4,7%	6,8%	4,3%
RETTIFICHE DI VALORE SOFFERENZE / SOFFERENZE LORDE	65,3%	58,8%	58,2%	58,4%	58,8%	58,6%
RETTIFICHE DI VALORE CREDITI DETERIORATI / ESPOSIZIONE COMPLESSIVA LORDA	48,9%	41,8%	41,6%	44,7%	41,8%	44,6%
PARTITE ANOMALE LORDE ⁽¹⁾ SU IMPIEGHI LORDI PER CASSA VS CLIENTELA ⁽²⁾	31,7%	28,9%	25,7%	17,5%	24,6%	16,6%
PARTITE ANOMALE NETTE ⁽¹⁾ SU IMPIEGHI NETTI PER CASSA VS CLIENTELA ⁽²⁾	19,3%	19,3%	16,9%	10,8%	16,1%	10,2%

(1) Con riferimento alle partite anomale è stata considerata la sommatoria di sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturata, esposizioni scadute e rischio paese.

(2) Valori relativi alla voce 70 "Crediti verso clientela"

(3) Fonte: Bankit - Rapporto sulla stabilità finanziaria Novembre 2014 (tavola 3.4); il dato sulle partite anomale comprende le sofferenze, gli incagli, le esposizioni ristrutturate, scadute e/o sconfinanti. Primi cinque gruppi bancari: banche appartenenti ai gruppi UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banca MPS, UBI Banca, Banco Popolare

(4) Valori riesposti per tenere conto delle variazioni intervenute nel perimetro di consolidamento (conseguenti all'introduzione di nuovi principi contabili entrati in vigore dal 1° gennaio 2014).

(5) Fonte: Bankit - Rapporto sulla stabilità finanziaria Maggio 2014 (tavola 3.1); il dato sulle partite anomale comprende le sofferenze, gli incagli, le esposizioni ristrutturate, scadute e/o sconfinanti. Primi cinque gruppi bancari (per totale dell'attivo a dicembre 2012), ove non diversamente indicato



Nella seguente tabella vengono riepilogati i valori relativi all'indice "Sofferenze nette su Patrimonio Netto" sopra indicato:

	31/12/2014	30/09/2014	31/12/2013 (1)
Sofferenze nette (€ mln)	8.445	9.754	8.880
Patrimonio netto (€ mln)	5.989	10.364	6.181
Sofferenze nette/Patrimonio netto	141,02%	94,11%	143,68%

(1) I valori dell'esercizio precedente sono stati riesposti per tenere conto delle variazioni intervenute nel perimetro di consolidamento (conseguenti all'introduzione di nuovi principi contabili entrati in vigore dal 1° gennaio 2014).

Principali dati di stato patrimoniale consolidati

Principali dati di Stato Patrimoniale consolidati (€/mln)	31/12/14	30/09/14	31/12/13	Variazione 12/'14 su 12/'13
(*)				
DEBITI VERSO CLIENTELA E TITOLI, di cui:	126.224	126.610	129.836	-2,8%
<i>DEBITI VERSO CLIENTELA</i>	93.145	90.161	85.286	9,2%
<i>TITOLI IN CIRCOLAZIONE</i>	30.455	33.029	36.562	-16,7%
<i>PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE</i>	2.624	3.420	7.988	-67,2%
PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE	13.702	13.144	16.410	-16,5%
RACCOLTA INDIRETTA	106.140	106.140	103.397	2,7%
DEBITI VERSO BANCHE	27.648	29.425	37.279	-25,8%
CREDITI VERSO CLIENTELA	119.676	126.307	130.598	-8,4%
CREDITI VERSO BANCHE	7.723	6.884	10.485	-26,3%
ATTIVITA' FINANZIARIE ⁽¹⁾	39.776	41.856	42.919	-7,3%
TOTALE ATTIVO	183.444	190.697	198.461	-7,6%
PATRIMONIO NETTO	5.989	10.364	6.181	-3,1%
CAPITALE	12.484	12.484	7.485	66,8%
Loan to deposit ratio	94,81%	99,76%	100,59%	-5,7%
<p>(*) I valori patrimoniali del 2013 sono stati riesposti per tenere conto delle variazioni intervenute nel perimetro di consolidamento (conseguenti all'introduzione di nuovi principi contabili entrati in vigore dal 1° gennaio 2014).</p> <p>(1) L'aggregato rappresenta la sommatoria delle seguenti voci di bilancio: "Attività finanziarie detenute per la negoziazione", "Attività finanziarie valutate al fair value", "Attività finanziarie disponibili per la vendita" e "Attività finanziarie detenute sino alla scadenza".</p> <p>Di seguito si riporta una tabella riepilogativa relativa al costo del credito dei periodi contabili di riferimento:</p>				
	31 dicembre 2014	30 settembre 2014	31 dicembre 2013	Variazione 12/'14 su 12/'13
(*)				
RETTIFICHE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO CREDITI	7.821	2.464	2.750	n.s.
CREDITI VERSO CLIENTELA	119.676	126.307	130.598	-8,4%
TASSO DI PROVISIONING	6,54%	2,60%	2,11%	4,43 p.p.
<p>(*) Valori riesposti per tenere conto delle variazioni intervenute nel perimetro di consolidamento (conseguenti all'introduzione di nuovi principi contabili entrati in vigore dal 1° gennaio 2014).</p>				

Grandi Rischi

	31 dicembre 2014	30 settembre 2014	31 dicembre 2013
Grandi rischi - Valore nominale (€ mln)	82.221	68.339	46.158
Grandi rischi - Valore ponderato	8.467	7.825	4.645
Crediti verso clientela (€ mln)	119.676	126.307	130.598
Grandi rischi/impieghi (%)	68,70%	54,11%	35,34%

Esposizioni nei confronti dei debitori sovrani

Al 31 dicembre 2014 l'esposizione per cassa del Gruppo nei confronti di governi o altri enti pubblici sia di Paesi europei (Area Euro e non) che di Paesi extraeuropei è pari al 15,09% del totale attivo (14,86% al 30 settembre 2014). Per ulteriori dettagli si fa rinvio all'elemento D.2 del presente documento.

Principali dati di conto economico consolidati riclassificati secondo criteri gestionali¹

Principali dati di Conto Economico consolidati (€/mln)	31/12/14	31/12/13	Variazione 12/'14 su 12/'13
(1)			
MARGINE DI INTERESSE	2.163	2.156	0,3%
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE PRIMARIO	3.861	3.814	1,2%
MARGINE DELLA GESTIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA	4.228	3.965	6,7%
ONERI OPERATIVI	-2.755	-2.817	-2,2%
RISULTATO OPERATIVO NETTO	-6.552	-1.675	n.s.
UTILE (+)/PERDITA (-) DELLA OPERATIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE	-6.926	-1.988	n.s.
UTILE NETTO (+)/PERDITA NETTA (-) CONTABILE	-5.343	-1.434	n.s.

(1) Valori riesposti per tenere conto delle variazioni intervenute nel perimetro di consolidamento (conseguenti all'introduzione di nuovi principi contabili entrati in vigore dal 1° gennaio 2014)

Cambiamenti negativi nelle prospettive dell'Emittente

Il 2014 è stato caratterizzato dall'accelerazione dell'attività economica negli USA con una forte crescita trainata dal rafforzamento dei consumi. Tuttavia le prospettive a breve e a medio termine per l'economia mondiale restano piuttosto incerte, per i possibili effetti sui mercati finanziari dell'avvio dell'*exit strategy* da parte delle Autorità

¹ Per i dettagli sui criteri di riclassifica adottati dal Gruppo Montepaschi si rimanda allo specifico capitolo della Relazione sulla Gestione Consolidata al 31 dicembre 2014.



Monetarie di alcuni Paesi, degli impatti derivanti dal calo del prezzo del petrolio sui bilanci dei paesi produttori e dal rischio di un prolungato periodo di stagnazione e deflazione in Area Euro e in Giappone. Nell'Area Euro la crescita continua ad essere modesta, con un Pil atteso allo 0,8%² e l'inflazione al consumo scesa a dicembre su valori negativi. Anche le due operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO's) condotte dalla BCE in settembre e in dicembre e condizionate alla concessione di credito a famiglie e imprese hanno determinato solo un modesto ampliamento, riflettendo verosimilmente la fase di debolezza dell'economia dell'area che ha inciso negativamente sulla domanda di credito. Per contrastare i rischi di deflazione e il conseguente radicamento di aspettative di riduzione della dinamica dei prezzi e di un aumento dei tassi di interesse reali con un aggravio degli oneri dei settori indebitati, la BCE ha lanciato un piano di acquisti di ABS e Covered Bond con durata di almeno due anni e acquisto anche di titoli con *rating* inferiore a BBB-, progettando di espandere il proprio attivo di bilancio sui massimi storici. E' stato inoltre varato un programma ampliato di acquisto di attività finanziarie (obbligazioni sovrane) in aggiunta ai programmi già in essere per l'acquisto di attività del settore privato, allo scopo di far fronte ai rischi derivanti da un periodo troppo prolungato di bassa inflazione. Le misure di politica monetaria hanno avuto un impatto immediato sul mercato interbancario, con l'Euribor 1M che ha toccato i nuovi minimi del 2015, passando in territorio negativo, ed evidenti riflessi sulla moneta unica, con il cambio Euro/Usd tornato sui minimi da oltre 10 dieci anni sotto quota 1,16. Il differenziale di rendimento del BTP rispetto al Bund decennale ha chiuso a fine anno a circa 135 bps, in crescita di circa 9 bps rispetto al trimestre precedente, mentre ha già toccato il minimo nel 2015. La fase recessiva ha severamente colpito l'economia italiana (-0,4% nel 2014); la debolezza degli investimenti, unitamente alla percezione di un alto rischio di credito per alcune categorie di imprese continuano a frenare ancora la dinamica dei finanziamenti. Fermo restando quanto sopra riportato e quanto esposto al paragrafo che segue, l'Emittente dichiara che, in base alle informazioni disponibili, non si sono verificati ulteriori cambiamenti negativi sostanziali delle proprie prospettive dalla data del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 sottoposto a revisione completa.

Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente

Con decisione di vigilanza del 10 febbraio 2015 la Banca Centrale Europea ha comunicato alla Banca i risultati del *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP) svolto dall'Autorità di Vigilanza europea nell'ambito del Meccanismo Unico di Vigilanza, ad esito del quale la BCE ha richiesto, *inter alia*, alla Banca di raggiungere un CET1 *transitional ratio* del 10,2% ed ha altresì confermato le misure di rafforzamento patrimoniale previste dall'Emittente nel Capital Plan predisposto a seguito dell'esito del *Comprehensive Assessment*.

In data 11 febbraio 2015 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha esaminato ed approvato i risultati dell'Emittente, non sottoposti a revisione, relativi al 31 dicembre 2014. Al fine di disporre di un *buffer* rispetto alla soglia CET1 *transitional ratio* del 10,2%, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato di incrementare l'ammontare dell'Aumento di Capitale fino a un massimo di Euro 3 miliardi rispetto agli Euro 2,5 miliardi previsti dal Capitale Plan. Si fa inoltre rinvio alla lettura dei paragrafi "Tendenze note riguardanti l'Emittente ed i settori in cui esso opera" di cui all'elemento B.4b, "Rischi connessi al *Comprehensive Assessment* e al *Supervisory Review and Evaluation Process*", "Rischi connessi alla mancata realizzazione del Piano di Ristrutturazione e alla mancata realizzazione delle iniziative di patrimonializzazione della Banca" e "Rischi connessi a possibili aggregazioni" di cui all'elemento D.2.

In data 4 marzo 2015 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha approvato il

² Fonte Banca Mondiale

		<p>progetto di bilancio d'esercizio della Banca ed il bilancio consolidato del Gruppo MPS al 31 dicembre 2014 recependo i risultati già approvati l'11 febbraio 2015. Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 è stato approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci in data 16 aprile 2015.</p> <p>Si evidenzia che, per effetto della perdita di esercizio e delle perdite pregresse riportate a nuovo, il capitale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. risulta diminuito di oltre un terzo alla data del 31 dicembre 2014. Pertanto, ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile, in data 16 aprile 2015 l'Assemblea dei Soci in sede straordinaria ha deliberato la riduzione del capitale sociale per perdite.</p> <p>Oltre quanto sopra evidenziato, successivamente al 31 dicembre 2014, data della più recente informativa consolidata pubblicata, non si sono verificati ulteriori cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente.</p>
<p>B.13</p>	<p>Fatti recenti sostanzialmente e rilevanti per la valutazione della solvibilità dell'Emittente</p>	<p>In data 28 febbraio 2013 è stata effettuata l'emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari ai sensi dell'art. 23-sexies del Decreto 95/2012. In particolare, il MEF ha sottoscritto Nuovi Strumenti Finanziari emessi dalla Banca per un ammontare complessivo di Euro 4.071.000.000, di cui 1.900.000.000 ai fini dell'integrale sostituzione dei c.d. Tremonti Bond.</p> <p>Nell'ambito della realizzazione degli obiettivi del Piano di Ristrutturazione e del Piano Industriale della Banca, in data 21 maggio 2014 l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha approvato la proposta deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 18 aprile 2014 avente ad oggetto l'innalzamento dell'operazione di aumento di capitale dai 3 miliardi di Euro fino ad un massimo di 5 miliardi di Euro, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, da eseguirsi in forma scindibile, entro il 31 marzo 2015, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione ai soci e di revocare la delibera di aumento del capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 3 miliardi, assunta precedentemente in data 28 dicembre 2013.</p> <p>L'incremento dell'operazione di aumento di capitale aveva lo scopo di dotare il Gruppo di un buffer di capitale aggiuntivo funzionale ad assorbire eventuali impatti negativi derivanti dal <i>Comprehensive Assessment</i> in modo da poter continuare a far fronte agli impegni assunti nel Piano e da consentire di accelerare la realizzazione del Piano Industriale 2013-2017, cogliendo al meglio le opportunità derivanti da una possibile ripresa delle condizioni macro-economiche e dell'attività bancaria e accelerare potenzialmente, in funzione degli esiti del <i>Comprehensive Assessment</i>, il rimborso integrale dei Nuovi Strumenti Finanziari rispetto ai tempi concordati con la Commissione Europea.</p> <p>In data 27 giugno 2014 si è quindi conclusa l'offerta in opzione agli azionisti BMPS delle massime n. 4.999.698.478 azioni ordinarie BMPS di nuova emissione. Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 9 giugno 2014 e conclusosi il 27 giugno 2017, sono stati esercitati n. 116.636.830 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 4.992.056.324 nuove azioni, pari al 99,85% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 4.992.056.324,00.</p> <p>In data 1 luglio 2014 Banca Monte dei Paschi di Siena ha provveduto a riscattare nominali Euro 3 miliardi di Nuovi Strumenti Finanziari oltre a riscattare i Nuovi Strumenti Finanziari relativi agli interessi maturati nell'esercizio finanziario 2013 e contestualmente emessi, dietro pagamento di Euro 3.455.620.000, ammontare inclusivo degli effetti delle previsioni del prospetto di emissione dei NSF in seguito alle vendite della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.</p> <p>In data 26 ottobre 2014 sono stati pubblicati i risultati dell'esercizio <i>Comprehensive Assessment</i>, che hanno evidenziato uno <i>shortfall</i> di capitale per un ammontare di Euro 2,1 miliardi, riconducibile all'impatto al 2016 dello "Scenario Avverso" dello stress test. Detto deficit è da mettere in relazione alle modalità di svolgimento e alle assunzioni</p>

	<p>dello Scenario Avverso dello stress test che, peraltro, sono differenti da quelle applicate dalla Commissione Europea nel valutare il Piano di Ristrutturazione approvato dalla medesima. Il deficit non riflette fatti reali che incidono sulla solvibilità della Banca, ma è volto a rappresentare l'impatto sui <i>ratios</i> patrimoniali prospettici di determinati scenari ipotetici estremamente negativi, aggiungendolo al già severo scrutinio della qualità degli attivi creditizi al 31 dicembre 2013 oggetto di <i>Asset Quality Review</i>. Conseguentemente, il 5 novembre 2014 il CdA di Banca Monte dei Paschi ha approvato il Capital Plan, sottoposto al vaglio delle competenti Autorità, per colmare il deficit patrimoniale di Euro 2,1 miliardi riveniente dal <i>Comprehensive Assessment</i>.</p> <p>Il Capital Plan approvato prevede la copertura del deficit interamente attraverso forme di rafforzamento patrimoniale che miglioreranno ulteriormente la struttura e la qualità del patrimonio della Banca, tra le quali: 1) un aumento di capitale in opzione fino ad un massimo di Euro 2,5 miliardi (l'"Aumento di Capitale"), già assistito da un accordo di pre-garanzia e che sarà sottoposto all'approvazione di una assemblea straordinaria degli Azionisti; 2) azioni non dilutive per gli azionisti, rappresentate da ulteriori misure di capital management stimate in circa Euro 220 milioni e 3) la richiesta di mitigazione del deficit per un ammontare pari alla differenza positiva tra gli utili operativi stimati per l'anno 2014 (il c.d. "<i>expected pre-provision profit</i>") e i medesimi valori stimati nello scenario avverso, che hanno contribuito negativamente alla determinazione del suddetto deficit patrimoniale, stimata dalla Banca pari a circa Euro 390 milioni.</p> <p>Con decisione di vigilanza del 10 febbraio 2015 la Banca Centrale Europea ha comunicato alla Banca i risultati del <i>Supervisory Review and Evaluation Process</i> (SREP) svolto dall'Autorità di Vigilanza europea nell'ambito del Meccanismo Unico di Vigilanza, ad esito del quale la BCE ha richiesto, inter alia, alla Banca di raggiungere un CET1 <i>transitional ratio</i> del 10,2% ed ha altresì confermato le misure di rafforzamento patrimoniale previste dall'Emittente nel Capital Plan predisposto a seguito dell'esito del <i>Comprehensive Assessment</i>.</p> <p>In data 11 febbraio 2015 il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha esaminato ed approvato i risultati di esercizio e consolidati al 31 dicembre 2014, non sottoposti a revisione, che hanno evidenziato una perdita di 5.343 milioni di Euro.</p> <p>Considerando le deduzioni dal capitale di vigilanza previste da Basilea 3 per il 2015 (soglie di <i>phase-in</i>), il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci di incrementare l'ammontare dell'aumento di capitale fino ad un massimo di 3 miliardi di Euro anziché 2,5 miliardi di Euro, al fine di disporre di un buffer rispetto alla soglia del CET1 <i>ratio transitional</i> richiesto nell'ambito dello SREP.</p> <p>In data 4 marzo 2015 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio della Banca ed il bilancio consolidato del Gruppo MPS al 31 dicembre 2014 recependo i risultati già approvati l'11 febbraio 2015. Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 è stato approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci in data 16 aprile 2015.</p> <p>Nella medesima data l'Assemblea dei Soci in sede straordinaria ha autorizzato l'operazione di aumento di capitale sociale. Al riguardo si evidenzia che è stato sottoscritto un accordo di pre garanzia, avente durata fino al 30 giugno 2015, attraverso il quale alcune banche si sono impegnate a garantire la sottoscrizione dell'aumento di capitale per la parte eventualmente rimasta inoptata al termine dell'offerta, fino all'ammontare massimo di 3 miliardi di Euro. L'aumento di capitale dovrà essere completato entro luglio 2015. La Banca intende effettuare un aumento di capitale per un importo massimo di Euro 3 miliardi per raggiungere e mantenere su base <i>transitional</i> un <i>Common Equity Tier 1 Ratio</i> pari al 10,2%.</p>
--	---

		<p>Per ulteriori dettagli si fa rinvio al precedente elemento B.4b.</p> <p>In relazione a quanto sopra, non si possono escludere al momento eventuali incertezze o rischi derivanti dalla modalità e dai tempi di esecuzione del Capital Plan o dalla necessità di rivedere il Piano di Ristrutturazione approvato dalla Commissione Europea nel 2013. Non è pertanto possibile escludere l'eventualità che la Banca non riesca ad attuare tutte le misure previste nel Capital Plan e le azioni manageriali già programmate, con eventuale rischio di possibili perdite future e decremento di valore degli asset patrimoniali.</p> <p>Laddove la Banca non riuscisse a implementare, in tutto o in parte, le misure previste dal Capital Plan e nel caso in cui non fosse in grado di colmare lo <i>shortfall</i> di capitale rilevato dal <i>Comprehensive Assessment</i> con ulteriori misure, la stessa potrebbe trovarsi in una situazione di crisi o di dissesto, con conseguente sottoposizione del Gruppo Montepaschi alle misure di risoluzione delle crisi bancarie previste, inter alia, dalla <i>Bank Recovery and Resolution Directive</i>.</p> <p>Si evidenzia che, per effetto della perdita di esercizio e delle perdite pregresse riportate a nuovo, il capitale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. risulta diminuito di oltre un terzo alla data del 31 dicembre 2014. Ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile l'Assemblea dei Soci in sede straordinaria ha approvato la riduzione del capitale sociale per perdite.</p> <p>Si fa infine presente che il 15 aprile 2015 la Banca ha comunicato di aver raggiunto in data 14 aprile 2015 un accordo con Poste Italiane S.p.A. relativo alla vendita a Poste della partecipazione del 10,3% detenuta da BMPS in Anima Holding S.p.A.. Il controvalore complessivo dell'operazione è di Euro 6,967 per azione, in linea con la media del prezzo registrato dal titolo Anima nell'ultimo mese. L'esecuzione della compravendita è subordinata all'avveramento di alcune condizioni sospensive, tra cui l'ottenimento delle eventuali necessarie autorizzazioni di legge.</p>
B.14	Dipendenza dell'Emittente da altri soggetti del Gruppo bancario di appartenenza	Non applicabile. L'Emittente non dipende da altri soggetti del Gruppo di appartenenza.
B.15	Principali attività dell'Emittente	<p>Il Gruppo Montepaschi è uno dei principali poli bancari e creditizi del panorama finanziario italiano e detiene quote di mercato di rilievo nelle seguenti aree di business in cui opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Retail e commercial banking</u>: comprende le attività di intermediazione creditizia, i servizi bancari tradizionali, l'offerta di prodotti bancari e assicurativi attraverso la partnership strategica con AXA, la promozione finanziaria, le gestioni patrimoniali e l'offerta di prodotti di investimento attraverso la partecipazione di collegamento con AM Holding; - <u>Credito al consumo</u>: prestiti finalizzati, prestiti personali, carte di credito di tipo <i>option</i> e <i>revolving</i>; - <u>Leasing e factoring</u>: include l'offerta di pacchetti integrati di leasing e factoring per le imprese, gli artigiani e i professionisti; - <u>Finanza d'impresa</u>: credito a medio e lungo termine, <i>corporate finance</i>, <i>capital market</i> e finanza strutturata; - <u>Investment banking</u>: attività di <i>trading</i> e <i>global market</i>; - <u>International banking</u>: prodotti e servizi a sostegno dell'espansione commerciale e degli investimenti delle imprese italiane all'estero.
B.16	Indicazione del soggetto che direttamente o indirettamente	Non applicabile. Nessun soggetto esercita il controllo sull'Emittente.

	esercita il controllo sull'Emittente																									
B.17	Rating attribuiti all'Emittente	<p>Alla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base, il rating assegnato all'Emittente dalle principali agenzie di <i>rating</i> è il seguente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Agenzia di Rating</th> <th>Debito a Lungo Termine</th> <th>Outlook</th> <th>Debito a Breve Termine</th> <th>Outlook</th> <th>Data ultimo aggiornamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Moody's</td> <td>B3</td> <td>negativo</td> <td>NP</td> <td>-</td> <td>22 Aprile 2015</td> </tr> <tr> <td>Fitch Ratings</td> <td>BBB</td> <td>negativo</td> <td>F3</td> <td>-</td> <td>1 Aprile 2015</td> </tr> <tr> <td>DBRS</td> <td>BBB (low)</td> <td>sotto osservazione</td> <td>R-2(low)</td> <td>sotto osservazione</td> <td>18 Febbraio 2015</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alla data del presente Prospetto di Base non è intenzione dell'Emittente richiedere che venga attribuito un <i>rating</i> alle Obbligazioni. L'Emittente si riserva, tuttavia, la facoltà di richiedere per alcuni Prestiti l'attribuzione di un livello di <i>rating</i> che sarà di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive.</p> <p>Il 22 aprile 2015, in seguito alla pubblicazione dei nuovi rating criteria e alla revisione al ribasso del supporto sistemico fornito alle banche dei Paesi sottoposti al meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, Moody's ha abbassato il <i>rating</i> a lungo termine a "B3" (speculativo, ossia ad alto rischio di credito) da "B1", con <i>outlook</i> negativo. Il rating individuale (Baseline Credit Assessment – BCA) è stato invece confermato a "caa2", in ragione dell'approvazione dell'aumento di capitale da parte dell'assemblea straordinaria dei soci.</p> <p>Il 1° aprile 2015 Fitch ha alzato il <i>rating</i> individuale <i>Viability Rating</i> a "b-" da "ccc" e ha confermato i <i>rating</i> a lungo e breve termine rispettivamente a "BBB" e a "F3", assegnati all'Emittente in data 6 febbraio 2012.</p> <p>Il 18 febbraio 2015 l'agenzia di <i>rating</i> DBRS, conseguentemente ai risultati dell'esercizio 2014, ha abbassato il <i>rating</i> dell'emittente di un <i>notch</i>. In particolare ha portato i <i>rating</i> a lungo termine a 'BBB(low)' da 'BBB' e il <i>rating</i> a breve termine a 'R-2(low)' da 'R-2(mid)' mantenendoli a livello di <i>investment grade</i>, mentre ha downgradato a livello di <i>speculative grade</i> il <i>rating</i> individuale <i>Intrinsic Assessment</i> (IA) a 'BB (high)' da 'BBB (low)'. L'<i>outlook</i> è rimasto "sotto osservazione per possibile <i>downgrade</i>".</p> <p>Si ricorda che il 14 giugno 2013, dietro richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., l'Agenzia di Rating Standard & Poor's ha comunicato il ritiro del <i>rating</i>. Al momento della chiusura del rapporto, il <i>rating</i> a lungo termine era stato portato a "B", con <i>outlook</i> negativo, mentre il <i>rating</i> a breve termine era stato confermato a "B".</p>	Agenzia di Rating	Debito a Lungo Termine	Outlook	Debito a Breve Termine	Outlook	Data ultimo aggiornamento	Moody's	B3	negativo	NP	-	22 Aprile 2015	Fitch Ratings	BBB	negativo	F3	-	1 Aprile 2015	DBRS	BBB (low)	sotto osservazione	R-2(low)	sotto osservazione	18 Febbraio 2015
Agenzia di Rating	Debito a Lungo Termine	Outlook	Debito a Breve Termine	Outlook	Data ultimo aggiornamento																					
Moody's	B3	negativo	NP	-	22 Aprile 2015																					
Fitch Ratings	BBB	negativo	F3	-	1 Aprile 2015																					
DBRS	BBB (low)	sotto osservazione	R-2(low)	sotto osservazione	18 Febbraio 2015																					

Sezione C – Strumenti finanziari

C.1	Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari e codici di identificazione	<p>I Titoli offerti sono rappresentati da Obbligazioni emesse da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..</p> <p>Fatto salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione degli enti creditizi (cfr rischio connesso all'utilizzo del bail in riportato nell'elemento D3), i Titoli offerti</p> <p>Obbligazioni a Tasso Fisso/Tasso Fisso con Ammortamento Periodico:</p>
-----	---	--

		<p>sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del Valore Nominale [alla data di scadenza]/[tramite ammortamento periodico]. Le Obbligazioni danno diritto al pagamento periodico di Cedole Fisse, il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse predeterminato costante]</p> <p><u>Obbligazioni Zero Coupon:</u> sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del Valore Nominale. Non danno diritto alla corresponsione periodica di Cedole e sono emesse ad un prezzo inferiore alla pari. La differenza tra l'importo dovuto a titolo di rimborso ed il Prezzo di Emissione rappresenta l'interesse implicito corrisposto sulle Obbligazioni.]</p> <p><u>Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor:</u> sono titoli di debito che danno diritto alla corresponsione periodica di Cedole ed al rimborso del 100% del Valore Nominale L'importo delle Cedole Variabili sarà calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse annuo lordo determinato in base al valore del Parametro di Indicizzazione [maggiorato]/[diminuito] dello <i>Spread</i>].</p> <p>[E' previsto [un tasso massimo (<i>Cap</i>)] [e]/[un tasso minimo (<i>Floor</i>)] per le Cedole Variabili]/[L'importo della/e prima/e Cedola/e sarà calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse fisso]</p> <p><u>Obbligazioni a Tasso Misto:</u> sono titoli di debito che danno diritto alla corresponsione periodica di Cedole ed al rimborso del 100% del Valore Nominale e che corrisponderanno inizialmente Cedole Fisse il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse predeterminato costante per una o più Cedole fisse iniziali ed un tasso di interesse determinato in base al valore di un Parametro di Indicizzazione [maggiorato]/[diminuito] di uno <i>Spread</i> per la/e Cedola/e variabile/i successiva/e].</p> <p><u>Obbligazioni Step-Up/Step Down, Obbligazioni Step-Up Callable/Step-Down Callable:</u> sono titoli di debito che danno diritto alla corresponsione periodica di Cedole ed al rimborso ad una somma pari [al 100% del Valore Nominale/ [in caso di Obbligazioni Step-Up Callable: superiore al 100% del Valore Nominale]/.</p> <p>[In caso di Step-Up Callable/Step-Down Callable: è altresì prevista la possibilità per l'Emittente di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni al 100% del loro Valore Nominale]</p> <p>Il Codice ISIN delle Obbligazioni è [●].</p>
C.2	Valuta di emissione delle Obbligazioni	[La valuta di emissione delle Obbligazioni è: [Euro] / [●]
C.5	Eventuali restrizioni alla trasferibilità degli strumenti finanziari	<p>Il presente documento non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "Altri Paesi"). Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi dello <i>U.S. Securities Act of 1933</i>, come rivisto, né ai sensi delle corrispondenti normative vigenti in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America o ad alcuna persona statunitense (c.d. "<i>U.S. Person</i>"), né in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Conformemente alle disposizioni dello <i>U.S. Commodity Exchange Act</i>, la negoziazione delle Obbligazioni non è autorizzata dalla <i>U.S. Commodity Futures Trading Commission</i> ("CFTC").</p> <p>Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte nel Regno Unito, se non</p>

		conformemente alle disposizioni applicabili del <i>Financial Services Markets Act 2000</i> ("FSMA"). Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal FSMA.
C.8	Diritti connessi agli strumenti finanziari e ranking	<p>Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria e quindi il diritto al pagamento di interessi alle Date di Pagamento ed il diritto al rimborso del capitale a scadenza. [Si rappresenta che ad una diminuzione del valore del Parametro di Indicizzazione (che potrebbe registrare anche valori negativi) corrisponderà una diminuzione del valore del tasso di interesse nominale delle Obbligazioni che potrebbe ridursi sino ad un valore pari a zero. [In tale circostanza, l'investitore non percepirà alcun interesse di importo variabile sull'investimento effettuato]/[Poiché è previsto un tasso minimo (<i>Floor</i>) verrà comunque corrisposto tale importo minimo della Cedola Variabile].</p> <p>Non esistono clausole di subordinazione. Ne consegue che il credito verso l'Emittente dei portatori delle Obbligazioni verrà soddisfatto <i>pari passu</i> con gli altri creditori chirografari (cioè non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente stesso, fatto salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi in merito all'utilizzo del <i>bail-in</i> e degli altri strumenti di risoluzione degli enti creditizi. Per maggiori dettagli sulla direttiva europea si fa rinvio ai successivi elementi D.2 e D.3.</p>
C.9	Informazioni inerenti gli interessi, il rimborso, il rendimento e nome del rappresentante dei detentori delle Obbligazioni	<p>Tasso di interesse nominale</p> <p>Fatto salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi in merito all'utilizzo del <i>bail-in</i> e degli altri strumenti di risoluzione degli enti creditizi (cfr rischio connesso all'utilizzo del <i>bail</i> in riportato nell'elemento D3),</p> <p>[Obbligazioni a Tasso Fisso]</p> <p>Le Obbligazioni sono titoli che corrisponderanno cedole fisse (ciascuna una "Cedola"), il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse predeterminato costante pari a [●]% lordo annuo ([●]% al netto dell'effetto fiscale).</p> <p>[Obbligazioni Zero Coupon]</p> <p>In relazione alle Obbligazioni sono corrisposti interessi (gli "Interessi") per un importo pari alla differenza tra l'importo dovuto a titolo di rimborso (pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni) ed il Prezzo di Emissione.</p> <p>Gli Interessi sono calcolati al tasso di interesse fisso implicito in tale differenza. Non è prevista la corresponsione periodica di Cedole.]</p> <p>[Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor]</p> <p>Le Obbligazioni pagheranno Cedole Variabili il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse annuo lordo determinato in base al valore del Parametro di Indicizzazione [maggiorato]/[diminuito] [di uno <i>Spread</i> pari a [●]].</p> <p>[Cap: [●]% annuo lordo. La presenza del <i>Cap</i> comporta che il tasso nominale annuo lordo della/e cedola/e variabile/i non potrà essere superiore a [●]%/[Floor: [●]% annuo lordo. La presenza del <i>Floor</i> comporta che il tasso nominale annuo lordo della/e cedola/e variabile/ non potrà essere inferiore a [●]%.]</p> <p>[In caso di prima/e cedole fisse nelle Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor; [[Alla/e Data/e di Pagamento del [●] sarà/saranno corrisposta/e prima/e Cedola/e Fissa/e calcolata/e applicando al Valore Nominale un tasso lordo annuo pari al [●]% ([●]% al netto dell'effetto fiscale).] [[A partire dalla Data di Pagamento del [●] (inclusa) e fino a [●] (inclusa) / Alla data del [●]la/ le Cedola/e Variabile/i [successiva/e] saranno calcolate applicando al Valore Nominale un tasso annuo lordo determinato in base al valore del Parametro di Indicizzazione, [maggiorato/diminuito] [dello <i>Spread</i> pari a [●]].</p> <p>L'importo corrisposto dalla/e Cedola/e Variabile/i sarà dunque calcolato applicando la formula sotto indicata: [●] per anno]</p>

		<p><u>Obbligazioni a Tasso Misto</u></p> <p>Le Obbligazioni sono titoli che corrisponderanno inizialmente cedole fisse il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse predeterminato costante e cedole variabili per la restante durata delle Obbligazioni.</p> <p>[[Alla/e Data/e di Pagamento del [●] sarà/saranno corrisposta/e una prima Cedola Fissa/prime Cedole Fisse calcolata/e applicando al Valore Nominale un tasso lordo annuo pari al [●]% ([*]% al netto dell'effetto fiscale).].</p> <p>[A partire dalla Data di Pagamento del [●],(inclusa)]le Cedole Variabili successive saranno calcolate applicando al Valore Nominale un tasso annuo lordo determinato in base al valore del Parametro di Indicizzazione [maggiorato]/[diminuito] di uno <i>Spread</i> pari a [●].</p> <p>L'importo corrisposto dalle Cedole Variabili sarà dunque calcolato applicando la formula sotto indicata: [●] per anno]</p> <p><u>Obbligazioni Step-Up/Step-Down, Obbligazioni Step-Up Callable/Step-Down Callable</u></p> <p>Le Obbligazioni danno diritto al pagamento di Cedole calcolate ad un tasso di interesse annuo lordo [crescente] / [decrescente] durante la vita del Prestito che con riferimento alle Date di Pagamento è pari a [●].</p> <p>Data di Godimento e Data di Pagamento degli interessi</p> <p>[La data a partire dalla quale matureranno interessi sui titoli (la “Data di Godimento”) è il [●].</p> <p>[Le date di pagamento degli interessi (le “Date di Pagamento”) sono [●]/</p> <p>[Si fa riferimento alla convenzione [●] ed al calendario [●].</p> <p>[Parametro di Indicizzazione [●]]</p> <p>[Il Parametro di Indicizzazione sarà rilevato [il [[●] /[ultimo] giorno lavorativo che precede l'inizio del godimento della Cedola di riferimento] / in corrispondenza delle seguenti date [●], [●], [●]. Il Parametro di Indicizzazione viene calcolato secondo la convenzione [●].</p> <p>Data di scadenza e modalità di ammortamento del Prestito, comprese le procedure di rimborso</p> <p>[La data di scadenza delle Obbligazioni a partire dalla quale cesseranno di essere fruttifere di interessi è il [●] (la “Data di Scadenza”). Le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla Data di Scadenza]/[fatta salva la facoltà di rimborso anticipato].</p> <p>[Nel caso di Obbligazioni Zero Coupon: La “Data di Scadenza degli interessi” è il [●]]</p> <p>[In caso di Obbligazioni a Tasso Fisso con Ammortamento Periodico: Le Obbligazioni a Tasso Fisso saranno rimborsate mediante ammortamento periodico con le seguenti modalità:[●]],</p> <p>[In caso di Obbligazioni Step Up Callable/Step Down Callable con rimborso anticipato: [A partire dal [●], è prevista la possibilità per l'Emittente di procedere al rimborso anticipato, [in occasione di ciascuna Data di Pagamento]/[in corrispondenza delle seguenti date di Pagamento [●][alla pari/ ai rispettivi valori [●]].</p>
--	--	--

		<p>Tasso di rendimento [Il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza è pari al [●]% Il corrispondente rendimento effettivo annuo netto a scadenza, calcolato applicando l'imposta sostitutiva attualmente vigente del [●]%, è pari al [●]%. <i>[In caso di Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor e a Tasso Misto:</i> [ipotizzando che il valore del Parametro di Indicizzazione sia ad ogni data di rilevazione pari a quello rilevato in data [●] e pari a [●], il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza è pari a [●] Il corrispondente rendimento effettivo annuo netto è pari al [●]%.] [Il rendimento effettivo annuo lordo minimo a scadenza è pari a [●]%. Il corrispondente rendimento effettivo annuo netto minimo a scadenza è pari a [●]] [Il rendimento effettivo annuo lordo massimo a scadenza è pari a [●]. Il corrispondente rendimento effettivo annuo netto massimo a scadenza è pari a [●]]. <i>[In caso di Obbligazioni di tipo Step Up Callable o Step Down Callable: Nel caso in cui l'emittente eserciti la facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni, il rendimento alle rispettive date sarà il seguente:[●]]</i></p> <p>Nome del rappresentante dei detentori delle Obbligazioni Non applicabile.</p>
C.10	<p>Descrizione della componente derivativa legata al pagamento degli interessi</p>	<p>Fatte salve le tipologie di seguito descritte, le Obbligazioni non includono alcuna componente derivativa implicita. <u>Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor</u> <u>Obbligazioni a tasso variabile con Cap</u> La componente derivativa è rappresentata da un'opzione su tassi di interesse implicitamente venduta dal sottoscrittore delle Obbligazioni (opzione di tipo Cap) <u>Obbligazioni a Tasso Variabile con Floor</u> La componente derivativa è rappresentata da un'opzione su tassi di interessi implicitamente acquistata dal sottoscrittore delle Obbligazioni (opzione di tipo Floor) <u>Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e Floor</u> La componente derivativa è rappresentata da una combinazione di opzioni su tassi di interesse che viene implicitamente acquistata/venduta dal sottoscrittore (opzione di tipo Collar, data dalla combinazione di un'opzione Cap e di un'opzione Floor). Alla data del presente Prospetto di Base, il valore della componente derivativa è calcolato in base al modello di pricing Black. <u>Obbligazioni Step- Up Callable/Step-Down Callable</u> Inoltre, nel caso di Obbligazioni Step-Up Callable è presente una componente derivativa che, seppure non legata al pagamento degli interessi, si sostanzia in un'opzione di rimborso anticipato di tipo Swaption venduta all'Emittente dal sottoscrittore. Alla data del Prospetto di Base, il valore della componente derivativa è calcolato secondo un modello che si avvale di metodi numerici backward.</p>
C.11	<p>Negoziazione delle Obbligazioni</p>	<p>L'Emittente non ha richiesto a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione ufficiale del Programma relativo al presente Prospetto di Base sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, o altro mercato sul quale il Prestito Obbligazionario può essere validamente ammesso alla quotazione. [Verrà presentata domanda per l'ammissione alla negoziazione del Prestito Obbligazionario sul Sistema di Internalizzazione Sistematica ["De@I Done Trading"] [indicare altro sistema di internalizzazione sistematica]]/[in caso di presentazione della domanda per l'ammissione alla negoziazione del Prestito Obbligazionario sul Sistema di Internalizzazione Sistematica "De@I Done Trading" inserire: L'esecuzione degli ordini di compravendita sul SIS DDT avverrà secondo le regole di funzionamento del SIS così</p>

		come pubblicate sul sito www /[*] [Verrà presentata domanda per l'ammissione alla trattazione del Prestito Obbligazionario presso il sistema multilaterale di negoziazione [inserire denominazione del sistema di negoziazione]]
--	--	--

Sezione D – Rischi

D.2	<p>Principali rischi specifici per l'Emittente</p>	<p>Credit spread Si richiama l'attenzione dell'investitore sulla circostanza che il valore di <i>credit spread</i> (inteso come differenza tra il tasso di rendimento a scadenza del titolo <i>benchmark</i> - obbligazione di propria emissione - e il tasso <i>Interest Rate Swap</i> su durata corrispondente) è pari a 2,42% (dato puntuale) al 28 aprile 2015 e a 2.37% calcolato come media dei valori giornalieri su 14 giorni di calendario antecedenti il 28 aprile 2015 e risulta superiore al <i>credit spread</i> riferito ad un paniere di obbligazioni a tasso fisso senior di emittenti finanziari europei con <i>rating</i> compreso tra BBB- e BBB+³ con medesima durata dell'obbligazione e rilevato alla stessa data (pari a 0,65% come dato puntuale ed a 0,68% calcolato come media dei valori giornalieri su 14 giorni di calendario antecedenti il 28 aprile 2015).</p> <p>Considerato che un elevato livello di <i>credit spread</i> è espressione di un rischio di credito dell'Emittente valutato dal mercato come significativo, si invita dunque l'investitore a considerare anche tale indicatore al fine di un ulteriore apprezzamento della rischiosità dell'Emittente.</p> <p>● Rischi connessi al <i>Comprehensive Assessment</i> e al <i>Supervisory Review ed Evaluation Process</i></p> <p>Il 26 ottobre 2014 la Banca Centrale Europea (BCE), l'Autorità Bancaria Europea (ABE) e le autorità nazionali di vigilanza hanno diffuso l'esito finale dell'esercizio di "valutazione approfondita" (<i>Comprehensive Assessment</i>) di 130 banche europee, condotto in previsione dell'adozione del Meccanismo Unico di Vigilanza (o SSM – <i>Single Supervisory Mechanism</i>) in vigore dal 4 novembre 2014. I risultati dell'esercizio di <i>Comprehensive Assessment</i> ("CA") hanno evidenziato una insufficienza di capitale nello "Scenario Avverso" al 2016 di Euro 2,1 miliardi, al netto delle azioni già implementate. Il 5 novembre 2014 il CdA della Banca ha approvato il Capital Plan, sottoposto al vaglio delle competenti Autorità, per colmare il deficit patrimoniale di Euro 2,1 miliardi riveniente dal CA. Per ulteriori informazioni si rimanda al precedente punto B.13.</p> <p>Con decisione di vigilanza del 10 febbraio 2015 la Banca Centrale Europea ha comunicato alla Banca i risultati del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) svolto dall'Autorità di Vigilanza europea nell'ambito del Meccanismo Unico di Vigilanza, ad esito del quale la BCE ha richiesto, <i>inter alia</i>, alla Banca di raggiungere un CET1 <i>transitional ratio</i> del 10,2%. I target <i>ratios</i> richiesti dalla BCE dovranno essere rispettati in ogni momento in cui la decisione dell'Autorità è in vigore; analogamente in tale periodo, la Banca non può distribuire dividendi.</p> <p>Non è possibile escludere l'eventualità che la Banca non riesca ad attuare tutte le misure previste nel Capital Plan e le azioni manageriali già programmate, con eventuale rischio di possibili perdite future e decremento di valore degli <i>asset</i> patrimoniali.</p> <p>Laddove la Banca non riuscisse a implementare, in tutto o in parte, le misure previste dal Capital Plan e nel caso in cui non fosse in grado di colmare lo insufficiente di capitale rilevato dal <i>Comprehensive Assessment</i> con ulteriori misure, la stessa potrebbe trovarsi in una situazione di crisi o di dissesto, con conseguente sottoposizione del Gruppo Montepaschi alle misure di risoluzione delle crisi bancarie previste, <i>inter alia</i>, dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, (cfr elemento</p>
-----	---	--

³ Il paniere comprende titoli di emittenti il cui giudizio di rating appartiene al livello più basso dell'investment grade, precedente il livello speculativo.

		<p>D.3 con riferimento al relativo fattore di rischio).</p> <p>● Rischi connessi alla mancata realizzazione del Piano di Ristrutturazione e del Piano Industriale 2013-2017 e alla mancata realizzazione delle iniziative di patrimonializzazione della Banca</p> <p>In data 7 ottobre 2013 il Consiglio di Amministrazione di BMPS ha approvato il Piano di Ristrutturazione, predisposto dalla Banca ai fini della procedura relativa alla concessione degli aiuti di Stato nel contesto dell'emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari. Il Piano è stato predisposto secondo le linee guida concordate con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Commissione Europea (DG Comp) ed è stato approvato dalla Commissione Europea il 27 novembre 2013. Il Piano di Ristrutturazione comprende obiettivi reddituali e patrimoniali fino al 2017, formulati ipotizzando uno scenario macroeconomico di crescita moderata, e prevede la realizzazione di una serie di azioni e impegni che la Banca e il Gruppo dovranno perseguire per il raggiungimento degli obiettivi del Piano medesimo e per il ripristino della redditività a lungo termine dell'Emittente. In data 28 Novembre 2013 Consiglio di Amministrazione di BMPS ha approvato il Piano Industriale 2013-2017 che, in piena continuità con i contenuti e gli obiettivi economici del Piano di Ristrutturazione, ne declina le linee strategiche ed operative. Il Gruppo non può assicurare che riuscirà a implementare con successo il Piano di Ristrutturazione o a raggiungere gli obiettivi indicati nello stesso. L'incapacità del Gruppo di implementare, in tutto o in parte, il Piano di Ristrutturazione o di conformarsi ai requisiti regolamentari tempo per tempo vigenti potrebbero avere, congiuntamente o singolarmente, effetti negativi, anche rilevanti, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca e/o del Gruppo. In data 26 ottobre 2014 sono stati resi pubblici i risultati dell'esercizio di <i>Comprehensive Assessment</i> ed il 5 novembre 2014 il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato il Capital Plan, sottoposto al vaglio delle competenti Autorità, per colmare il deficit patrimoniale di Euro 2,1 miliardi riveniente dallo Scenario Avverso del <i>Comprehensive Assessment</i>. In merito alle iniziative individuate nel Capital Plan, per le quali si fa rinvio al punto B.13, non si possono al momento escludere eventuali incertezze o rischi derivanti dalla modalità e dai tempi di esecuzione del Capital Plan a seguito di eventuali richieste che dovessero pervenire da parte della BCE o dalla necessità di rivedere il Piano di Ristrutturazione approvato dalla Commissione Europea nel 2013. Non è pertanto possibile escludere l'eventualità che la Banca non riesca ad attuare tutte le misure previste nel Capital Plan e con le azioni manageriali, con eventuale rischio di possibili perdite future e decremento di valore degli asset patrimoniali.</p> <p>● Rischio connesso alla perdita di esercizio e al deterioramento della situazione economico-patrimoniale della Banca</p> <p>Nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2014 ed al 31 dicembre 2013, lo scenario macroeconomico avverso, la crisi del debito sovrano, le tensioni sui principali mercati finanziari e, più in generale, la persistente incertezza circa la ripresa dell'economia, hanno influenzato negativamente i risultati del Gruppo, che ha registrato perdite consolidate, rispettivamente, per Euro 5.343 milioni, Euro 1.434 milioni</p> <p>Sul risultato negativo dell'esercizio 2014 incidono, in particolare, i seguenti fenomeni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti pari a Euro 7.821 milioni, in aumento di Euro 5.071 milioni rispetto al 31 dicembre 2013, riconducibili (per Euro 5.963 milioni) alle maggiori rettifiche connesse alla revisione delle metodologie e dei parametri per la classificazione e valutazione dell'intero portafoglio creditizio (perimetro più ampio rispetto a quello preso in esame dall'<i>Asset Quality Review</i>); ● svalutazioni effettuate nel corso del 2014 su avviamenti ed altre attività immateriali complessivamente pari a Euro 688 milioni. <p>Si evidenzia che, per effetto della perdita di esercizio (pari a Euro 5.436 milioni) e delle</p>
--	--	--

	<p>perdite pregresse riportate a nuovo, il capitale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. risulta diminuito di oltre un terzo alla data del 31 dicembre 2014. Ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile, in data 16 aprile 2015 l'Assemblea dei Soci in sede straordinaria ha approvato la riduzione del capitale sociale per perdite.</p> <p>● Rischi connessi all'adeguatezza patrimoniale</p> <p>Le regole in materia di adeguatezza patrimoniale per le banche definiscono i requisiti prudenziali minimi di capitale, la qualità delle risorse patrimoniali e gli strumenti di mitigazione dei rischi.</p> <p>In conseguenza della crisi finanziari del 2007-08, il Comitato di Basilea ha adottato una serie di provvedimenti per la vigilanza bancaria (noti come "Basilea 3") con l'intento di perfezionare la preesistente regolamentazione prudenziale del settore bancario (a sua volta nota come "Basilea 2"), l'efficacia dell'azione di vigilanza e la capacità degli intermediari di gestire i rischi che assumono.</p> <p>In attuazione degli accordi di Basilea 3, in data 26 giugno 2013 è stata approvata la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (c.d. "CRD IV"). In pari data è stato approvato anche il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (c.d. "CRR I"). Successivamente, in data 17 dicembre 2013, Banca d'Italia ha emanato la circolare n. 285 che raccoglie le disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari italiani riviste e aggiornate per adeguare la normativa interna alle novità introdotte dal quadro regolamentare europeo. I suddetti strumenti normativi sono entrati in vigore a partire dal 1° gennaio 2014.</p> <p>A partire dal 4 novembre 2014, inoltre, la BCE ha assunto i compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale previsti dal regolamento UE n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013, nel quadro del Meccanismo Unico di Vigilanza (MVU), in cooperazione con le Autorità di Vigilanza nazionali dei Paesi partecipanti. Nella stessa data le Disposizioni di Vigilanza sono state modificate in conformità con i regolamenti europei sopra menzionati.</p> <p>In data 10 febbraio 2015 la BCE ha comunicato alla Banca gli esiti del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), attraverso il quale l'Autorità di Vigilanza – nell'ambito dei compiti alla stessa attribuiti nell'ambito del MVU – ha condotto una valutazione dei rischi degli enti creditizi, dei loro dispositivi di <i>governance</i> e della loro situazione patrimoniale e finanziaria. Lo SREP ha avuto un esito complessivamente sfavorevole ("<i>overall unfavourable</i>") per il Gruppo Montepaschi a causa, inter alia, dell'alto rischio di credito, dovuto principalmente al livello dei crediti <i>non-performing</i>. Su tale giudizio sfavorevole, oltre al trend di deterioramento dei crediti ed alle debolezze correlate al più ampio processo creditizio, hanno influito anche ulteriori elementi valutativi quali la difficoltà a raggiungere adeguati livelli di redditività ed a generare capitale interno, la presenza di rilevanti rischi operativi legati all'alto livello di esposizione a rischi reputazionali e legali per effetto del coinvolgimento dell'Emittente in diversi procedimenti giudiziari. Vulnerabilità sono state, altresì, riscontrate nell'esposizione al rischio di liquidità ed al c.d. "rischio sovrano".</p> <p>All'esito dello SREP, pertanto, la BCE ha richiesto che il Gruppo Montepaschi raggiunga, a decorrere dalla data di completamento dall'aumento di capitale previsto dal Capital Plan, anche grazie all'aumento di capitale e altri interventi previsti nel Capital Plan e mantenga nel tempo una soglia minima, su base <i>transitional</i>, di <i>Common Equity Tier 1 Ratio</i> pari al 10,2% (tale valore era pari all'8,7% al 31 dicembre 2014) e di <i>Total Capital Ratio</i> pari al 10,9%.</p> <p>Per ulteriori dettagli si fa rinvio al precedente elemento B.12.</p> <p>● Rischi connessi a possibili aggregazioni</p>
--	--

	<p>In seguito alla pubblicazione dei risultati del <i>Comprehensive Assessment</i>, l'Emittente ha nominato UBS e Citigroup quali propri <i>advisor</i> finanziari per la strutturazione e l'implementazione delle azioni di mitigazione previste dal Capital Plan, nonché per valutare tutte le opzioni strategiche a disposizione della Banca, fra le quali un'eventuale operazione di aggregazione con un partner strategico o finanziario.</p> <p>Tali operazioni strategiche, sollecitate dalla BCE, sono aggiuntive e non alternative rispetto all'aumento di capitale in opzione e alle altre attività previste dal Capital Plan e sono finalizzate, tra l'altro, a migliorare la redditività attesa e la capacità di generare capitale organicamente da parte della Banca, nonché eventualmente a rafforzarne ulteriormente la patrimonializzazione e la qualità del credito, al fine di rispondere alle criticità evidenziate dalla BCE nell'ambito del <i>Supervisory Review and Evaluation Process</i> (SREP).</p> <p>Il realizzarsi di una operazione di aggregazione dipende, inter alia, da fattori esogeni che, come tali, sono in gran parte fuori dal totale controllo dell'Emittente e che non è escluso possano materializzarsi, integralmente o parzialmente, anche prima della conclusione dell'aumento di capitale, tra cui: la ricezione di manifestazioni di interesse da parte di controparti interessate a un'acquisizione o a un'integrazione con il Gruppo Montepaschi, la comunità di intenti tra il Gruppo e i potenziali soggetti interessati, la positiva conclusione di eventuali attività di <i>due diligence</i> da parte della Banca e/o della controparte, il voto favorevole da parte degli azionisti della Banca e dei soggetti interessati, ove richiesti, e la positiva conclusione dei procedimenti richiesti dalla normativa vigente (ivi incluse, in particolare, le approvazioni da parte delle Autorità di Vigilanza europee, nazionali e/o estere competenti, che potrebbero anche imporre restrizioni o condizioni all'aggregazione, incluse eventuali dismissioni di aree di <i>business</i> o filiali del Gruppo Montepaschi).</p> <p>Qualora un'eventuale operazione di aggregazione non dovesse perfezionarsi, ovvero dovesse richiedere un perfezionamento complesso ovvero dovesse realizzarsi in modo diverso da come inizialmente prospettato dall'Emittente, la Banca potrebbe non essere in grado di cogliere, in tutto o in parte, gli effetti positivi sopra elencati e ipotizzati, con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca e/o del Gruppo.</p> <p>Inoltre, qualora l'Emittente dovesse intraprendere un processo di integrazione con un altro gruppo bancario, tale operazione esporrebbe l'Emittente ai rischi e alle complessità tipici dei processi di integrazione tra gruppi creditizi.</p> <p>● Rischio di credito</p> <p>Per rischio di credito si intende il rischio che un debitore del Gruppo Montepaschi (ivi comprese le controparti di operazioni finanziarie aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati Over the Counter - in tal caso si parla più specificamente di rischio di controparte) non adempia alle proprie obbligazioni o che il merito creditizio di tale debitore subisca un deterioramento.</p> <p><u>Rischio di controparte</u></p> <p>Con riferimento all'operatività in derivati del Gruppo, il <i>fair value</i> positivo dei derivati di negoziazione, definita come da Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005, al 31 dicembre 2014 ammontava a Euro 7.093,0 milioni, in diminuzione del 17% rispetto a Euro 8.547,3 milioni al 31 dicembre 2013. Alla stessa data, il <i>fair value</i> negativo dei derivati di negoziazione ammontava complessivamente a Euro 4.962,3 in diminuzione del 22% rispetto a Euro 6.361,7 milioni al 31 dicembre 2013</p> <p><u>Rischio di concentrazione</u></p> <p>Strettamente connesso al rischio di credito è il rischio di concentrazione che deriva da esposizioni verso controparti, gruppi di controparti connesse o dal medesimo settore economico o che esercitano la stessa attività o appartengono alla medesima area geografica.</p>
--	--



		<p>Per quanto riguarda le principali esposizioni creditorie del Gruppo nei confronti della clientela, l'analisi delle prime 100 posizioni e dei relativi importi al 31 dicembre 2014 evidenzia un'esposizione creditoria complessiva nei confronti dei primi 10 clienti pari a Euro 2,9 miliardi.</p> <p>Si fa presente che per effetto della perdita di esercizio registrata nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, il Gruppo ha evidenziato una riduzione del patrimonio rilevante anche ai fini regolamentari, a livello sia consolidato che individuale (della Capogruppo e di alcune società controllate). Tale riduzione patrimoniale ha determinato, con riferimento ad alcune posizioni, il superamento dei limiti sui Grandi Rischi, pari al 25% del patrimonio di vigilanza. Al riguardo sono state già assunte le iniziative (tra le quali la ricapitalizzazione delle società controllate), idonee a ricondurre al più presto il valore delle esposizioni interessate entro i limiti previsti.</p> <p>A livello consolidato si registra una sola posizione oltre il limite regolamentare del patrimonio di vigilanza che riguarda Nomura Tale superamento è stato determinato sia dalla riduzione del patrimonio di vigilanza individuale e consolidato al 31 dicembre 2014 per effetto della perdita di periodo, sia dall'incremento del valore dell'esposizione dovuto all'andamento nel periodo stesso dei parametri di mercato sottostanti (tassi, credit spread, ecc.). Alla chiusura dell'esercizio 2014, il valore dell'esposizione nei confronti di Nomura, in relazione al patrimonio di vigilanza, si è attestato al 34,68% a livello consolidato e al 35,55% a livello individuale.</p> <p>Si fa presente che la Banca Centrale Europea ha chiesto all'Emittente di rientrare entro i limiti regolamentari entro il 26 luglio 2015. Il rientro nei suddetti limiti può infatti essere effettuato attraverso diverse modalità – tutte attualmente allo studio. Tra di esse vi è anche la possibilità di chiudere anticipatamente, in tutto o in parte, l'operazione cd. Alexandria; tale opzione non può tuttavia essere unilateralmente attuata dall'Emittente in quanto necessita del consenso della controparte. La stessa BCE, preso atto della complessità dei procedimenti civili e penali in essere con Nomura, ha subordinato la richiesta di riduzione dell'esposizione all'assenza di comprovati impedimenti di natura legale connessi ai procedimenti in essere.</p> <p>La Banca, avuto riguardo a quanto sopra, sta svolgendo ogni più ampia valutazione in merito alla chiusura anticipata dell'operazione, che sarà valutata alla luce delle alternative disponibili, degli eventuali impedimenti legali derivanti dai procedimenti in corso e delle prescrizioni ricevute da parte di BCE.</p> <p>● Rischi connessi all'esposizione del Gruppo al debito sovrano</p> <p>Al 31 dicembre 2014 l'esposizione per cassa del Gruppo nei confronti di governi o altri enti pubblici sia di Paesi europei (Area Euro e non) che di Paesi extraeuropei era pari a Euro 27.680,13 milioni (in diminuzione rispetto a Euro 29.054,83 milioni del 31 dicembre 2013), quasi interamente detenuta nei confronti dell'Italia (99,41% del totale) e prevalentemente registrata nella categoria contabile AFS. In particolare, al 31 dicembre 2014 il valore contabile delle esposizioni sovrane del Gruppo rappresentate da "titoli di debito" ammontava a Euro 24.428,03 milioni (in diminuzione rispetto a Euro 25.756,44 milioni al 31 dicembre 2013), pressoché integralmente concentrate sull'Italia (per Euro 24.265,67 milioni, pari al 99,34% del totale) e con posizioni residuali verso gli altri Paesi (tra cui lo 0,4% verso la Spagna e lo 0,05% verso il Portogallo). Tali titoli di debito sono prevalentemente registrati nella categoria contabile AFS (90,47%).</p> <p>Al 31 dicembre 2014 il Gruppo non presenta esposizioni significative nei confronti della Grecia e dell'Irlanda, in linea rispetto a quanto rilevato al 31 dicembre 2013. Il Gruppo attualmente non presenta alcuna esposizione verso Cipro e Slovenia. Al 31 dicembre 2014 l'esposizione per cassa del Gruppo nei confronti di governi o altri enti pubblici sia di Paesi europei (Area Euro e non) che di Paesi extraeuropei è pari al 15,09% del totale attivo.</p> <p>● Rischio relativo al deterioramento della qualità del credito</p> <p>Il Gruppo Montepaschi è esposto al rischio di credito, ossia al rischio che un debitore del Gruppo medesimo non adempia alle proprie obbligazioni o che il relativo merito creditizio subisca un deterioramento. La valutazione delle possibili perdite in cui il Gruppo Montepaschi potrebbe incorrere relativamente alle singole esposizioni creditizie e al</p>
--	--	--

complessivo portafoglio degli impieghi (crediti vs clientela) dipende da molteplici fattori, tra cui l'andamento delle condizioni economiche generali o relative a specifici settori produttivi, la variazione del *rating* delle singole controparti, il peggioramento della posizione competitiva delle controparti, l'eventuale cattiva gestione delle imprese o delle controparti affidate, il livello di indebitamento delle famiglie ed altri fattori esterni anche di natura legislativa e regolamentare. Il perdurare della situazione di crisi dei mercati del credito, il deterioramento delle condizioni dei mercati dei capitali, il rallentamento dell'economia globale nonché eventuali misure adottate dalle autorità dei singoli Paesi hanno ridotto e potrebbero ulteriormente ridurre il reddito disponibile delle famiglie e la redditività delle imprese e/o avere un ulteriore impatto negativo sulla capacità della clientela del Gruppo di onorare gli impegni assunti e determinare, di conseguenza, un significativo peggioramento della qualità del credito del Gruppo. Inoltre, lo sviluppo dello scenario macroeconomico e/o l'andamento di specifici settori (con particolare riferimento alle famiglie e alle piccole e medie imprese, che costituiscono la principale clientela del Gruppo) hanno ridotto e potrebbero ulteriormente comportare una riduzione, anche significativa, del valore delle garanzie ricevute dalla clientela e/o l'impossibilità, da parte della clientela, di integrare le garanzie prestate a seguito della loro diminuzione di valore, incidendo negativamente sui risultati stimati dalla Banca a causa del deterioramento della qualità del credito, con un conseguente possibile significativo aumento di crediti *non-performing* legato alla minore capacità della clientela di onorare gli impegni assunti, con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca e/o del Gruppo. Nonostante il Gruppo presidi il rischio di credito mediante specifiche politiche e procedure volte a identificare, monitorare e gestire il medesimo ed effettui periodicamente una nuova stima dei parametri di rischio e degli accantonamenti per fronteggiare eventuali perdite anche sulla base delle informazioni storiche a disposizione, il verificarsi delle circostanze in precedenza indicate nonché di eventi inattesi e/o imprevedibili potrebbe comportare un incremento dei crediti deteriorati e degli accantonamenti ad essi relativi nonché eventuali modifiche nelle stime del rischio di credito, con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca e/o del Gruppo. Per un confronto degli indicatori di rischiosità creditizia dell'Emittente con i dati di sistema, si fa rinvio al precedente punto B.12.

● **Rischio di liquidità dell'Emittente**

Per rischio di liquidità si intende l'incapacità della Banca di far fronte, tempestivamente e in modo economico, agli obblighi di pagamento nei tempi contrattualmente previsti. Ciò avviene quando cause endogene (crisi specifica) o esogene (condizioni macroeconomiche) pongono la Banca di fronte ad un'improvvisa riduzione della liquidità disponibile o ad improvvisa necessità di incrementare il *funding*.

Il rischio di liquidità si manifesta sotto forma di:

- *Market liquidity risk*: connesso all'eventualità che la banca non sia in grado di smobilizzare un'attività finanziaria senza incorrere in perdite in conto capitale o in tempi di realizzo tendenzialmente più ampi a causa della scarsa liquidità o di inefficienze del mercato di riferimento.
- *Funding liquidity risk*: rappresenta la possibilità che la banca non sia in grado di far fronte a deflussi di cassa attesi ed inattesi, secondo criteri di economicità e senza pregiudicare l'operatività quotidiana o la situazione finanziaria della banca stessa.

● **Rischi connessi con la crisi economico-finanziaria generale**

La capacità reddituale e la stabilità dell'Emittente e del Gruppo Montepaschi sono influenzati dalla situazione economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari ed, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell'economia italiana, inclusa la sua affidabilità creditizia. Al riguardo, assumono rilevanza significativa l'andamento di fattori quali, le aspettative e la fiducia degli investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di cambio, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la sostenibilità del debito

	<p>sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, i livelli di disoccupazione, l'inflazione e i prezzi delle abitazioni.</p> <p>● Rischio di mercato Si definisce rischio di mercato il rischio di perdite di valore degli strumenti finanziari detenuti dall'Emittente per effetto dei movimenti delle variabili di mercato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tassi di interesse, prezzi dei titoli, tassi di cambio) che potrebbero generare un deterioramento della solidità patrimoniale dell'Emittente.</p> <p>● Rischio operativo Per rischio operativo si intende il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. L'Emittente, al pari di altre Banche, è esposto a varie tipologie di evento di rischio operativo, tra le quali si annoverano il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti, i rischi connessi ad errori, omissioni, ritardi e all'interruzione e/o malfunzionamento dei servizi offerti (compresi quelli di natura informatica).</p> <p>● Rischi connessi alla presenza di derivati OTC nel portafoglio dell'Emittente Il Gruppo Montepaschi negozia contratti derivati su diverse tipologie di sottostanti, quali titoli di debito e tassi di interesse, titoli di capitale e indici azionari, valute e oro e altri sottostanti sia con clientela ordinaria sia con controparti istituzionali. L'operatività in derivati OTC prevede da parte del Gruppo, in primo luogo, l'assunzione dei rischi di mercato, intesi come perdita potenziale che si può registrare sulle posizioni detenute a seguito di variazioni sfavorevoli nei parametri di mercato. I principali fattori di rischio a cui tale operatività è soggetta sono: tassi di interesse, tassi di cambio, indici, merci e le relative volatilità e correlazioni. Contestualmente, tale operatività espone il Gruppo anche al rischio di controparte, inteso come il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della transazione. Ciò potrebbe determinare delle perdite potenziali se lo strumento finanziario al momento dell'insolvenza della controparte presenta un valore positivo per il Gruppo che quindi, vanta un diritto di credito nei confronti della controparte.</p> <p>● Rischi connessi alle operazioni di <i>term structured repo</i> e operazione di aumento di capitale FRESH 2008 La Banca ha posto in essere in passati esercizi operazioni di investimento effettuate in BTP a lunga durata, finanziate attraverso pronti contro termine (<i>term structured repo</i>) e delle transazioni di copertura del rischio di tasso mediante <i>interest rate swap</i>. In particolare, le due operazioni che rientrano in tale categoria sono l'operazione denominata "Alexandria" e l'operazione denominata "Santorini", con riferimento alla quale nel dicembre 2013 è stato sottoscritto un accordo transattivo attraverso il quale si è proceduto alla chiusura dell'operazione. Nelle operazioni di <i>term structured repo</i>, il rischio più significativo a cui è esposta la Banca è il rischio di credito della Repubblica Italiana. Avendo concluso per entrambe le operazioni un <i>asset swap</i> di copertura dal rischio tasso, infatti, la sensibilità ai tassi di interesse della posizione è residua rispetto alla sensibilità al merito creditizio della Repubblica Italiana. La variazione del <i>credit spread</i> Italia determina pertanto una variazione della Riserva AFS, che viene rappresentata nel Prospetto della redditività complessiva. La Banca è anche esposta al rischio controparte, ma tale rischio è mitigato dalla collateralizzazione giornaliera delle operazioni. Il rischio finanziario legato al <i>credit spread</i> Italia si riflette in un analogo rischio sul lato della liquidità: proprio per il meccanismo di collateralizzazione giornaliera, in caso di peggioramento del valore delle transazioni per la Banca, questa è chiamata ad integrare le eventuali garanzie fornite, portando quindi ad eventuali integrazioni dei margini di cassa. L'Emittente non ha ritenuto di qualificare dette operazioni alla stregua di <i>credit default swap</i> in considerazione delle modalità operative con cui sono state poste</p>
--	---

in essere e delle finalità economiche perseguite tramite le stesse. Gli impatti che dette operazioni avrebbero prodotto in termini patrimoniali ed economici ove qualificate come *credit default swap* sono descritti negli schemi pro forma riprodotti in allegato al bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

● **Rischi connessi alla crisi dei mercati finanziari**

Nel 2014 la dinamica dell'economia globale e del commercio internazionale è stata inferiore alle attese. Al consolidamento della crescita negli Stati Uniti si è contrapposto un ridimensionamento dell'attività economica in Giappone e nei paesi emergenti. Anche nell'Area Euro si sono deteriorate le prospettive di crescita e ha perso slancio la ripresa con l'attività economica che anche in Germania si è contratta (nel secondo trimestre dell'anno su base congiunturale) prima di tornare ad avanzare.

Con particolare riferimento all'Italia, l'andamento economico del Paese è stato significativamente condizionato dalla crisi internazionale ed è stato caratterizzato dalla stagnazione dell'economia nazionale, da diverse riduzioni del *rating* italiano e da un incremento dello *spread* tra BTP e *Bund*.

Qualora dovessero manifestarsi nuovi fenomeni di instabilità politica in Italia, o non essere implementate le misure di consolidamento fiscale e di rilancio dell'economia, le incertezze connesse alla crisi economica e finanziaria potrebbero acuirsi e tutto ciò potrebbe incidere negativamente sulla fiducia dei mercati internazionali nei confronti dell'Italia, con ulteriori riflessi sulla valutazione del debito sovrano della stessa e sulle prospettive di ripresa economica e con potenziali riflessi negativi anche per l'Emittente.

● **Rischi connessi alle cartolarizzazioni**

Negli anni tra il 2000 e il 2011 il Gruppo Montepaschi ha realizzato varie operazioni di cartolarizzazione con lo scopo di fare *funding*, liberare capitale di vigilanza e ottimizzare la *Counterbalancing Capacity* del Gruppo.

Nel corso dell'esercizio 2012 il Gruppo non ha effettuato nuove cartolarizzazioni, mentre nel corso dell'esercizio 2013 è stata perfezionata una cartolarizzazione di un portafoglio di prestiti finalizzati, personali e auto *loans*, originati dalla controllata Consum.it, ceduti al Veicolo "Siena Consumer Srl" e i cui titoli di classe A sono stati collocati in forma di *private placement* presso investitori istituzionali. Il debito residuo del portafoglio ceduto al 31 dicembre 2014 ammonta a circa Euro 947 milioni (circa 1,5 miliardi di Euro al 31 dicembre 2013).

Nel corso dell'esercizio 2014 il Gruppo non ha effettuato nuove cartolarizzazioni.

● **Rischi derivanti da procedimenti amministrativi e giudiziari**

Il Gruppo MPS, nel corso del normale svolgimento della propria attività ordinaria, è coinvolto in diversi procedimenti giudiziari riguardanti, tra l'altro: azioni revocatorie, anatocismo, collocamento di titoli obbligazionari emessi da Paesi e società poi in *default*, collocamento di altri strumenti e prodotti finanziari.

Sussistono inoltre diversi procedimenti giudiziari pendenti nei confronti dell'Emittente che trovano origine in un contesto straordinario ed eccezionale legato anche alle indagini avviate in sede penale dalla magistratura e alle vicende giudiziarie che hanno interessato l'Emittente nell'anno 2012 e che si riferiscono principalmente alle operazioni finanziarie di reperimento delle risorse necessarie all'acquisizione di Banca Antonveneta e a varie operazioni finanziarie effettuate dalla Banca. A tali eventi possono essere altresì ricondotti alcuni procedimenti sanzionatori avviati dalle Autorità di Vigilanza nei confronti del precedente *management* (che vedono la Banca solidalmente responsabile senza alcuna certezza che la stessa possa essere in grado di recuperare quanto corrisposto in virtù di tale obbligo ad esito dell'esperimento delle azioni di regresso nei confronti delle persone sanzionate) e alcune azioni legali promosse nei confronti della Banca da parte di associazioni di consumatori e investitori individuali che hanno sottoscritto strumenti finanziari nel contesto delle emissioni azionarie effettuate dalla Banca. Nel corso del normale svolgimento della propria attività, il Gruppo è, inoltre,

	<p>soggetto ad accertamenti ispettivi promossi dalle Autorità di Vigilanza che potrebbero comportare la richiesta di interventi di carattere organizzativo e di rafforzamento dei presidi volti a colmare le eventuali carenze che dovessero essere rilevate. L'entità di tali carenze, inoltre, potrebbe determinare l'avvio di procedimenti sanzionatori a carico di esponenti aziendali e dipendenti.</p> <p>Sulla base di una valutazione interna del potenziale rischio derivante da controversie legali, azioni risarcitorie e revocatorie sono stati effettuati congrui accantonamenti al fondo per rischi ed oneri.</p> <p>• Rischi connessi alla comparabilità dei dati relativi a esercizi e periodi intermedi passati nonché alle rettifiche da apportare a partire dalla predisposizione dei bilanci 2013</p> <p>L'Emittente, dopo approfondite analisi, ha accertato la presenza di errori nella rappresentazione contabile nei propri bilanci delle operazioni strutturate denominate "Alexandria", "Santorini" e "Nota Italia" e di una parte dei costi del personale. Gli errori identificati sono stati ritenuti rilevanti e determinabili. Pertanto, come richiesto dal principio contabile internazionale IAS 8, tali errori, individuati nel 2012 e relativi a esercizi precedenti, sono stati corretti nel Bilancio 2012, che rappresenta il primo bilancio pubblicato dopo la loro individuazione.</p> <p>• Rischi connessi all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario e delle ulteriori normative cui l'Emittente ed il Gruppo sono soggetti</p> <p>L'Emittente è soggetto a un'articolata regolamentazione e, in particolare, alla normativa primaria e secondaria applicabile alle società con strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, alla normativa in materia di servizi bancari e finanziari, nonché alla disciplina regolamentare dei Paesi, anche diversi dall'Italia, in cui opera. Il Gruppo Montepaschi è sottoposto alla vigilanza da parte della Banca d'Italia, della CONSOB e, per quanto attiene ad alcuni aspetti dell'attività di <i>bancassurance</i>, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS). A decorrere dal 3 novembre 2013, è altresì soggetto alla vigilanza della BCE a cui è demandato, ai sensi della disciplina istitutiva del Meccanismo Unico di Vigilanza, il compito, <i>inter alia</i>, di assicurare l'omogenea applicazione delle disposizioni normative dell'Area Euro.</p> <p>In particolare, l'Emittente e le società bancarie del Gruppo sono tenute a rispettare i requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti dalla normativa bancaria applicabile. Qualunque variazione alle modalità di applicazione di dette normative, ovvero all'attuazione della normativa sui requisiti patrimoniali, potrebbe influenzare le attività, la posizione finanziaria, il <i>cash flow</i> e i risultati operativi della Banca e/o del Gruppo. Nel contesto di una più ampia proposta di fissazione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie, si segnala la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (2014/59/UE) pubblicata il 12 giugno 2014 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Direttiva <i>Bank Recovery and Resolution Directive</i> o "BRRD" o "Direttiva"). Tra gli aspetti innovativi della Direttiva si evidenzia l'introduzione di strumenti e poteri che le autorità nazionali (le "Autorità") preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca, e ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti. A tal fine la Direttiva richiama il principio secondo cui i creditori che abbiano subito la conversione in capitale o la riduzione dei loro crediti non potranno aver diritto ad una somma inferiore a quella che avrebbero recuperato se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, conformemente al principio secondo cui nessun creditore possa essere svantaggiato.</p> <p>In particolare, la Direttiva prevede il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. <i>bail-out</i>) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di</p>
--	--

		<p>debito non subordinato e non garantito, ed infine, ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita (c.d. <i>bail-in</i>). Pertanto, con l'applicazione dello strumento del "<i>bail-in</i>", i sottoscrittori potranno subire la svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. La Direttiva prevede che la sua applicazione decorra dal 1° gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "<i>bail-in</i>" per le quali è stata prevista la possibilità per lo Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1° gennaio 2016, anche se le relative disposizioni potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, anche se emessi prima dei suddetti termini. Si segnala, inoltre, che è tuttora in corso il processo di recepimento a livello nazionale della Direttiva.</p>
<p>D.3</p>	<p>Principali rischi specifici associati alle obbligazioni</p>	<p>Fattori di Rischio generali relativi alle Obbligazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rischio di credito per il sottoscrittore Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni, l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento. Il rischio di credito per il sottoscrittore può essere misurato anche alla luce del <i>rating</i> assegnato all'Emittente dalle agenzie di <i>rating</i>. Cfr anche elemento B17. • Rischio di variazioni del merito di credito dell'Emittente Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente ovvero in caso di variazioni del merito creditizio dello stesso, anche espresso da (o dall'aspettativa di) un peggioramento del giudizio di <i>rating</i> o dell'<i>outlook</i>⁴ relativo all'Emittente, o da elementi di mercato (ad esempio incremento degli <i>spreads</i> sui CDS). Cfr anche elemento B17. • Rischio connesso al giudizio di tipo speculativo assegnato all'Emittente Alla data del presente Prospetto di Base Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è, tra l'altro, dotata di un giudizio di <i>rating</i> rilasciato dall' Agenzia internazionale Moody's. -Il 22 aprile 2015, in seguito alla pubblicazione dei nuovi <i>rating criteria</i> e alla revisione al ribasso del supporto sistemico fornito alle banche dei Paesi sottoposti al meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, Moody's ha abbassato il <i>rating</i> a lungo termine a "B3" da "B1", con <i>outlook</i> negativo. Il <i>rating</i> individuale (Baseline Credit Assessment – BCA) è stato invece confermato a "caa2", in ragione dell'approvazione dell'Aumento di Capitale da parte dell'assemblea straordinaria dei soci. Il giudizio di <i>rating</i> 'B3' indica, secondo quanto previsto dalla scala di <i>rating</i> di Moody's, titoli speculativi, ovvero con elevato rischio di credito. • [Rischio correlato all'assenza di rating delle Obbligazioni] L'Emittente non ha richiesto l'attribuzione di alcun livello di <i>rating</i> alle Obbligazioni. L'assenza di <i>rating</i> degli strumenti finanziari costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità degli stessi. Va tuttavia tenuto in debito conto che l'assenza di <i>rating</i> delle Obbligazioni non è di per sé indicativa della solvibilità dell'Emittente e, conseguentemente, di rischiosità degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta medesima]. • Rischio connesso all'utilizzo del bail-in e degli strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi Il 12 giugno 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi (c.d. Banking Resolution and

⁴ L'*outlook* (o prospettiva) è un parametro che indica la tendenza attesa nel prossimo futuro circa il *rating* dell'Emittente.

	<p>Recovery Directive, “DBRR” o “Direttiva”). La Direttiva prevede che la sua applicazione decorra dal 1° gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “bail-in” per le quali è stata prevista la possibilità per lo Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1° gennaio 2016 anche se le relative disposizioni potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione ancorché emessi prima dei suddetti termini. Si segnala, inoltre, che è tuttora in corso il processo di recepimento a livello nazionale della Direttiva. Come detto, tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle autorità nazionali ai fini delle risoluzioni delle crisi bancarie è previsto il summenzionato strumento del “bail-in” ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l’applicazione del “bail-in”, gli obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente. Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche so-spendendo il pagamento per un periodo transitorio. Lo strumento sopra descritto del “bail-in” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) vendita dell’attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti; (ii) cessione ad un ente-ponte delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione; (iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo. <p>Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, la sostituzione dell’originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico senza necessità di un previo consenso di quest’ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell’originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore. Inoltre, ove ricorrano i presupposti, le Autorità potranno richiedere l’utilizzo del Fondo di risoluzione unico di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, finanziato mediante contributi versati dalle banche a livello nazionale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Rischio di cambio e di perdite in conto capitale] Nel caso in cui le Obbligazioni siano denominate in valute diverse dall’Euro, si rappresenta il rischio che il controvalore in Euro degli interessi e del capitale possa subire una variazione sfavorevole per il sottoscrittore in caso di deprezzamento della valuta di denominazione rispetto all’Euro] • Rischio connesso all’assenza di garanzie relative alle Obbligazioni L’Emittente risponde del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi unicamente nei limiti del proprio patrimonio, in quanto le Obbligazioni non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di tutela dei depositi né dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari. • Rischi relativi alla vendita prima della scadenza Nel caso in cui l’investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo sarà influenzato da diversi elementi tra cui: <ul style="list-style-type: none"> - variazione dei tassi di interesse di mercato; - caratteristiche del mercato in cui le Obbligazioni verranno negoziate (Rischio di Liquidità); - [commissioni/costi connessi all’investimento (Rischio connesso alla presenza di commissioni/costi);] - variazioni del merito di credito dell’Emittente; e - [variazione del rapporto di cambio nel caso in cui le Obbligazioni siano denominate in valuta diversa dall’Euro (Rischio di Cambio).]
--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <p>● Rischio di tasso di mercato</p> <p>E' il rischio rappresentato da eventuali variazioni dei livelli dei tassi di mercato a cui l'investitore è esposto in caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza. Dette variazioni possono anche ridurre il valore di mercato dei titoli. In particolare, con riferimento al rimborso del capitale [e ai flussi delle Cedole Fisse], un aumento dei tassi di mercato determinerà, a parità di altre condizioni, una diminuzione del valore del titolo, mentre nel caso contrario il valore del titolo subirà un apprezzamento. [Con riferimento invece ai flussi, delle Cedole Variabili, l'investitore deve avere presente che, sebbene un titolo a tasso variabile adegui periodicamente i flussi cedolari ai nuovi livelli di tassi, dopo la fissazione della cedola, il titolo può subire variazioni di valore in maniera inversa alle variazioni ai tassi di interesse di mercato, almeno fino alla successiva data di reindicizzazione]. Il rimborso integrale del capitale permette comunque all'investitore di poter rientrare in possesso del capitale investito alla Data di Scadenza del Prestito e ciò indipendentemente dall'andamento dei tassi di mercato.</p> <p>● Rischio di liquidità</p> <p>E' il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per l'investitore di vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione del titolo. La possibilità per gli investitori di rivendere le Obbligazioni prima della scadenza dipenderà dall'esistenza di una controparte disposta ad acquistare le Obbligazioni e quindi anche dall'assunzione dell'onere di controparte da parte dell'Emittente. Qualora l'Emittente non richiedesse la negoziazione o non negoziasse le Obbligazioni secondo alcuna delle modalità previste (trattazione delle Obbligazioni su sistema multilaterale di negoziazione, negoziazione mediante internalizzatori sistematici, negoziazione in contropartita diretta con gli investitori, ovvero per il tramite degli intermediari che agiscono quali Soggetti Incaricati del Collocamento o di intermediari terzi) e non vi siano soggetti disposti ad acquistare i titoli, potrebbe risultare difficile o anche impossibile per l'investitore liquidare il proprio investimento prima della Data di Scadenza.</p> <p>● Rischi connessi con specifiche modalità di negoziazione</p> <p>[Qualora le Obbligazioni siano negoziate sul SIS DDT, a <i>spread</i> di emissione, l'influenza di una possibile variazione del merito creditizio sul valore e dunque sul prezzo delle Obbligazioni sarà sterilizzata]. [Nel caso in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di richiedere l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su sistemi esterni al Gruppo Montepaschi e stipuli con i collocatori cc.dd. "accordi per il sostegno della liquidità" o impegno al riacquisto a condizioni predeterminate, l'Emittente provvederà a fornire un'adeguata informativa in relazione a tali accordi alle condizioni, ai limiti ed alle modalità di esecuzione degli stessi, indicando altresì le informazioni che verranno successivamente fornite agli investitori e le relative modalità.</p> <p>Di seguito i principali fattori di rischio connessi alle attività di sostegno della liquidità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Rischio connesso alla possibilità che il prezzo delle obbligazioni sul mercato secondario venga influenzato in maniera prevalente dall'attività di soggetti operanti sul secondario</i> - <i>Rischio connesso ai limiti quantitativi relativi agli acquisti di soggetti operanti sul mercato secondario</i> - <i>Rischio connesso alla possibilità che l'attività di riacquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario venga definitivamente interrotta o sospesa.</i> <p>● [Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni</p> <p>In caso di rivendita delle Obbligazioni prima della scadenza, la presenza di costi/commissioni potrebbe comportare un prezzo sul mercato secondario inferiore al prezzo di offerta.]</p> <p>● Scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato</p>
--	--	---

		<p>Si segnala che il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni potrebbe anche risultare inferiore rispetto al rendimento effettivo su base annua di un titolo di stato di durata residua simile.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Rischio connesso alla presenza di una percentuale di devoluzione dell'ammontare collocato] Qualora l'Emittente prevedesse di devolvere parte dell'ammontare ricavato (espresso come importo fisso o come percentuale dell'importo nominale collocato) ad un Ente Beneficiario a titolo di liberalità, il Prestito potrebbe essere caratterizzato da un tasso cedolare inferiore rispetto ad un Prestito che non preveda detta devoluzione.] • [Rischio connesso alla possibilità di destinare parte del ricavato del Prestito a finanziamenti a favore di soggetti residenti o domiciliati in province e/o comuni italiani preventivamente individuati] Il rendimento delle Obbligazioni potrebbe presentare valori inferiori a quelli normalmente adottati sul mercato per obbligazioni aventi le medesime caratteristiche in termini di tipologia di tasso e di durata, consentendo di trasferire il maggior costo sostenuto dall'investitore in termini di minor rendimento associato alle Obbligazioni a favore del prenditore del finanziamento erogato dall'Emittente.] • Potenziali conflitti di interesse I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere rispetto all'operazione un interesse potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore nel caso: <ul style="list-style-type: none"> - [di coincidenza dell'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento e/o con il Responsabile del Collocamento, ovvero il rischio che l'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori poiché le Obbligazioni collocate sono di propria emissione;] - [il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento appartengono al medesimo Gruppo Bancario ed essendo soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente, percepiscono delle commissioni e/o costi di strutturazione a fronte dell'attività svolta;] - [qualora l'Emittente finanzia i collocatori con i fondi raccolti, trasferendo ad essi il costo della raccolta ed attribuendo loro una commissione figurativa la cui misura non è ribaltata sull'investitore e non influenza la determinazione del prezzo dell'emissione;] - [di appartenenza dell'Emittente e della controparte di copertura del tasso di interessi al medesimo gruppo bancario;] - [di appartenenza dell'Emittente e del gestore del Sistema di Internalizzazione Sistemica al medesimo gruppo bancario ovvero di coincidenza dei medesimi;] - [di coincidenza dell'Emittente con il Soggetto che svolge l'attività di <i>market making</i> e/o <i>specialist</i> e/o <i>liquidity providing</i> e/o di negoziazione in conto proprio o appartenenza del medesimo al gruppo bancario dell'Emittente;] - [di coincidenza dell'Emittente con il Soggetto che svolge l'attività di Agente per il Calcolo, ove presente, o appartenenza del medesimo al gruppo bancario dell'Emittente;] - [di devoluzione di parte dell'ammontare collocato delle Obbligazioni a favore di un Ente Beneficiario, eventuali rapporti - da intendersi ad esempio quelli di tipo commerciale o rivenienti dalla coincidenza di soggetti rilevanti - tra l'Emittente e l'Ente Beneficiario potrebbero determinare una situazione di conflitto d'interessi nei confronti degli investitori, fermo restando che all'atto della devoluzione l'Ente Beneficiario non potrà essere soggetto controllato, collegato o partecipato direttamente o indirettamente dall'Emittente;] - [di concessione di tutto o parte dell'ammontare ricavato dalle Obbligazioni a titolo di finanziamenti a favore di soggetti preventivamente individuati, un eventuale collegamento - da intendersi quale, a titolo esemplificativo, coincidenza di soggetti rilevanti, rapporti commerciali, ecc. - tra l'Emittente e l'impresa beneficiaria del
--	--	---

		<p>finanziamento, potrebbe determinare una situazione di conflitto d'interessi nei confronti degli investitori.]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rischio di chiusura anticipata dell'offerta e/o di riduzione dell'ammontare totale del prestito Nel corso del Periodo di Offerta delle Obbligazioni, [L'Emittente] [e], (<i>ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi</i>), [il Responsabile del Collocamento] si potrà riservare, [previo accordo con l'Emittente], la possibilità (oltre che di aumentare) di ridurre l'Ammontare Totale del Prestito, e di disporre la chiusura anticipata della singola offerta. • Rischio relativo alla revoca ovvero al ritiro dell'offerta [L'Emittente] [e],(<i>ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi</i>), [il Responsabile del Collocamento] previo accordo con l'Emittente, avrà il diritto di revocare e non dare inizio all'offerta ovvero di ritirare la medesima nel qual caso le adesioni eventualmente ricevute saranno considerate nulle. • Rischio connesso alla variazione del regime fiscale Il rendimento delle Obbligazioni sarà calcolato sulla base del regime fiscale vigente alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito. Pertanto tale regime potrebbe subire modifiche nel corso del tempo. <p>Fattori di Rischio specifici correlati alle caratteristiche delle Obbligazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Rischio connesso alla possibilità di rimborso tramite ammortamento periodico] Il rimborso del Valore Nominale delle Obbligazioni è effettuato mediante un ammortamento periodico del capitale anziché in un'unica soluzione alla Data di Scadenza. L'investitore deve considerare che in tali casi le Cedole sono calcolate su un capitale decrescente nel corso del tempo con la conseguenza che l'ammontare complessivo degli interessi pagati risulterà inferiore rispetto all'ipotesi in cui lo stesso titolo fosse rimborsato in un'unica soluzione alla Data di Scadenza]. • [Rischio di variazione del Parametro di Indicizzazione] Gli interessi di importo variabile dovuti dalle Obbligazioni a Tasso Variabile e a Tasso Misto sono correlati all'andamento del relativo Parametro di Indicizzazione. In particolare, ad un aumento del valore del Parametro di Indicizzazione corrisponderà un aumento del valore del tasso di interesse nominale delle Obbligazioni, così come, ad una diminuzione del valore del Parametro di Indicizzazione (che potrebbe registrare anche valori negativi) corrisponderà una diminuzione del valore del tasso di interesse nominale delle Obbligazioni che potrebbe ridursi sino ad un valore pari a zero. In questo caso, l'investitore non percepirebbe alcun interesse di importo variabile sull'investimento effettuato. [Nel caso sia previsto un tasso minimo (<i>Floor</i>) nelle Obbligazioni a Tasso Variabile verrà comunque corrisposto tale importo minimo della Cedola] [così come,] [nel caso sia previsto un tasso massimo (<i>Cap</i>), nelle Obbligazioni a Tasso Variabile verrà corrisposto un importo non superiore al massimo prefissato.]] • [Rischio di eventi di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione] Nell'ipotesi di non disponibilità del Parametro di Indicizzazione prescelto per l'indicizzazione delle Cedole sono previste particolari modalità di determinazione dello stesso, e quindi degli interessi applicabili alle Cedole, a cura dell'Agente per il Calcolo. Ciò potrebbe influire sul valore delle Cedole e, pertanto, potrebbe incidere negativamente sul valore delle Obbligazioni.] • [Rischio di spread negativo applicato al Parametro di Indicizzazione] Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi ad un tasso variabile legato all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, eventualmente diminuito di un margine (<i>spread</i>). Laddove il valore del Parametro di Indicizzazione debba essere diminuito del margine
--	--	---

		<p>(cd. “spread negativo”), le Obbligazioni saranno fruttifere di un interesse ad un tasso inferiore al valore assunto dal Parametro di Indicizzazione; tale differenza rispetto al valore del Parametro di Indicizzazione sarà tanto più ampia quanto maggiore sarà il margine.]</p> <ul style="list-style-type: none"> ● [Rischio correlato all’assenza di informazioni successive all’emissione delle Obbligazioni] L’Emittente non fornirà, successivamente all’emissione delle Obbligazioni, alcuna informazione relativamente, all’andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto o comunque al valore di mercato corrente delle Obbligazioni.] ● [Rischio di rimborso anticipato] L’Emittente ha il diritto di procedere al rimborso anticipato a condizioni prefissate]. E’ ipotizzabile che l’Emittente eserciterà la facoltà di rimborso anticipato in caso di discesa dei tassi di interesse di mercato; pertanto, la previsione di una clausola di rimborso anticipato ad opzione dell’Emittente, è normalmente penalizzante per l’investitore ed incide negativamente sul valore delle Obbligazioni.]
--	--	--

Sezione E – Offerta

<p>E.2b</p>	<p>Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi</p>	<p>Le Obbligazioni saranno emesse in via generale nell’ambito dell’ordinaria attività di raccolta dell’Emittente.</p> <p>[i) l’ammontare ricavato dalle emissioni obbligazionarie è destinato all’esercizio dell’attività creditizia./</p> <p>[ii) nel caso di Obbligazioni rientranti nella categoria dei cd “Social Bond” parte dell’ammontare ricavato (espresso come importo fisso o come percentuale dell’importo nominale collocato) è devoluta ad un Ente Beneficiario il quale, all’atto della devoluzione, non potrà essere soggetto controllato, collegato o partecipato direttamente o indirettamente dall’Emittente]/</p> <p>[iii) nel caso di Obbligazioni rientranti nella categoria “Bond Territoriali”, tutto o parte del ricavato del Prestito (espresso come importo fisso o come percentuale dell’importo nominale collocato) è destinato alla concessione di finanziamenti a soggetti residenti o domiciliati in province e/o comuni italiani preventivamente individuati]/</p> <p>[iv) I fondi raccolti mediante l’emissione delle Obbligazioni, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 convertito dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011, sono destinati a favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese con sede legale nelle regioni del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno. Nelle Condizioni Definitive la denominazione del prestito sarà integrata con la dicitura “Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale”.]</p>
<p>E.3</p>	<p>Termini e condizioni dell’offerta</p>	<p>Condizioni alle quali l’offerta è subordinata [L’offerta non è subordinata ad alcuna condizione]/[L’offerta è subordinata alla condizione che l’adesione avvenga esclusivamente:</p> <p>[con apporto di cd. “denaro fresco” da parte del potenziale investitore. Per “denaro fresco” si intende l’apporto di nuova liquidità da parte del sottoscrittore presso l’[Emittente]/[Soggetti Incaricati del Collocamento] a partire da [●] e rientranti nelle seguenti casistiche[●]]/</p> <p>[in seguito a “variazioni patrimoniali” da parte del potenziale investitore]. Per “variazioni patrimoniali” si intendono [●]/</p> <p>[tramite “conversione dell’amministrato]/ Per “conversione dell’amministrato” si intende [●]/</p> <p>[da parte di soggetti che siano residenti ovvero domiciliati nell’area geografica [provincia] [e] [comune)] / [●]]/</p> <p>[da parte di nuova clientela]. Per “nuova clientela” si intende quella clientela che non ha</p>

	<p>rapporti in essere con una o più società del Gruppo Montepaschi e che sia stata acquisita [alla]/[a decorrere da] [●] da parte [dell'Emittente] [e] [dei Soggetti Incaricati del Collocamento] nell'area geografica [provincia] [e] [comune] [●]/</p> <p>[da parte di clientela il cui rapporto è intrattenuto presso le seguenti dipendenze [dell'Emittente] [e] [dei Soggetti Incaricati del Collocamento] [●]/</p> <p>[presso le sedi e dipendenze [dell'Emittente]/[dei Soggetti Incaricati del Collocamento] la cui operatività abbia avuto inizio nei 6 mesi di calendario antecedenti l'inizio del Periodo di Offerta]/</p> <p>[da parte di quei soggetti che alla data [●] siano intestatari di [●] collocati e/o sottoscritti presso la rete dell'[Emittente]/[dei Soggetti Incaricati del Collocamento] per un ammontare pari a [●]/</p> <p>[da parte di soggetti che nel periodo [●] non abbiano effettuato dismissioni di titoli emessi o collocati da società appartenenti al Gruppo Montepaschi]/</p> <p>[da parte di persone fisiche non esercenti attività d'impresa, trattandosi di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale (TREM)].</p> <p>La sottoscrizione delle Obbligazioni potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il "Periodo di Offerta").</p> <p>Ammontare totale dell'offerta L'importo nominale massimo complessivo del Prestito Obbligazionario (l'Ammontare Totale) emesso a valere sul Programma è pari a [●]. Durante il Periodo di Offerta l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento, previo accordo con l'Emittente, potrà aumentare o ridurre l'Ammontare Totale del Prestito.</p> <p>Periodo di offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione Le Obbligazioni saranno offerte dal [●] al [●]/ [I Soggetti Incaricati del Collocamento che raccolgono le domande di adesione fuori sede provvederanno alla raccolta di tali adesioni esclusivamente dal [●]] al [●]/[I Soggetti Incaricati del Collocamento che raccolgono le domande di adesione tramite modalità <i>on line</i> provvederanno alla raccolta di tali adesioni esclusivamente dal [●] al [●]].</p> <p>[L'Emittente]/[il Responsabile del Collocamento, previo accordo con l'Emittente] potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, alla chiusura anticipata dell'offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste.</p>
	<p>[L'Emittente]/[il Responsabile del Collocamento, previo accordo con l'Emittente], potrà nel corso del Periodo di Offerta prorogare il Periodo stesso ovvero di non dare inizio all'offerta o di ritirarla.</p> <p>[Le domande di adesione saranno revocabili, a prescindere dalla modalità di adesione, entro il termine dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta in sede. Le adesioni saranno quindi revocabili fino alla data di chiusura dello stesso ovvero, in caso di chiusura anticipata, fino alla data di quest'ultima, fatte salve revoche relative alle domande di adesione raccolte fuori sede o <i>online</i>. Decorsi tali termini, le adesioni diventeranno irrevocabili.]/[Le domande di adesione saranno irrevocabili].</p> <p>Qualora, l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, ai sensi dell'articolo 95 <i>bis</i> comma 2 del TUF, coloro che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere le Obbligazioni prima della pubblicazione del supplemento sul sito internet dell'Emittente e tramite deposito presso la CONSOB, avranno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta o della consegna delle Obbligazioni. Tale termine può essere prorogato dall'Emittente.</p> <p>La pubblicazione del supplemento potrebbe avvenire anche in seguito alla chiusura dell'offerta.</p>

		<p>La data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile sarà comunque indicata nel supplemento.</p> <p>Si fa presente che la data di consegna delle Obbligazioni è coincidente con la Data di Regolamento, ovvero la data in cui le Obbligazioni sono accreditate sui conti degli investitori a fronte dell'avvenuto pagamento del corrispettivo per la sottoscrizione delle Obbligazioni medesime.</p> <p>Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione presso le sedi e le dipendenze dell'Emittente e/o del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento, la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito Obbligazionario.</p> <p>[L'Emittente, ovvero il Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente, potrà nominare nel corso del Periodo di Offerta ulteriori Soggetti Incaricati del Collocamento la cui identità sarà resa nota mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento]. La prenotazione delle Obbligazioni relative a ciascun Prestito sarà effettuata mediante consegna della apposita scheda di adesione, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente ovvero dal suo mandatario speciale, disponibile presso le sedi e le dipendenze dell'Emittente e/o del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento. Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta. Qualora il sottoscrittore non intrattenga un rapporto di clientela con l'Emittente e/o il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento, gli potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente o di un dossier titoli, ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Obbligazioni prenotate. In caso di mancata assegnazione delle Obbligazioni per qualsiasi ragione (ivi inclusa l'ipotesi di annullamento dell'offerta), la totalità degli importi versati in deposito temporaneo, ovvero l'eventuale differenza rispetto al controvalore delle Obbligazioni assegnate, sarà corrisposta al richiedente senza aggravio di alcun onere a suo carico.</p>
<p>E.4</p>	<p>Eventuali interessi significativi per l'emissione/offerta/ compresi interessi confliggenti</p>	<p>Si configura una situazione di conflitto di interessi [nel caso in cui l'Emittente assuma direttamente il ruolo di Responsabile del Collocamento e/o di Soggetto Incaricato del Collocamento o nel caso in cui il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento facciano parte del Gruppo Montepaschi.]</p> <p>Inoltre, si può configurare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - [di coincidenza dell'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento e/o con il Responsabile del Collocamento, ovvero il rischio che l'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori poiché le Obbligazioni collocate sono di propria emissione] - [in quanto il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento essendo soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente, percepiscono delle commissioni e/o costi di strutturazione a fronte dell'attività svolta;] - [qualora l'Emittente finanzia il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento con i fondi raccolti, trasferendo ad esso/i il costo della raccolta ed attribuendo al medesimo/i una commissione figurativa la cui misura non è ribaltata sull'investitore e non influenza la determinazione del prezzo dell'emissione;] - [nel caso in cui, in relazione ad alcuni Prestiti, l'Emittente si copra dal rischio di tasso di interesse stipulando contratti di copertura con controparti interne al Gruppo Montepaschi; l'eventuale comune appartenenza allo stesso gruppo bancario potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori;] - [qualora l'Emittente si avvalga della facoltà di richiedere l'ammissione alla negoziazione delle obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base presso il sistema di internalizzazione sistematica denominato "De@l Done Trading" (DDT), attualmente gestito e organizzato da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., quale negoziatore unico; tale situazione potrebbe determinare un conflitto di interessi in considerazione dell'appartenenza del negoziatore unico al medesimo gruppo bancario dell'Emittente ovvero in caso di coincidenza con l'Emittente stesso;]

		<ul style="list-style-type: none"> - [nell'eventualità in cui l'Emittente o una società controllata o collegata, anche in ambito di Gruppo, svolga, con riferimento alle Obbligazioni, il ruolo di soggetto operante sul mercato secondario (e.g. <i>market maker</i>, <i>specialist</i>, <i>liquidity provider</i> o negoziatore in conto proprio), lo stesso/le stesse potrebbe/ro trovarsi a riacquistare titoli di emissione propria o di società del Gruppo. In tal caso il prezzo di riacquisto delle Obbligazioni potrebbe essere negativamente influenzato per effetto del conflitto di interessi attribuibile allo svolgimento di tale/i ruolo/i sui titoli suddetti;] - [qualora l'Emittente o altra società appartenente al medesimo Gruppo bancario svolgano il ruolo di Agente per il Calcolo con riferimento alle Obbligazioni, ove previsto nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito, l'Emittente o la società appartenente al medesimo Gruppo bancario si troverebbero in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto il calcolo del tasso di interesse da corrispondere sarà effettuato dall'Emittente medesimo o da tale società del Gruppo;] - [qualora una parte del ricavato dalle Obbligazioni stesse venga devoluta a favore di un Ente Beneficiario, eventuali rapporti - da intendersi ad esempio quelli di tipo commerciale o rivenienti dalla coincidenza di soggetti rilevanti - tra l'Emittente e l'Ente Beneficiario potrebbero determinare una situazione di conflitto d'interessi nei confronti degli investitori, fermo restando che all'atto della devoluzione l'Ente Beneficiario non potrà essere soggetto controllato, collegato o partecipato direttamente o indirettamente dall'Emittente;] - [qualora tutta o parte dell'ammontare ricavato dalle Obbligazioni sia destinato alla concessione di finanziamenti a favore di soggetti preventivamente individuati, un eventuale collegamento - da intendersi quale, a titolo esemplificativo, coincidenza di soggetti rilevanti, rapporti commerciali, ecc. - tra l'Emittente e l'impresa beneficiaria del finanziamento, potrebbe determinare una situazione di conflitto d'interessi nei confronti degli investitori. Eventuali, ulteriori ipotesi di conflitto di interessi saranno indicate nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito.]
E.7	<p>Spese commissioni addebitate all'investitore</p> <p>e</p>	<p>[Il prezzo di emissione include [commissioni] [e] [costi] complessivamente pari a [●]% del valore nominale ovvero ad Euro [●] per ogni [●] Euro di valore nominale, così ripartite:</p> <p>[commissioni di collocamento pari a [●]% del valore nominale;]</p> <p>[commissioni di sottoscrizione pari a [●]% del valore nominale;]</p> <p>[commissioni/costi [specificare tipologia] pari a [●]% del valore nominale.]</p> <p>[Il prezzo di emissione non include costi/commissioni di collocamento [e/o] [di sottoscrizione].]</p> <p>[Sono a carico dell'investitore [indicare la tipologia dei costi, delle commissioni, spese, o imposte] in aggiunta al prezzo di emissione, pari a [●]% del valore nominale ovvero ad Euro [●] per ogni [●] euro di valore nominale.]</p> <p>[Non sono previsti costi, commissioni, spese o imposte in aggiunta al prezzo di emissione.]</p> <p>[Inoltre, potranno essere previste/i [costi]/[commissioni]/[spese] connesse [alla tenuta] [e/o] [all'apertura] di [un conto corrente] [e/o] di un deposito titoli [e/o] [al versamento in un deposito infruttifero].]</p>

SEZIONE IV - FATTORI DI RISCHIO**RISCHI CONNESSI ALL'EMITTENTE**

Con riferimento ai fattori di rischio relativi all'Emittente si rinvia al capitolo 3 (*Fattori di Rischio*) del Documento di Registrazione, incluso mediante riferimento alla Sezione V del presente Prospetto di Base. Il Documento di Registrazione, come modificato ed integrato dal Primo Supplemento, è a disposizione del pubblico per la consultazione, ed una copia cartacea dello stesso sarà consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta, presso la sede legale dell'Emittente. Il Documento di Registrazione è altresì consultabile sul sito internet dell'Emittente www.mps.it e/o (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), sul sito internet del Responsabile del Collocamento.

RISCHI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

I fattori di rischio relativi ai singoli strumenti finanziari sono contenuti nella Sezione VI - Nota Informativa - paragrafo 2 del presente Prospetto di Base.

SEZIONE V - DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

La presente Sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di Registrazione sull'Emittente depositato presso la CONSOB in data 12 gennaio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0001447/15 del 9 gennaio 2015, come modificato ed integrato da un primo supplemento (il "**Primo Supplemento al Documento di Registrazione**") depositato presso la CONSOB in data 11 maggio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0036427/15 dell'8 maggio 2015.

SEZIONE VI - NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

1. PERSONE RESPONSABILI

Si veda la Sezione I - Dichiarazione di responsabilità del presente Prospetto di Base.

2. FATTORI DI RISCHIO

AVVERTENZE GENERALI

Gli investitori sono invitati a leggere attentamente la presente sezione della Nota Informativa al fine di comprendere i fattori di rischio relativi all'investimento nelle Obbligazioni nonché il capitolo "Fattori di Rischio" del Documento di Registrazione, come eventualmente modificato ed integrato dai supplementi.

Prima di assumere qualsiasi scelta di investimento si invitano altresì gli investitori a leggere tutte le sezioni del Prospetto di Base e in particolare il paragrafo 4.1 ("Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione"), nonché le Condizioni Definitive e la Nota di Sintesi dell'Emissione per una descrizione delle caratteristiche delle Obbligazioni.

Si consideri inoltre che l'investimento in tutte le tipologie di Obbligazioni oggetto del presente programma comporta i rischi propri di un investimento obbligazionario a tasso fisso con riferimento al rimborso del capitale.

Le Obbligazioni sono strumenti finanziari che presentano profili di rischio/rendimento la cui valutazione richiede particolare competenza. In particolare il potenziale investitore dovrebbe considerare che l'investimento nelle Obbligazioni è soggetto ai rischi di seguito elencati.

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato ad essi attribuito in altre sezioni del presente Prospetto di Base, ovvero nel Documento di Registrazione.

FATTORI DI RISCHIO GENERALI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI

2.1 Rischio di credito per il sottoscrittore

Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni, l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento.

Il rischio di credito per il sottoscrittore può essere misurato anche alla luce del *rating* assegnato all'Emittente dalle agenzie di *rating*.

Pertanto, per un corretto apprezzamento del rischio di credito in relazione all'investimento si fa rinvio al successivo paragrafo 2.3 "Rischio connesso al giudizio di tipo speculativo assegnato all'Emittente" ed al paragrafo 7.5 del presente Prospetto di Base ove sono illustrati i *rating* assegnati all'Emittente alla data del presente Prospetto di Base, nonché al Documento di Registrazione dell'Emittente ed in particolare al Capitolo "Fattori di Rischio" dello stesso.

2.2 Rischio di eventuali variazioni del merito di credito⁵ dell'Emittente

Le Obbligazioni potrebbero deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente ovvero in caso di variazioni del merito creditizio dello stesso, anche espresso da (o dall'aspettativa di) un

⁵ Il merito di credito o *rating* è un indicatore sintetico del grado di solvibilità del soggetto che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità e i tempi previsti.

peggioramento del giudizio di *rating* o dell'*outlook*⁶ relativo all'Emittente, o da elementi di mercato (incremento degli *spreads* sui CDS).

Il giudizio di *rating* attribuito da società specializzate riconosciute a livello internazionale costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di onorare i propri impegni finanziari ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni. Per informazioni sul giudizio di *rating* attribuito all'Emittente si rinvia al paragrafo 7.5 della presente Sezione del Prospetto di Base. I giudizi di *rating* eventualmente attribuiti all'Emittente possano essere modificati o ritirati dalle Agenzie di *Rating* nel corso del tempo in conseguenza del variare della capacità dell'Emittente di onorare i propri impegni finanziari e non vi è quindi alcuna garanzia che un *rating* assegnato rimanga invariato per tutta la durata delle Obbligazioni. Ne consegue che ogni peggioramento effettivo o atteso del giudizio di *rating* ovvero dell'*outlook* attribuito all'Emittente può influire negativamente sul prezzo delle Obbligazioni.

Inoltre, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da molteplici fattori, un miglioramento del *rating* potrebbe incidere positivamente sul prezzo anche se non diminuirebbe gli altri rischi connessi all'investimento nelle Obbligazioni. Non si può quindi escludere che i corsi delle Obbligazioni sul mercato secondario possano essere influenzati tra l'altro da un diverso apprezzamento del Rischio Emittente.

Si segnala tuttavia che, nel caso in cui, come indicato nelle Condizioni Definitive, le Obbligazioni siano negoziate sul mercato secondario a *spread* di emissione, l'influenza di una possibile variazione del merito creditizio sul valore e dunque sul prezzo delle Obbligazioni sarà sterilizzato. Sul punto si rinvia al paragrafo 6.3 della presente Nota Informativa.

2.3 Rischio connesso al giudizio di tipo speculativo assegnato all'Emittente

Alla data del presente Prospetto di Base Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è, tra l'altro, dotata di un giudizio di *rating* rilasciato dall' Agenzia internazionale Moody's.

Il 22 aprile 2015, in seguito alla pubblicazione dei nuovi *rating criteria* e alla revisione al ribasso del supporto sistemico fornito alle banche dei Paesi sottoposti al meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, Moody's ha abbassato il rating a lungo termine a "B3" da "B1", con *outlook* negativo. Il *rating* individuale (Baseline Credit Assessment – BCA) è stato invece confermato a "caa2", in ragione dell'approvazione dell'Aumento di Capitale da parte dell'assemblea straordinaria dei soci.

Il giudizio di rating 'B3' indica, secondo quanto previsto dalla scala di *rating* di Moody's, titoli speculativi, ovvero con elevato rischio di credito. Il giudizio di *rating* attribuito all'Emittente potrebbe peraltro subire ulteriori modifiche nel corso del tempo a seguito di eventi specifici di volta in volta evidenziati dall'agenzia di *rating*.

Per una descrizione delle scale di rating di Moody's si rinvia al paragrafo 7.5 del presente Prospetto di Base; ulteriori informazioni sono altresì reperibili sul sito www.moodys.com.

2.4 Rischio correlato all'assenza di *rating* delle Obbligazioni

Salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito, alla data del presente Prospetto di Base, l'Emittente non prevede di richiedere l'attribuzione di alcun livello di *rating* alle Obbligazioni. Inoltre, non vi è alcuna garanzia che, laddove un *rating* sia successivamente assegnato alle Obbligazioni, tale *rating* sia almeno pari a quello assegnato all'Emittente, posto che il *rating* assegnato dipenderà, oltre che dal merito di credito dell'Emittente, anche da fattori diversi, quali la struttura delle Obbligazioni, la presenza ed

⁶ L'*outlook* (o prospettiva) è un parametro che indica la tendenza attesa nel prossimo futuro circa il *rating* dell'Emittente.

effettività di un mercato secondario delle Obbligazioni, nonché da ogni altro fattore (compresi i fattori richiamati nel presente Capitolo) che possa avere un'incidenza sul valore di mercato delle Obbligazioni. Peraltro, qualora un *rating* sia successivamente assegnato alle Obbligazioni, non vi è alcuna garanzia che tale *rating* rifletta propriamente e nella sua interezza ogni rischio relativo ad un investimento nelle Obbligazioni e non vi è alcuna garanzia che un *rating* assegnato rimanga invariato per tutta la durata delle Obbligazioni.

L'assenza di *rating* degli strumenti finanziari costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari. Va tuttavia tenuto in debito conto che l'assenza di *rating* delle Obbligazioni non è di per sé indicativa della solvibilità dell'Emittente e, conseguentemente, di rischiosità degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta medesima.

2.5 Rischio connesso all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva Europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi

Il 12 giugno 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Direttiva Bank Recovery and Resolution Directive o "BRRD" o "Direttiva").

Tra gli aspetti innovativi della Direttiva si evidenzia l'introduzione di strumenti e poteri che le autorità nazionali (le "Autorità") preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca, e ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti.

La Direttiva prevede che la sua applicazione decorra dal 1° gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in" per le quali è stata prevista la possibilità per lo Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1° gennaio 2016 anche se le relative disposizioni potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione ancorché emessi prima dei suddetti termini. Si segnala, inoltre, che è tuttora in corso il processo di recepimento a livello nazionale della Direttiva. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail-in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia, secondo l'ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza:

- 1) innanzitutto dovranno essere svalutati gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
- 2) se tali strumenti non risultassero sufficienti, le Autorità potranno svalutare e/o convertire gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments) in strumenti del capitale primario di classe 1, nonché potranno svalutare e/o convertire, a seguire, gli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) e gli eventuali debiti subordinati in strumenti del capitale primario di classe 1;

3) se la svalutazione risultasse ancora inferiore agli importi stimati dalle Autorità le medesime potranno svalutare il valore nominale o l'importo da pagare non corrisposto anche delle obbligazioni non subordinate e non garantite (o la parte di valore/importo eccedente il limite della garanzia) o convertirle in capitale.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva quali:

- (i) vendita dell'attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti;
- (ii) cessione ad un ente-ponte delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione;
- (iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi, attraverso l'eventuale iniezione di capitale pubblico ovvero la sottoposizione della banca a proprietà pubblica temporanea, potranno essere concessi solo dopo che siano applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato. Il rischio fin qui illustrato potrà risultare mitigato per effetto dell'istituzione del cd. Fondo unico di risoluzione bancaria (il "Fondo") - di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico. In particolare, qualora l'Autorità decida di escludere alcune categorie di creditori dal bail-in potrà chiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il Fondo intervenga a fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione.

2.6 Rischio di cambio e di perdite in conto capitale

Nel caso in cui le Obbligazioni siano denominate in valute diverse dall'Euro, si rappresenta il rischio che il controvalore in Euro degli interessi e del capitale possa subire una variazione sfavorevole per il sottoscrittore in caso di deprezzamento della valuta di denominazione rispetto all'Euro.

I pagamenti di interessi e capitale saranno effettuati nella valuta di denominazione delle Obbligazioni. Pertanto, qualora tale valuta sia diversa dall'Euro l'investitore sarà esposto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra le valute e deve dunque tenere in debito conto la volatilità di tale rapporto.

In particolare, ad esempio, un deterioramento della situazione economica, sociale e politica dello Stato nella cui valuta le Obbligazioni sono denominate, nonché ragioni di mercato monetario possono generare un'elevata variabilità nel tasso di cambio e nei tassi d'interesse, e conseguentemente determinare potenziali perdite in conto capitale.

Più in dettaglio, il deprezzamento della valuta di denominazione delle Obbligazioni tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza comporterà per l'investitore una riduzione del guadagno o una perdita derivante dall'Obbligazione alla Data di Scadenza. Viceversa, l'apprezzamento della valuta di denominazione comporterà un aumento del guadagno riconosciuto dall'Obbligazione all'investitore alla Data di Scadenza.

2.7 Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni

L'Emittente risponde del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi unicamente nei limiti del proprio patrimonio. Le Obbligazioni non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi e non sono assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e del Fondo Nazionale di Garanzia.

2.8 Rischi relativi alla vendita prima della scadenza

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo sarà influenzato da diversi elementi tra cui:

- variazione dei tassi di interesse di mercato;
- caratteristiche del mercato in cui le Obbligazioni verranno negoziate (Rischio di Liquidità);
- commissioni/costi connessi all'investimento (Rischio connesso alla presenza di commissioni/costi);
- variazioni del merito di credito dell'Emittente; e
- variazione del rapporto di cambio nel caso in cui le Obbligazioni siano denominate in valuta diversa dall'Euro (Rischio di Cambio) e l'Euro sia la valuta di riferimento per il sottoscrittore.

Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo delle Obbligazioni anche al di sotto del Prezzo di Emissione. Questo significa che, nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe subire una perdita in conto capitale. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso che rimane pari al 100% del valore nominale o al maggior valore che potrebbe essere previsto per le sole Obbligazioni *Step-Up Callable*.

Nel caso in cui, come indicato nelle Condizioni Definitive, le Obbligazioni siano negoziate sul mercato secondario a *spread* di emissione, secondo la previsione del paragrafo 6.3, l'influenza di una possibile variazione del merito creditizio sul valore e dunque sul prezzo delle Obbligazioni sarà sterilizzata.

2.9 Rischio di tasso di mercato

E' il rischio rappresentato da eventuali variazioni dei livelli dei tassi di mercato a cui l'investitore è esposto in caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza. Dette variazioni possono anche ridurre il valore di mercato dei titoli.

In particolare, nel caso di **Obbligazioni a Tasso Fisso/Tasso Fisso con Ammortamento Periodico**, di **Obbligazioni Step-Up/Step-Down**, **Obbligazioni Step-Up Callable/Step-Down Callable** e di **Obbligazioni a Tasso Misto ed eventualmente di Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor** entrambe con riferimento al periodo con cedole fisse, in caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, l'investitore è esposto al cosiddetto "rischio di tasso", in quanto in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo del titolo, mentre nel caso contrario il titolo subirà un apprezzamento.

Nel caso di Obbligazioni a **Tasso Fisso con Ammortamento Periodico**, in particolare, il valore di mercato del titolo sarà soggetto alle variazioni dei tassi di mercato in misura inferiore rispetto alle Obbligazioni che prevedono il rimborso in un'unica soluzione alla scadenza.

L'impatto della variazione dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle predette Obbligazioni è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo (per tale intendendosi il periodo di tempo che deve trascorrere prima del suo naturale rimborso).

Nel caso di Obbligazioni **Step Up Callable e Step Down Callable**, a parità di altre condizioni (inclusa la vita residua come sopra definita) il valore di mercato del titolo sarà soggetto alle variazioni dei tassi di mercato in misura inferiore rispetto alle obbligazioni che non prevedono la facoltà da parte dell'Emittente di procedere al rimborso anticipato.

Per quanto concerne le **Obbligazioni Zero Coupon**, qualora l'investitore intendesse in ogni caso liquidare il proprio investimento prima della Data di Scadenza, il valore dello stesso potrebbe risultare inferiore al Prezzo di Emissione ed in tali ipotesi si potrebbero subire delle perdite in conto capitale. Si rappresenta, inoltre, che essendo titoli *zero coupon*, il prezzo ha una sensibilità al cambiamento dei tassi tanto maggiore quanto più la sua vita residua è elevata. Ciò comporta che, essendo strumenti finanziari con durata media finanziaria (*duration*) maggiore rispetto ai titoli con flusso cedolare, modifiche al rialzo dei tassi possono dar vita a prezzi più penalizzanti per l'investitore

In caso di Obbligazioni a **Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor** e di **Obbligazioni a Tasso Misto** relativamente al periodo con cedole variabili, fluttuazioni dei tassi di interesse sul mercato del parametro di indicizzazione prescelto potrebbero determinare temporanei disallineamenti nel valore della Cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e, conseguentemente, determinare variazioni sui prezzi dei titoli.

Più specificatamente, l'investitore deve avere presente che, sebbene un titolo a tasso variabile adegui periodicamente i flussi cedolari ai nuovi livelli di tassi, dopo la fissazione della cedola, il titolo può subire variazioni di valore in maniera inversa alle variazioni ai tassi di interesse di mercato, almeno fino alla successiva data di reindicizzazione. Il rimborso integrale del capitale permette comunque all'investitore di poter rientrare in possesso del capitale investito alla Data di Scadenza del Prestito e ciò indipendentemente dall'andamento dei tassi di mercato.

Si fa presente che in caso di Prestiti denominati in valuta diversa dall'Euro il rimborso integrale del capitale investito è altresì soggetto al rischio di cambio precedentemente indicato, a cui si fa rinvio. Qualora l'investitore intendesse in ogni caso liquidare il proprio investimento prima della Data di Scadenza, il valore dello stesso potrebbe risultare inferiore al Prezzo di Emissione ed in tali ipotesi si potrebbero subire delle perdite in conto capitale.

Si precisa che le eventuali oscillazioni dei tassi di mercato non influenzano, tuttavia, il prezzo di rimborso alla Data di Scadenza che rimane pari al 100% del Valore Nominale della Obbligazioni.

Qualora sia presente un *Cap* e/o un *Floor* nelle Obbligazioni a Tasso Variabile si evidenzia come eventuali variazioni dei tassi di interesse potrebbero determinare una variazione del valore della componente derivativa, che andrà a riflettersi sul prezzo dei titoli. Per una valutazione in ordine allo specifico impatto delle variazioni dei tassi di mercato in caso di Obbligazioni a Tasso Variabile con applicazione di un *Cap* alle Cedole Variabili, si rinvia alle considerazioni svolte al paragrafo 2.22 "*Rischio correlato alla presenza di un Cap (Tasso Massimo) delle Cedole Variabili*".

Si consideri inoltre che l'investimento in tutte le tipologie di Obbligazioni oggetto del presente programma comporta i rischi di tasso con riferimento al rimborso del capitale in caso di vendita delle Obbligazioni prima

della scadenza. Tuttavia, si precisa che le eventuali oscillazioni dei tassi di mercato non influenzano il prezzo di rimborso alla Data di Scadenza o alla/e eventuale/i Data/e di Rimborso Anticipato che rimane pari al 100% del Valore Nominale della Obbligazioni o al maggior valore che potrebbe essere previsto per le sole Obbligazioni *Step-Up Callable*, così come indicati nelle Condizioni Definitive.

2.10 Rischio di liquidità

E' il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per l'investitore di vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato che potrebbe anche essere inferiore al Prezzo di Emissione del titolo. La possibilità per gli investitori di rivendere le Obbligazioni prima della scadenza dipenderà dall'esistenza di una controparte disposta ad acquistare le Obbligazioni e quindi anche dall'assunzione dell'onere di controparte da parte dell'Emittente.

L'Emittente non ha chiesto la quotazione del Programma su mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

Le Obbligazioni potranno essere negoziate in un sistema multilaterale di scambi – d'ora in avanti anche MTF - o presso sistemi bilaterali internalizzatori sistematici o al di fuori di qualunque struttura di negoziazione.

In particolare, si fa presente che l'Emittente si riserva la facoltà di richiedere l'ammissione alla trattazione delle Obbligazioni su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) gestito e organizzato da società interne o esterne al Gruppo Montepaschi, ai sensi della normativa di volta in volta applicabile; l'accoglimento della domanda di negoziazione delle Obbligazioni su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) è subordinata al soddisfacimento delle condizioni di ammissione previste dal regolamento del sistema.

Si fa presente, inoltre, che L'Emittente si riserva la facoltà di richiedere l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni mediante internalizzatori sistematici, interni o esterni al Gruppo Montepaschi, quali, a titolo esemplificativo, l'attuale Sistema di Internalizzazione Sistematica (SIS) "De@I Done Trading" (DDT), in cui la controllata MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., società facente parte del Gruppo Montepaschi, svolge attualmente il ruolo di negoziatore unico. L'Emittente si riserva, infine, la facoltà (senza assunzione di alcun impegno al riguardo) di negoziare i titoli in contropartita diretta con gli investitori, ovvero per il tramite degli intermediari che agiscono quali Soggetti Incaricati del Collocamento o di intermediari terzi.

L'esercizio di tali facoltà sarà comunicata con riferimento ai singoli Prestiti Obbligazionari nelle Condizioni Definitive. Il potenziale conflitto di interessi è illustrato nel relativo fattore di rischio cui si fa rinvio.

Qualora l'Emittente non richiedesse la negoziazione o non negoziasse le Obbligazioni secondo alcuna delle modalità previste, e non vi siano soggetti disposti ad acquistare i titoli, potrebbe risultare difficile o anche impossibile per l'investitore liquidare il proprio investimento prima della Data di Scadenza.

Maggiori indicazioni sulle strutture di negoziazione in cui si prevede che i titoli saranno trattati, oltre che sulle condizioni di riacquisto da parte dell'Emittente o del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento sono contenute nello specifico capitolo 6 della presente Nota Informativa, nonché eventualmente nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito.

Particolari modalità di negoziazione delle Obbligazioni possono dar luogo a fattori di rischio specifici riportati nel paragrafo che segue.

2.11 Rischi connessi con specifiche modalità di negoziazione

Nelle Condizioni Definitive potrà essere indicato che le Obbligazioni siano negoziazione sul SIS DDT a *spread* di emissione. In tal caso, qualora venga chiesta l'ammissione a negoziazione sul SIS DDT e le Obbligazioni non siano ammesse o non siano ancora ammesse a negoziazione sul predetto sistema, l'esecuzione degli ordini di vendita provenienti dai clienti dei Soggetti Incaricati del Collocamento aderenti al SIS DDT e la liquidità del titolo verranno garantiti da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. o dall'Emittente stesso attraverso la semplice attività di negoziazione in conto proprio quotando il titolo, anche in tali casi, a *spread* di emissione.

Nei casi sopra rappresentati, l'influenza di una possibile variazione del merito creditizio sul valore e dunque sul prezzo delle Obbligazioni sarà sterilizzato. In particolare, tale meccanismo farà sì che in caso di deterioramento del merito di credito dell'Emittente il prezzo non subirà l'effetto negativo legato a tale deterioramento; tuttavia, nel caso di miglioramento del merito creditizio dell'Emittente, l'investitore non beneficerà dell'effetto positivo legato a tale miglioramento. Con riferimento al "*Rischio di eventuali variazioni del merito di credito dell'Emittente*" si rinvia al successivo precedente paragrafo 2.2 della presente Nota Informativa.

Nel caso in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di richiedere l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su sistemi esterni al Gruppo Montepaschi e stipuli cc.dd. "accordi per il sostegno della liquidità" o impegno al riacquisto a condizioni predeterminate, l'Emittente – in conformità a quanto stabilito dalla CONSOB con la Comunicazione n. DEM/DME/9053316 dell'8 giugno 2009 e con la Delibera n. 18406 del 13 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni – provvederà a fornire nelle Condizioni Definitive un'adeguata informativa in relazione a tali accordi alle condizioni, ai limiti ed alle modalità di esecuzione degli stessi, indicando altresì le informazioni che verranno successivamente fornite agli investitori e le relative modalità.

Tali accordi, ove indicati nelle Condizioni Definitive, potranno prevedere che la liquidità delle Obbligazioni potrà essere sostenuta da uno o più soggetti operanti sul mercato secondario (e.g. *specialist, liquidity provider*) in virtù di accordi stipulati con l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento e/o il Soggetto Incaricato del Collocamento, ai sensi dei quali tali soggetti si impegnano ad acquistare le Obbligazioni sul mercato secondario ad un prezzo calcolato in base a condizioni prestabilite e per un quantitativo massimo predeterminato.

Maggiori indicazioni sulle predette modalità di negoziazione sono contenute nel paragrafo 6.3 della presente Nota Informativa cui si rinvia.

Si riassumono di seguito i principali fattori di rischio connessi alle attività di sostegno della liquidità.

- *Rischio connesso alla possibilità che il prezzo delle Obbligazioni sul mercato secondario venga influenzato in maniera prevalente dall'attività di soggetti operanti sul secondario*

In virtù degli accordi di riacquisto eventualmente stipulati dall'Emittente, il prezzo di acquisto sul mercato secondario (il "**Prezzo di Acquisto**") potrebbe risultare superiore al prezzo che si sarebbe determinato in modo indipendente sul mercato in assenza dei citati accordi. Le Condizioni Definitive riporteranno le specifiche informazioni relative agli eventuali accordi di riacquisto ed ai meccanismi ivi previsti.

- *Rischio connesso ai limiti quantitativi relativi agli acquisti di soggetti operanti sul mercato secondario*

Nei casi in cui gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con soggetti operanti sul mercato secondario prevedano limiti quantitativi e/o temporali alle attività di riacquisto sul mercato secondario, una volta raggiunti tali limiti quantitativi e/o temporali, il Prezzo di Acquisto rifletterà le condizioni di mercato e potrebbe risultare inferiore anche in misura significativa rispetto a quello che sarebbe determinato in costanza di tali accordi di riacquisto.

- Rischio connesso alla possibilità che l'attività di riacquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario venga definitivamente interrotta o sospesa

Nei casi in cui gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con soggetti operanti sul mercato secondario prevedano che l'attività di quest'ultimo potrà esser sospesa o definitivamente interrotta, e tali sospensioni o interruzioni definitive si realizzino, il Prezzo di Acquisto sarà determinato con modalità differenti rispetto a quelle previste dagli accordi di riacquisto, e potrebbe quindi risultare inferiore anche in misura significativa rispetto a quello che sarebbe determinato sulla base di tali accordi di riacquisto.

2.12 Rischio connesso alle presenza di commissioni/costi

In caso di rivendita delle Obbligazioni prima della scadenza, la presenza di commissioni/costi potrebbe comportare un prezzo sul mercato secondario inferiore al prezzo di offerta.

2.13 Rischio di scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di stato

Nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito è indicato il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni (in regime di capitalizzazione composta), al lordo ed al netto dell'effetto fiscale.

Il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni potrebbe anche risultare inferiore rispetto al rendimento effettivo su base annua di un titolo di stato di durata residua simile.

2.14 Potenziali conflitti di interessi

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere rispetto all'operazione un interesse potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore. In particolare si invita l'investitore a tener conto dei seguenti fattori che possono costituire dei conflitti di interesse:

- **Rischio di conflitto di interessi con il Soggetto Incaricato del Collocamento e con il Responsabile del Collocamento**

Si configura una situazione di conflitto di interessi nel caso in cui l'Emittente assuma direttamente il ruolo di Responsabile del Collocamento e/o di Soggetto Incaricato del Collocamento o nel caso in cui il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento facciano parte del Gruppo Montepaschi di cui l'Emittente è Capogruppo.

Inoltre, si può configurare una situazione di conflitto di interessi in quanto il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento essendo soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente, percepiscono delle commissioni e/o costi a fronte dell'attività svolta.

Si segnala che ove il collocamento avvenga per il tramite dell'Emittente e/o di Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento facente/i parte del Gruppo Montepaschi, il valore delle commissioni di collocamento potrebbe

essere pari a zero. In tale caso potrebbe essere attribuita una commissione figurativa la cui misura non è ribaltata sull'investitore e non influenza la determinazione del prezzo dell'emissione e l'Emittente potrebbe finanziare i collocatori con i fondi raccolti, trasferendo ad essi il costo della raccolta e si potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

- **Appartenenza dell'Emittente e della controparte di copertura al medesimo gruppo bancario**

E' possibile che in relazione ad alcuni Prestiti l'Emittente si copra dal rischio di tasso di interesse stipulando contratti di copertura con controparti sia interne sia esterne al Gruppo Montepaschi; l'eventuale comune appartenenza allo stesso gruppo bancario potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

- **Appartenenza dell'Emittente e del gestore del Sistema di Internalizzazione Sistemica al medesimo gruppo bancario**

Qualora l'Emittente si avvalga della facoltà di richiedere l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base presso il sistema di internalizzazione sistemica denominato "De@l Done Trading" (DDT) costituito ai sensi di quanto previsto all'art. 1 comma 5-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**Testo Unico della Finanza**"), e dalla normativa di volta in volta vigente in materia (ivi inclusi i criteri interpretativi ufficiali pubblicati dall'autorità di vigilanza), attualmente gestito e organizzato da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., quale negoziatore unico; tale situazione potrebbe determinare un conflitto di interessi in considerazione dell'appartenenza del negoziatore unico al medesimo gruppo bancario dell'Emittente ovvero in caso di coincidenza con l'Emittente stesso.

- **Coincidenza dell'Emittente con il Soggetto che svolge l'attività di *market making* e/o *specialist* e/o *liquidity providing* e/o di negoziazione in conto proprio o appartenenza del medesimo al gruppo bancario dell'Emittente**

Nell'eventualità in cui l'Emittente o una società controllante, controllata o collegata, anche in ambito di Gruppo, svolga il ruolo di soggetto operante sul mercato secondario (e.g. *market maker*, *specialist*, *liquidity provider* o di negoziatore in conto proprio), lo stesso/le stesse potrebbe trovarsi a riacquistare titoli di emissione propria o di società del Gruppo. In tal caso il prezzo di acquisto delle Obbligazioni potrebbe essere negativamente influenzato per effetto del conflitto di interessi attribuibile al contemporaneo svolgimento dell'attività di *market making*, *specialist*, *liquidity providing* o di negoziazione in conto proprio sui titoli suddetti.

- **Coincidenza dell'Emittente con il Soggetto che svolge l'attività di Agente per il Calcolo o appartenenza del medesimo al gruppo bancario dell'Emittente**

Nell'eventualità in cui l'Emittente o una società controllante, controllata o collegata, anche in ambito di Gruppo, svolga il ruolo di Agente per il Calcolo con riguardo alle Obbligazioni a Tasso Fisso con Ammortamento Periodico, a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor, a Tasso Misto e Step-Up Callable/Step-Down Callable secondo quanto eventualmente indicato nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito, potrebbe determinarsi una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Nell'eventualità di devoluzione di parte dell'ammontare collocato delle Obbligazioni a favore di un Ente Beneficiario, eventuali rapporti - da intendersi ad esempio quelli di tipo commerciale o rivenienti dalla coincidenza di soggetti rilevanti - tra l'Emittente e l'Ente Beneficiario potrebbero determinare una situazione di

conflitto d'interessi nei confronti degli investitori, fermo restando che all'atto della devoluzione l'Ente Beneficiario non potrà essere soggetto controllato, collegato o partecipato direttamente o indirettamente dall'Emittente.

Nell'eventualità di concessione di tutto o parte dell'ammontare ricavato dalle Obbligazioni a titolo di finanziamenti a favore di soggetti preventivamente individuati, un eventuale collegamento - da intendersi quale, a titolo esemplificativo, coincidenza di soggetti rilevanti, rapporti commerciali, ecc. - tra l'Emittente e l'impresa beneficiaria del finanziamento, potrebbe determinare una situazione di conflitto d'interessi nei confronti degli investitori.

2.15 Rischio di chiusura anticipata dell'offerta e/o di riduzione dell'Ammontare Totale del prestito

Nel corso del Periodo di Offerta delle Obbligazioni, l'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), il Responsabile del Collocamento si potrà riservare, previo accordo con l'Emittente, la possibilità (oltre che di aumentare) di ridurre l'Ammontare Totale del Prestito, e di disporre la chiusura anticipata della singola offerta sospendendo immediatamente, salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, l'accettazione di ulteriori richieste di adesione se, a titolo esemplificativo, dovessero verificarsi:

- mutate esigenze dell'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), del Responsabile del Collocamento;
- mutate condizioni di mercato;
- raggiungimento dell'Ammontare Totale del prestito obbligazionario, indicato nelle relative Condizioni Definitive.

In tali casi l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento ne darà comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nel presente Prospetto di Base. La probabilità che l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento si avvalga delle suddette facoltà potrebbe comportare una diminuzione della liquidità della singola emissione, per cui il portatore delle Obbligazioni potrebbe trovare ulteriori difficoltà nel liquidare il proprio investimento prima della naturale scadenza ovvero il valore dello stesso potrebbe risultare inferiore a quello atteso dall'obbligazionista che ha elaborato la propria decisione di investimento tenendo conto di diversi fattori, ivi compreso l'ammontare complessivo del prestito obbligazionario.

2.16 Rischio relativo alla revoca ovvero al ritiro dell'offerta

Al verificarsi di determinate circostanze indicate nel paragrafo 5.1.4 della presente Nota Informativa, l'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), il Responsabile del Collocamento, avrà il diritto, previo accordo con l'Emittente, di revocare e non dare inizio all'offerta ovvero di ritirare la medesima nel qual caso le adesioni eventualmente ricevute saranno considerate nulle.

2.17 Rischio connesso alla variazione del regime fiscale

Il rendimento delle Obbligazioni sarà di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive e sarà calcolato sulla base del regime fiscale vigente alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito.

Non è possibile prevedere se detto regime fiscale subirà delle modifiche durante la vita delle Obbligazioni né è possibile escludere che, in caso di modifiche, i valori netti indicati nelle Condizioni Definitive possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni in corrispondenza delle date di pagamento delle Cedole. I redditi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale vigente di volta in volta. L'investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale causato da un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte, che andrebbero a diminuire il rendimento effettivo netto delle Obbligazioni.

Sono a carico dei portatori delle Obbligazioni le imposte e le tasse, presenti e future, che per legge colpiscano le Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti. Conseguentemente, qualora a seguito di modifiche del regime fiscale si rendesse necessario effettuare delle trattenute, gli investitori riceverebbero un importo inferiore a quello indicato nelle Condizioni Definitive al momento della sottoscrizione del Prestito. L'Emittente non è in grado di prevedere se saranno apportate delle modifiche al regime fiscale ed in quale misura le stesse avranno impatto sulle Obbligazioni.

Si evidenzia che, qualora il Prestito abbia ad oggetto Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale (TREM), il regime fiscale agevolato applicabile ai medesimi è strettamente correlato alla effettiva ricorrenza, in capo al portatore delle Obbligazioni, della qualifica di "persona fisica non esercente attività di impresa"; pertanto, nel caso in cui detta qualifica si riveli non effettivamente ricorrente in capo al portatore delle Obbligazioni, il regime applicabile alle stesse sarà quello ordinario e tempo per tempo vigente. Inoltre, l'Emittente non assume alcuna responsabilità in ordine alla determinazione dell'effettiva sussistenza di tale qualifica con riferimento alla eventuale, successiva circolazione delle Obbligazioni.

La descrizione del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni e vigente alla data di pubblicazione del presente documento è riportata nel successivo paragrafo 4.14.

FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI CORRELATI ALLE CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI

2.18 Rischio connesso alla possibilità di rimborso tramite ammortamento periodico

E' possibile che in relazione ad alcuni Prestiti a Tasso Fisso il rimborso del Valore Nominale delle Obbligazioni sia effettuato mediante un ammortamento periodico del capitale anziché in un'unica soluzione alla Data di Scadenza. L'investitore deve considerare che in tali casi le Cedole sono calcolate su un capitale decrescente nel corso del tempo con la conseguenza che l'ammontare complessivo degli interessi pagati risulterà inferiore rispetto all'ipotesi in cui lo stesso titolo fosse rimborsato in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.

L'investitore deve, inoltre, tenere presente che in caso di rimborso tramite ammortamento periodico il titolo potrebbe avere una minore liquidità. In particolare, l'investitore potrebbe vedere disattese le proprie aspettative di rendimento del titolo in quanto, in considerazione della particolare situazione del mercato finanziario e della frammentazione del capitale che si rende periodicamente disponibile per effetto dell'ammortamento periodico, potrebbe non essere in grado di reinvestire le somme percepite ad esito del rimborso periodico ad un rendimento almeno pari a quello del titolo obbligazionario.

Inoltre l'investitore deve considerare che le Cedole sono calcolate sul capitale non rimborsato e quindi il loro ammontare in termini assoluti sarà decrescente nel corso del tempo.

I Prestiti che prevedono il rimborso mediante ammortamento periodico si adattano a quegli investitori che hanno l'esigenza di rientrare in possesso del capitale periodicamente ed in maniera programmata.

2.19 Rischio di variazione del Parametro di Indicizzazione

Gli interessi di importo variabile dovuti dalle Obbligazioni sono correlati all'andamento del relativo Parametro di Indicizzazione. In particolare, ad un aumento del valore del Parametro di Indicizzazione corrisponderà un aumento del valore del tasso di interesse nominale delle Obbligazioni, così come, ad una diminuzione del valore del Parametro di Indicizzazione (che potrebbe registrare anche valori negativi) corrisponderà una diminuzione del valore del tasso di interesse nominale delle Obbligazioni che potrebbe ridursi sino ad un valore pari a zero. In questo caso, l'investitore non percepirebbe alcun interesse di importo variabile sull'investimento effettuato. Nel caso sia previsto un tasso minimo (*Floor*) verrà comunque corrisposto tale importo minimo della Cedola così come, nel caso sia previsto un tasso massimo (*Cap*), nelle Obbligazioni a Tasso Variabile verrà corrisposto un importo non superiore al massimo prefissato.

Nell'ipotesi in cui le Obbligazioni siano denominate in una valuta diversa dall'Euro, si fa presente all'investitore che il relativo Parametro di Indicizzazione non apparirà a quelli presenti nell'area Euro e, pertanto, risulterà influenzato, nel proprio andamento, dall'andamento di mercati diversi da quelli presenti in area Euro.

2.20 Rischio di eventi di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione

La presente Nota Informativa e le Condizioni Definitive relative ai Prestiti a tasso variabile con possibilità di cap e/o floor e a tasso misto prevedono, nell'ipotesi di non disponibilità del Parametro di Indicizzazione prescelto per l'indicizzazione delle Cedole variabili, particolari modalità di determinazione dello stesso, e quindi degli interessi applicabili alle cedole, a cura dell'Agente per il Calcolo.

Ciò potrebbe influire sul valore delle Cedole e, pertanto, potrebbe incidere negativamente sul valore delle Obbligazioni.

2.21 Rischio connesso allo *spread* negativo applicato al Parametro di Indicizzazione

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor e le Obbligazioni a Tasso Misto sono fruttifere di interessi ad un tasso variabile legato all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, eventualmente diminuito di un margine (*spread*), secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Laddove il valore del Parametro di Indicizzazione, rilevato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, debba essere diminuito del margine (cd. "***spread* negativo**"), le Obbligazioni saranno fruttifere di un interesse ad un tasso inferiore al valore assunto dal Parametro di Indicizzazione; tale differenza rispetto al valore del Parametro di Indicizzazione sarà tanto più ampia quanto maggiore sarà il margine.

Ad ogni modo, l'applicazione di uno *spread* negativo non potrà in alcun modo portare ad un valore negativo della cedola.

Inoltre, la presenza di uno *spread* negativo influenza negativamente il valore di mercato delle Obbligazioni rispetto al valore di titoli simili con margine positivo ovvero nullo; ciò in ragione della descritta incidenza dello *spread* negativo nella determinazione del tasso di interesse di cui sono fruttifere le Obbligazioni.

Pertanto, in caso di vendita del titolo, l'investitore deve considerare che il prezzo delle Obbligazioni sarà più sensibile alla variazione dei tassi di interesse.

2.22 Rischio correlato alla presenza di un *Cap* (Tasso Massimo) delle Cedole Variabili

Laddove nelle Condizioni Definitive di un Prestito a tasso variabile sia specificato un *Cap* per le Cedole, esse non potranno essere in nessun caso superiori a tale *Cap*, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Indicizzazione e quindi il rendimento delle Obbligazioni non potrà in nessun caso essere superiore a quello determinato in conseguenza del *Cap* prefissato che sarà indicato nelle Condizioni Definitive. Di conseguenza, laddove sia previsto un *Cap*, l'investitore non potrà beneficiare interamente dell'eventuale andamento positivo del Parametro di Indicizzazione oltre il *Cap* perché tale eventuale andamento positivo sarebbe comunque ininfluenza al fine della determinazione della relativa Cedola. Pertanto la presenza di un *Cap* potrebbe avere effetti negativi anche in termini di prezzo degli strumenti finanziari.

2.23 Rischio connesso al mancato conseguimento delle Cedole Variabili

Gli andamenti anche significativamente positivi dei Parametri di Indicizzazione nel corso della vita delle Obbligazioni potrebbero essere completamente vanificati laddove si verificassero rilevanti cali dei valori di tali Parametri di indicizzazione in prossimità od alla/e Data/e di Rilevazione; cali rilevanti dei valori potrebbero infatti determinare che l'importo della cedola (ove non sia previsto un minimo garantito) possa essere pari zero.

2.24 Assenza di informazioni successive all'emissione

L'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione delle Obbligazioni, alcuna informazione relativamente all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto o comunque al valore di mercato corrente delle Obbligazioni.

2.25 Rischio di rimborso anticipato

Alcuni Prestiti emessi a valere sul Programma potranno riconoscere all'Emittente il diritto di procedere al rimborso anticipato a condizioni prefissate (nell'ipotesi di "Obbligazioni *Step-Up Callable*" ovvero di "Obbligazioni *Step-Down Callable*"). In tal caso, le Obbligazioni incorporeranno un'opzione di Rimborso Anticipato che potrà essere esercitata dall'Emittente nel corso della vita del Prestito. E' ipotizzabile che l'Emittente eserciterà la facoltà di rimborso anticipato in caso di discesa dei tassi di interesse di mercato; pertanto, la previsione di una clausola di rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente, è normalmente penalizzante per l'investitore ed incide negativamente sul valore delle Obbligazioni.

Non vi è alcuna certezza che, nel caso di rimborso anticipato, la situazione del mercato finanziario sia tale da consentire all'investitore di reinvestire le somme percepite a seguito del rimborso anticipato ad un rendimento almeno pari a quello del titolo obbligazionario rimborsato anticipatamente.

Nel caso in cui l'Emittente esercitasse tale diritto di rimborso anticipato, l'investitore potrebbe vedere disattese le proprie aspettative di rendimento del titolo in quanto il rendimento atteso al momento della sottoscrizione, calcolato o ipotizzato sulla base della durata originaria delle Obbligazioni, potrebbe subire delle variazioni in diminuzione.

Inoltre, visto il metodo di determinazione degli interessi delle Obbligazioni *Step-Up Callable* che prevede un andamento crescente delle Cedole durante la vita del Prestito, l'esercizio del rimborso anticipato da parte dell'Emittente comporterebbe per l'investitore il mancato conseguimento delle Cedole di interesse più elevato che, tuttavia, potrebbe essere compensato qualora il rimborso delle Obbligazioni avvenga sopra la pari.

2.26 Rischio connesso alla presenza di una percentuale di devoluzione dell'ammontare collocato

Qualora nelle pertinenti Condizioni Definitive l'Emittente prevedesse di devolvere parte dell'ammontare ricavato (espresso come importo fisso o come percentuale dell'importo nominale collocato) ad un Ente Beneficiario a titolo di liberalità, il Prestito potrebbe essere caratterizzato da un tasso cedolare inferiore rispetto ad un Prestito che non preveda detta devoluzione.

2.27 Rischio connesso alla possibilità di destinare parte del ricavato del Prestito a finanziamenti a favore dei soggetti residenti o domiciliati in province e/o comuni italiani preventivamente individuati

Ove l'investitore sottoscriva un Prestito che prevede che tutta o parte del ricavato del Prestito sia destinata alla concessione di finanziamenti a soggetti residenti o domiciliati in province e/o comuni italiani preventivamente individuati, il rendimento delle Obbligazioni potrebbe presentare valori inferiori a quelli normalmente adottati sul mercato per Obbligazioni aventi le medesime caratteristiche in termini di tipologia di tasso e di durata, consentendo di trasferire il maggior costo sostenuto dall'investitore, in termini di minor rendimento associato alle Obbligazioni, a favore del prenditore del finanziamento erogato dall'Emittente.

3. INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere rispetto all'operazione un interesse potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore.

Si configura una situazione di conflitto di interessi nel caso in cui l'Emittente assuma direttamente il ruolo di Responsabile del Collocamento e/o di Soggetto Incaricato del Collocamento o nel caso in cui il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento facciano parte del Gruppo Montepaschi di cui l'Emittente è capogruppo.

Inoltre, si può configurare una situazione di conflitto di interessi in quanto il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento essendo soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente, percepiscono delle commissioni e/o costi a fronte dell'attività svolta.

Si segnala che ove il collocamento avvenga per il tramite dell'Emittente e/o di Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento facente/i parte del Gruppo Montepaschi, l'Emittente si riserva la facoltà di includere nel Prezzo di Emissione le commissioni di collocamento da riconoscere in *upfront* alle reti del Gruppo Montepaschi. Qualora l'Emittente non esercitasse la predetta facoltà, il valore delle commissioni di collocamento sarà pari a zero; in tale caso potrebbe essere attribuita una commissione figurativa la cui misura non è ribaltata sull'investitore e non influenza la determinazione del prezzo di emissione e l'Emittente potrebbe finanziare i collocatori con i fondi raccolti, trasferendo ad essi il costo della raccolta e si potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

E' possibile inoltre che in relazione ad alcuni Prestiti l'Emittente si copra dal rischio di interesse stipulando contratti di copertura con controparti sia interne sia esterne al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena; l'eventuale comune appartenenza allo stesso gruppo bancario potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

In caso di devoluzione di parte dell'ammontare collocato delle Obbligazioni a favore di un Ente Beneficiario, eventuali rapporti - da intendersi ad esempio quelli di tipo commerciale o rivenienti dalla coincidenza di soggetti rilevanti - tra l'Emittente e l'Ente Beneficiario, potrebbero determinare una situazione di conflitto d'interessi nei confronti degli investitori, fermo restando che all'atto della devoluzione l'Ente Beneficiario non potrà essere soggetto controllato, collegato o partecipato direttamente o indirettamente dall'Emittente.

Qualora l'ammontare ricavato dalle Obbligazioni sia in tutto o in parte concesso a titolo di finanziamenti a favore di soggetti preventivamente individuati, un eventuale collegamento - da intendersi quale, a titolo esemplificativo, coincidenza di soggetti rilevanti, rapporti commerciali, ecc. - tra l'Emittente e l'impresa beneficiaria del finanziamento, potrebbe determinare una situazione di conflitto d'interessi nei confronti degli investitori.

Peraltro, qualora l'Emittente si avvalga della facoltà di richiedere l'ammissione alla negoziazione delle obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base presso il sistema di internalizzazione sistematica denominato "De@I Done Trading" (DDT), attualmente gestito e organizzato da MPS Capital Services Banca per

le Imprese S.p.A. quale negoziatore unico; tale situazione potrebbe determinare un conflitto di interessi in considerazione dell'appartenenza del negoziatore unico al medesimo gruppo bancario dell'Emittente ovvero in caso di coincidenza con l'Emittente stesso.

Infine, nell'eventualità in cui l'Emittente o una società controllante, controllata o collegata, anche in ambito di Gruppo, svolga il ruolo di soggetto operante sul mercato secondario (e.g. *market maker*, *specialist*, *liquidity provider* o negoziatore in conto proprio), lo stesso/le stesse potrebbe trovarsi a riacquistare titoli di emissione propria o di società del Gruppo. In tal caso il prezzo di acquisto delle Obbligazioni potrebbe essere negativamente influenzato per effetto del conflitto di interessi attribuibile allo svolgimento di tale/i ruolo/i sui titoli suddetti. Nell'eventualità in cui l'Emittente o una società controllante, controllata o collegata, anche in ambito di Gruppo, svolga il ruolo di Agente per il Calcolo con riguardo alle Obbligazioni a Tasso Fisso con Ammortamento Periodico, a Tasso Variabile con possibilità di *Cap e/o Floor*, a Tasso Misto e Step-Up Callable/Step-Down Callable secondo quanto eventualmente indicato nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito, potrebbe determinarsi una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Si segnala che la descrizione di eventuali ulteriori interessi, compresi quelli in conflitto, significativi per l'emissione/l'offerta con indicazione delle persone interessate e della natura degli interessi, saranno indicati nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

Le Obbligazioni saranno emesse in via generale nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta dell'Emittente.

A seconda di quanto di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive:

- i) L'ammontare ricavato dalle emissioni obbligazionarie sarà destinato all'esercizio dell'attività creditizia;
- ii) Nel caso di Obbligazioni rientranti nella categoria "Social Bond", parte dell'ammontare ricavato (espresso come importo fisso o come percentuale dell'importo nominale collocato), sarà devoluta a titolo di liberalità dall'Emittente ad una o più "organizzazioni non lucrative di utilità sociale", o in generale organizzazioni del cosiddetto "terzo settore – non profit" ovvero a soggetti che, sebbene non rientrino espressamente nella definizione di "organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e/o non operino nel cosiddetto "terzo settore – non profit" perseguono comunque finalità di solidarietà o utilità sociale ("Ente Beneficiario"); al fine di evitare l'insorgere di conflitti di interesse che possano limitare l'operatività, gli Enti Beneficiari non dovranno intrattenere all'atto della devoluzione legami giuridico societari con l'Emittente (l'Ente Beneficiario non sarà una società controllata o collegata ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile né sarà direttamente o indirettamente partecipato dall'Emittente). Nelle Condizioni Definitive la denominazione del Prestito sarà integrata con riferimento al nome dell'Ente Beneficiario di cui sopra e saranno altresì indicati l'importo fisso o la percentuale dell'importo nominale collocato che sarà devoluto all'Ente Beneficiario;
- iii) Nel caso di Obbligazioni rientranti nella categoria "Bond Territoriali", tutto o parte del ricavato del Prestito (espresso come importo fisso o come percentuale dell'importo nominale collocato) sarà

destinato alla concessione di finanziamenti a soggetti residenti o domiciliati in province e/o comuni italiani preventivamente individuati. In tal caso nelle Condizioni Definitive la denominazione del Prestito sarà integrata con il riferimento alla particolare destinazione del ricavato e saranno altresì indicate le modalità di erogazione del finanziamento determinato dall'Emittente. Al termine del periodo di offerta l'Emittente pubblicherà sul proprio sito internet un avviso riportante l'importo delle somme messe effettivamente a disposizione per l'erogazione di finanziamenti;

- iv) I fondi raccolti mediante l'emissione delle Obbligazioni, ad eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 convertito dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011, potranno essere destinati a favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese con sede legale nelle regioni del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno. Nelle Condizioni Definitive la denominazione del prestito sarà integrata con la dicitura "Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale".

La destinazione dei proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni, al netto di eventuali commissioni di collocamento e/o costi di strutturazione, sarà di volta in volta indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive. Eventuali ulteriori specificazioni di quanto sopra descritto relativamente alle ragioni dell'Offerta e/o agli impieghi dei proventi non noti alla data di approvazione del Prospetto di Base saranno riportati nelle Condizioni Definitive.

4 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE

4.1 Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione

(i) Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione

Il presente Prospetto di Base è relativo all'emissione ed offerta da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di titoli di debito che determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'investitore a scadenza il 100% del loro valore nominale (il "**Valore Nominale**") o il maggior valore che potrebbe essere previsto per le sole Obbligazioni *Step-Up Callable*, fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

In particolare, le Obbligazioni oggetto del Programma, come precisato nelle Condizioni Definitive, potranno essere:

Obbligazioni a Tasso Fisso/Tasso Fisso con Ammortamento Periodico, ovvero titoli di debito che a) danno diritto al rimborso alla Data di Scadenza, oppure tramite ammortamento periodico secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, di un importo pari al 100% del loro **Valore Nominale**; e b) danno diritto al pagamento di cedole posticipate (ciascuna una "**Cedola**") pagabili a ciascuna data di pagamento (la "**Data di Pagamento**"), il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse fisso per tutta la durata del Prestito.

Obbligazioni Zero Coupon, ovvero titoli di debito che a) danno diritto al rimborso alla Data di Scadenza di un importo pari al 100% del loro Valore Nominale; e b) non prevedono la corresponsione periodica di interessi e sono emesse ad un prezzo inferiore alla pari. La differenza tra l'importo dovuto a titolo di rimborso (pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni) ed il Prezzo di Emissione rappresenta l'interesse implicito corrisposto sulle Obbligazioni. Il Prezzo di Emissione sarà di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor, ovvero titoli di debito che a) danno diritto al rimborso alla Data di Scadenza di un importo pari al 100% del loro Valore Nominale; b) danno diritto al pagamento di Cedole posticipate pagabili a ciascuna **Data di Pagamento** il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse determinato in base al valore di un parametro di indicizzazione (il "**Parametro di Indicizzazione**") eventualmente maggiorato o diminuito di uno *spread* (lo "**Spread**"), come indicati nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito e c) a seconda della specifica configurazione cedolare indicata nelle Condizioni Definitive, può essere previsto un tasso massimo (**Cap** o **Tasso Massimo**) e/o un tasso minimo (**Floor** o **Tasso Minimo**) per le Cedole Variabili, anch'esso specificato nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito e, nell'ambito di tale ipotesi, è altresì possibile che l'importo della/e prima/e Cedola/e sia calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse fisso specificato nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito.

Obbligazioni a Tasso Misto, ovvero titoli di debito che a) danno diritto al rimborso alla Data di Scadenza di un importo pari al 100% del loro Valore Nominale e b) danno diritto al pagamento di Cedole posticipate (pagabili a ciascuna Data di Pagamento, il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse fisso

per una o più Cedole fisse iniziali ed un tasso di interesse determinato in base al valore di un Parametro di Indicizzazione eventualmente maggiorato o diminuito di uno *Spread* per la/e Cedola/e variabile/i successiva/e.

Obbligazioni Step Up/Step Down, Obbligazioni Step Up Callable/Step Down Callable, ovvero titoli di debito e, nel caso di Obbligazioni *Step – Up Callable* e di Obbligazioni *Step – Down Callable*, titoli di debito strutturati, che a) determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'investitore a scadenza il 100% del loro Valore Nominale e danno diritto al pagamento a ciascuna **Data di Pagamento** di Cedole a tasso fisso crescente (*Step Up*) ovvero decrescente (*Step Down*) nel corso della vita del Prestito; b) per taluni Prestiti (*Step Up Callable/Step Down Callable*), è prevista la possibilità per l'Emittente di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni al 100% del loro Valore Nominale; tale facoltà potrà essere esercitata dall'Emittente alle date indicate nelle Condizioni Definitive e comunque non prima che siano trascorsi 18 mesi dalla chiusura del collocamento e c) per le sole Obbligazioni *Step Up Callable* potrà essere effettuato il rimborso delle Obbligazioni ad un importo superiore al 100% del Valore Nominale in occasione di una o più date di rimborso anticipato delle Obbligazioni e/o in caso di rimborso a scadenza, secondo quanto di volta in volta previsto nelle Condizioni Definitive relative al Prestito.

Il Valore Nominale delle Obbligazioni non può essere inferiore ad Euro 1.000 e le Obbligazioni rappresentative del medesimo Prestito sono tutte di pari Valore Nominale.

Si precisa che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 dicembre 2011, l'Emittente potrà emettere anche Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale, ad eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon, di cui all'art. 8, comma 4, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in Legge 12 luglio 2011, n. 106, come indicati nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito. Al riguardo per le informazioni relative al regime fiscale proprio dei Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale e ai destinatari delle relative Offerte si rinvia rispettivamente ai paragrafi 4.14 e 5.1.1 della presente Nota Informativa.

La durata media di una Obbligazione non può essere inferiore a 24 mesi.

Le Obbligazioni non sono assistite dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi né dal Fondo Nazionale di Garanzia.

Le Condizioni Definitive sono pubblicate entro l'inizio dell'offerta.

(ii) Il codice ISIN (*International Security Identification Number*) o altri analoghi codici di identificazione degli strumenti finanziari

Il codice ISIN relativo a ciascuna emissione (il "**Codice ISIN**") sarà riportato nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito.

4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti sono stati creati

Le Obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi contestazione tra gli obbligazionisti e l'Emittente sarà competente il Foro di Siena, ovvero, ove l'obbligazionista sia un consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 *bis* del Codice Civile e dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005

(c.d. "Codice del Consumo"), il foro in cui questi ha la residenza o il domicilio elettivo (ex art. 63 del Codice del Consumo).

4.3 Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato alla tenuta dei registri

(i) Indicare se gli strumenti finanziari sono nominativi o al portatore e se sono in forma cartolare o dematerializzata

Le Obbligazioni relative a ciascun Prestito Obbligazionario sono rappresentate da titoli al portatore.

I Prestiti verranno assoggettati al regime di dematerializzazione di cui al D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ed al provvedimento congiunto CONSOB Banca d'Italia 22 febbraio 2008 come di volta in volta modificato. Conseguentemente, sino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli, il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli.

I titolari delle Obbligazioni non possono chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'Articolo 83 *quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, (il "**Testo Unico della Finanza**" o, in forma breve, "**TUF**").

(ii) Denominazione e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri

I prestiti verranno accentrati presso Monte Titoli S.p.A. (Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano). Conseguentemente, il trasferimento delle Obbligazioni potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A..

4.4 Valuta di emissione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in Euro ovvero in una valuta diversa dall'Euro specificata nelle relative Condizioni Definitive di ciascun Prestito, purché si tratti di valuta avente corso legale in uno stato dell'Unione Europea o dell'OCSE, liberamente trasferibile e convertibile contro Euro.

4.5 Ranking delle Obbligazioni

Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni a carico dell'Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso, fatta eccezione per quelle dotate di privilegio. Ne segue che il credito dei portatori verso l'Emittente verrà soddisfatto *pari passu* con gli altri crediti chirografari dell'Emittente, fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

4.6 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria e quindi il diritto al pagamento delle Cedole alle Date di Pagamento, ovvero degli interessi alla Data di Scadenza con riferimento alle Obbligazioni Zero Coupon, ed il diritto al rimborso del capitale a scadenza ovvero tramite ammortamento periodico secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive fatto salvo quanto previsto dalla Direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, “DBRR” o “Direttiva”, in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come di seguito rappresentato.

In particolare la Direttiva individua i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le “Autorità”) possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca, al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto lo strumento del “bail-in” ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni in via permanente (articolo 2 comma 1, Direttiva), questo anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio (articolo 63 comma 1 lett. j), Direttiva).

Nell’applicazione dello strumento del “bail-in”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia, secondo l’ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza:

- 1) innanzitutto dovranno essere svalutati gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
- 2) se tali strumenti non risultassero sufficienti, le Autorità potranno svalutare e/o convertire gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments) in strumenti del capitale primario di classe 1, nonché potranno svalutare e/o convertire, a seguire, gli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) e gli eventuali debiti subordinati in strumenti del capitale primario di classe 1;
- 3) se la svalutazione risultasse ancora inferiore agli importi stimati dalle Autorità, le medesime potranno svalutare il valore nominale o l’importo da pagare non corrisposto anche delle obbligazioni non subordinate e non garantite (o la parte di valore/importo eccedente il limite della garanzia) o convertirle in capitale.

Lo strumento sopra descritto del “bail-in” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva quali:

- (i) vendita dell’attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti;
- (ii) cessione ad un ente-ponte delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione;
- (iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del bail-in, l’Autorità potrà escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall’applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione (articolo 44, comma 3, Direttiva), in particolare allorché:

- a) non è possibile sottoporre a bail-in tale passività entro un tempo ragionevole;

- b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali;
- c) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per evitare di provocare un ampio contagio;
- d) l'applicazione dello strumento del bail-in a tali passività potrebbe determinare una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal bail-in.

Gli strumenti di risoluzione sopra descritti potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra emittente ed obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore.

Quanto fin qui illustrato potrà risultare mitigato per effetto dell'istituzione del cd. Fondo unico di risoluzione bancaria (il "Fondo") – di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico. In particolare, qualora l'Autorità decida di escludere alcune categorie di creditori dal bail-in potrà chiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il Fondo intervenga a fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione.

La Direttiva prevede che la sua applicazione decorra dal 1° gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in" per le quali è stata prevista la possibilità per lo Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1° gennaio 2016 anche se le relative disposizioni potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione ancorché emessi prima dei suddetti termini. Si segnala, inoltre, che è tuttora in corso il processo di recepimento a livello nazionale della Direttiva.

4.7 Tasso di interesse nominale

(i) Tasso di Interesse

Obbligazioni a Tasso Fisso/Tasso Fisso con Ammortamento Periodico

Il tasso di interesse annuo lordo (il "**Tasso di Interesse**") predeterminato costante, rappresentato come percentuale (%) da applicare al Valore Nominale delle Obbligazioni sottoscritte, sarà di volta in volta indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Obbligazioni Zero Coupon

Le Obbligazioni zero coupon non prevedono la corresponsione periodica di cedole; sono corrisposti interessi (gli "**Interessi**") per un importo pari alla differenza tra l'importo dovuto a titolo di rimborso (pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni) ed il Prezzo di Emissione che sarà sempre inferiore al 100% del Valore Nominale.

Gli Interessi sono calcolati al tasso di interesse fisso nominale annuo lordo implicito in tale differenza.

Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor

Il **Tasso di Interesse** annuo lordo da applicare al Valore Nominale è calcolato sulla base del Parametro di Indicizzazione, eventualmente maggiorato o diminuito dello *Spread*, così come indicato nelle Condizioni Definitive. A seconda della specifica configurazione cedolare di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive,

può inoltre essere previsto un tasso massimo (**Cap o Tasso Massimo**) e/o un tasso minimo (**Floor o Tasso Minimo**) per le Cedole Variabili, anch'esso specificato nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito e, nell'ambito di tale ipotesi, è altresì possibile che l'importo della/e prima/e Cedola/e sia calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse fisso specificato nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito.

Obbligazioni a Tasso Misto

Il **Tasso di Interesse** annuo lordo è un tasso predeterminato costante, rappresentato come percentuale (%) da applicare al Valore Nominale delle Obbligazioni sottoscritte, nel periodo delle Cedole Fisse; è calcolato sulla base del Parametro di Indicizzazione eventualmente maggiorato o diminuito dello spread, nel periodo delle Cedole Variabili. Il tasso di interesse annuo lordo, il Parametro di Indicizzazione e il valore dello Spread saranno indicati nelle Condizioni Definitive relative al ciascun Prestito.

Obbligazioni Step-Up/Step-Down, Obbligazioni Step-Up Callable/Step-Down Callable

Il **Tasso di Interesse** annuo lordo predeterminato in modo crescente o decrescente, rappresentato come percentuale (%) da applicare al Valore Nominale delle Obbligazioni sottoscritte, sarà di volta in volta indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

(ii) Disposizioni relative agli interessi da pagare

Obbligazioni Tasso Fisso/Tasso Fisso con ammortamento periodico

Gli interessi saranno calcolati in base alla formula di seguito riportata:

$$VN * I * t$$

dove:

“VN” indica il Valore Nominale

“I” indica il tasso di interesse annuo lordo predeterminato e indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive

“t” indica il periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni o frazione di anno, determinato tenendo conto del Calendario, della Convenzione di calcolo e della Base per il calcolo indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Obbligazioni Zero Coupon

Gli Interessi sono pagabili in via posticipata ed in un'unica soluzione alla Data di Scadenza. Gli Interessi saranno computati utilizzando la convenzione, la base di calcolo e il calendario indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

La somma degli Interessi e del Prezzo di Emissione sarà pari al Valore Nominale.

Per ciascun Prestito l'ammontare degli Interessi sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor

L'importo corrisposto dalle Cedole Variabili sarà dunque calcolato applicando una delle formule sotto indicate:

- Obbligazioni a Tasso Variabile
$$VN \times \text{Max}(0; \text{Parametro} \pm \text{Spread}) * t;$$
- Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap
$$VN \times \text{Max}[0; \text{min}(\text{Cap}; \text{Parametro} \pm \text{Spread})] * t;$$
- Obbligazioni a Tasso Variabile con Floor
$$VN \times \text{Max}(\text{Floor}; \text{Parametro} \pm \text{Spread}) * t;$$
- Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e Floor
$$VN \times \text{Max}[\text{Floor}; \text{min}(\text{Cap}; \text{Parametro} \pm \text{Spread})] * t;$$

Dove

VN= Valore Nominale;

Parametro= valore del Parametro di Indicizzazione, espresso in percentuale, determinato secondo le modalità indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive;

Spread= spread, espresso in percentuale, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive;

Cap= tasso massimo, espresso in percentuale, delle Cedole Variabili indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive;

Floor= tasso minimo, espresso in percentuale, delle Cedole Variabili indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive;

"t"= indica il periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni o frazione di anno, determinato tenendo conto del Calendario, della Convenzione di calcolo e della Base per il calcolo indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive

Si rappresenta che il valore della Cedola Variabile non potrà mai essere inferiore a zero o nel caso risultino previsti, inferiore al valore del Floor e/o superiore al valore del Cap.

Laddove siano presenti prima/e Cedola/e fisse, l'importo corrisposto sarà calcolato applicando al Valore Nominale un tasso fisso calcolato in base alla formula di seguito riportata:

$$VN * I * t$$

VN" indica il Valore Nominale

"I" indica il tasso di interesse annuo lordo predeterminato e indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive

"t" indica il periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni o frazione di anno, determinato tenendo conto del Calendario, della Convenzione di calcolo e della Base per il calcolo indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive

Obbligazioni a Tasso Misto

L'imposto corrisposto dalle Cedole Fisse calcolate applicando al Valore Nominale un tasso fisso sarà calcolato in base alla formula di seguito riportata:

$$VN * I * t$$

VN” indica il Valore Nominale

“I” indica il tasso di interesse annuo lordo predeterminato e indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive

“t” indica il periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni o frazione di anno, determinato tenendo conto del Calendario, della Convenzione di calcolo e della Base per il calcolo indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive

L'importo corrisposto dalle Cedole Variabili sarà calcolato applicando la formula sotto indicata tenuto conto della convenzione, della base di calcolo delle cedole e del calendario che saranno indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive:

$VN \times \text{Max} (0; \text{Parametro} \pm \text{Spread}) * t$

Dove

VN= Valore Nominale;

Parametro= valore del Parametro di Indicizzazione, espresso in percentuale, determinato secondo le modalità indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive;

Spread= spread, espresso in percentuale, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive;

“t”= indica il periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni o frazione di anno, determinato tenendo conto del Calendario, della Convenzione di calcolo e della Base per il calcolo indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive

Si rappresenta che il valore della Cedola Variabile non potrà mai essere inferiore a zero.

Obbligazioni Step-Up/Step-Down, Obbligazioni Step-Up Callable/Step-Down Callable

Gli interessi saranno calcolati in base alla formula di seguito riportata:

$VN * I * t$

dove:

“VN” indica il Valore Nominale

“I” indica il tasso di interesse annuo lordo predeterminato e indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive

“t” indica il periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni o frazione di anno, determinato tenendo conto del Calendario, della Convenzione di calcolo e della Base per il calcolo indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Durante la vita del Prestito, i portatori delle Obbligazioni ricevono il pagamento di Cedole, il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse fisso. L'ammontare del tasso di interesse (sempre predeterminato all'atto di emissione ed espresso come percentuale del Valore Nominale delle stesse) (il "**Tasso di Interesse**") è crescente ("**Obbligazioni Step-Up**") ovvero decrescente ("**Obbligazioni Step-Down**") nel corso della vita del Prestito (cd. *step-up* o *step-down* dell'interesse), secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. L'ammontare del Tasso di Interesse dei singoli Prestiti sarà indicato, per ciascuna Data di Pagamento delle Cedole, nelle relative Condizioni Definitive.

Le Cedole, fatta eccezione per le Obbligazioni Zero Coupon che pagheranno interessi dati dalla differenza tra l'importo dovuto a titolo di rimborso (pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni) ed il Prezzo di Emissione, saranno pagate posticipatamente in corrispondenza delle Date di Pagamento che saranno indicate

per ciascun Prestito nelle Condizioni Definitive, unitamente alla periodicità delle medesime, all'eventuale *Spread* e fatto salvo l'esercizio della facoltà di rimborso anticipato per le "Obbligazioni *Step-Up Callable*" e le "Obbligazioni *Step-Down Callable*".

I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. Si fa riferimento alla convenzione di calcolo⁷, alla base di calcolo ed al calendario indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

(iii) **Data di godimento degli interessi**

Nelle Condizioni Definitive è indicata per ciascun Prestito la data a partire dalla quale le Obbligazioni cominciano a produrre interessi (la "**Data di Godimento**")

(iv) **Date di scadenza degli interessi**

Nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito sono indicate le date di scadenza degli interessi (le "**Date di Pagamento delle Cedole**" e ciascuna una "**Data di Pagamento della Cedola**" e in particolare la "**Data di Scadenza degli Interessi**" per le Obbligazioni Zero Coupon).

Qualora la Data di Pagamento delle Cedole non coincida con un Giorno Lavorativo⁸, come definito di volta in volta nelle Condizioni Definitive, il relativo pagamento sarà effettuato sulla base della convenzione di calcolo indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

⁷ La Convenzione di Calcolo indica ciascuna delle seguenti convenzioni: (1) *Following Business Day Convention*, indica che, ai fini del rimborso finale, e/o di una Cedola, qualora la relativa Data di Pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo successivo alla suddetta data. (2) *Modified Following Business Day Convention* indica che, ai fini del rimborso finale e/o di una Cedola, qualora la relativa Data di Pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo successivo alla suddetta data; qualora ciò comporti il passaggio al mese solare successivo, il rimborso finale, e/o la Cedola saranno accreditati il Giorno Lavorativo immediatamente precedente alla suddetta data. Entrambe le Convenzioni può essere *Adjusted* ovvero *Unadjusted*. *Adjusted* indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, sarà modificato il periodo di calcolo e l'applicazione della Convenzione di Calcolo avrà un impatto sull'ammontare della Cedola pagata. *Unadjusted* indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella Convenzione di Calcolo, non sarà modificato il periodo di calcolo e l'applicazione della Convenzione di Calcolo non avrà un impatto sull'ammontare della Cedola pagata.

Con riferimento al calcolo dell'ammontare di interessi sulle Obbligazioni per qualsiasi periodo, la convenzione base di calcolo delle Cedole come previsto nelle Condizioni Definitive indica (i) se "*Actual/365*" o "*Actual/Actual-(ISDA)*" viene specificato nelle Condizioni Definitive, il numero di giorni effettivi del periodo di calcolo diviso per 365 (o, se qualsiasi frazione di quel periodo di calcolo cade in un anno bisestile, la somma tra (A) il numero di giorni effettivi in quella frazione del periodo di calcolo che cadono in un anno bisestile diviso per 366 e (B) il numero di giorni nella porzione del periodo di calcolo che cadono in un anno non bisestile diviso per 365);(ii) se "*Actual/365 (Fixed)*" viene specificato nelle Condizioni Definitive, il numero di giorni effettivi nel periodo di calcolo diviso per 365; (iii) se "*Actual/360*" viene specificato nelle Condizioni Definitive, il numero di giorni effettivi nel periodo di calcolo diviso per 360; (iv) se "*30/360*", "*360/360*" o "*Bond Basis*" viene specificato nelle Condizioni Definitive, il numero di giorni nel Periodo di Calcolo diviso per 360 (il numero di giorni deve essere calcolato facendo riferimento ad un anno di 360 giorni con dodici mesi con 30 giorni (tranne se (a) l'ultimo giorno del Periodo di Calcolo è il 31esimo giorno del mese ma il primo giorno del Periodo di Calcolo è un giorno che non è né il 30esimo né il 31esimo giorno del mese, nel qual caso il mese che comprende l'ultimo giorno non sarà considerato abbreviato a un mese di 30 giorni, o (b) l'ultimo giorno del Periodo di Calcolo è l'ultimo del mese di febbraio, nel qual caso il mese di febbraio non sarà considerato estendibile a un mese composto da 30 giorni));(v) se "*30E/360*" o "*Eurobond Basis*" viene specificato nelle Condizioni Definitive, il numero di giorni nel Periodo di Calcolo diviso per 360 (il numero di giorni che saranno calcolati facendo riferimento ad un anno di 360 giorni con dodici mesi con 30 giorni senza dover considerare il primo o l'ultimo giorno del periodo di calcolo tranne nel caso di un periodo di calcolo che termina alla Data di Scadenza, la Data di Scadenza è l'ultimo del mese di febbraio nel qual caso il mese di febbraio sarà considerato estendibile a un mese con 30 giorni); e (vi) se "*Actual/Actual - (ICMA)*" "giorni effettivi/giorni effettivi" definita dall'*International Capital Markets Association (ICMA)* viene specificato nelle Condizioni Definitive, comporta che il conteggio sia pari al rapporto tra giorni effettivi ed il prodotto del numero dei giorni effettivi del periodo per il numero di cedole per anno".

(v) Termine di prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti relativi agli interessi si prescrivono decorsi 5 anni dalla Data di Scadenza degli interessi e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile.

(vi) Descrizione della componente derivativa implicita per alcune tipologie di Obbligazioni

Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor

In caso di emissioni di Obbligazioni con Cap e/o Floor è presente una componente derivativa implicita nel prezzo delle Obbligazioni rappresentata da un'opzione su tassi di interesse implicitamente venduta (opzione *cap*), ovvero acquistata (opzione di tipo *floor*) dal sottoscrittore delle Obbligazioni

In caso di Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap* e *Floor* la componente derivativa è rappresentata da una combinazione di opzioni su tassi di interesse che viene implicitamente acquistata/venduta dal sottoscrittore (opzione di tipo Collar, data dalla combinazione di un'opzione *cap* e di un'opzione *floor*).

Alla data del presente Prospetto di Base, il valore della componente derivativa è calcolato in base al modello di *pricing* Black⁹.

Obbligazioni Step-Up Callable/Step-Down Callable

In ipotesi di Obbligazioni Step-Up Callable/Step-Down Callable è presente la componente derivativa implicita nel prezzo di emissione delle Obbligazioni rappresentata da un'opzione di rimborso anticipato di tipo Swaption¹⁰ venduta all'Emittente dal sottoscrittore.

Alla data del presente Prospetto di Base, il valore della componente derivativa è calcolato secondo un modello che si avvale di metodi numerici *backward*¹¹.

(vii) Parametri di Indicizzazione

⁸ Per Giorno Lavorativo si intende (a) per i pagamenti in Euro, un Target Settlement Day o, a seconda di quanto specificato nelle Condizioni Definitive un giorno, che non sia né un sabato né una domenica, in cui le banche sono aperte a Milano (b) per i pagamenti in una valuta diversa dall'Euro, un giorno in cui le banche e le borse valori sono aperte a Milano e a Londra e nel centro finanziario della relativa valuta.

Il Target è il calendario che definisce i giorni festivi nel sistema TARGET2, ovvero il sistema di pagamenti Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer che utilizza una piattaforma unica condivisa avviata il 19 novembre 2007.

TARGET Settlement Day indica qualsiasi giorno nel quale TARGET2 è aperto per i pagamenti in euro.

⁹ Si tratta di un modello teorico utilizzato per la valutazione di un contratto di opzione utilizzando parametri quali il livello dei tassi di interesse, il valore corrente del sottostante, il prezzo d'esercizio, il tempo residuo fino all'esercizio e la volatilità del sottostante l'opzione stessa.

¹⁰ Una opzione di tipo "Swaption" è un'opzione che attribuisce la facoltà di stipulare, a determinate date di esercizio predefinite, un contratto derivato di tipo swap a condizioni prefissate.

¹¹ Si tratta di modelli che sfruttano lo sviluppo dei diversi sentieri che le variabili sottostanti possono percorrere, valutando ad ogni nodo il valore attuale dei flussi futuri e le probabilità di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato.

Nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito relativo alle **Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor** ed alle **Obbligazioni a Tasso Misto**, l'Emittente individuerà il Parametro di Indicizzazione prescelto. In particolare, le Cedole potranno essere parametrizzate ad uno dei seguenti Parametri di Indicizzazione:

Rendimento d'asta del BOT

Per "Rendimento d'asta del BOT" si intende il rendimento semplice lordo del BOT relativo all'asta BOT effettuata il mese solare antecedente (il "**Mese di Riferimento**") l'inizio del periodo di godimento di ciascuna Cedola. Qualora tale valore non fosse disponibile si farà riferimento alla prima asta BOT valida antecedente all'asta del Mese di Riferimento. Il rendimento dei BOT emessi in asta è reperibile sui principali quotidiani finanziari, nonché sul sito www.debitopubblico.it oppure www.bancaditalia.it.

Il "**Rendimento d'asta del BOT**" scelto come Parametro di Indicizzazione potrà essere il rendimento d'asta del BOT a tre mesi, oppure il rendimento d'asta del BOT a sei mesi, oppure il rendimento d'asta del BOT annuale, così come indicato nelle Condizioni Definitive.

Tasso EURIBOR

Sarà preso come Parametro di Indicizzazione il Tasso EURIBOR di Riferimento (come di seguito definito) rilevato alle date indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una "**Data di Rilevazione**").

Il tasso EURIBOR scelto come Parametro di Indicizzazione (il "**Tasso EURIBOR di Riferimento**") potrà essere il tasso EURIBOR trimestrale, oppure il tasso EURIBOR semestrale, oppure il tasso EURIBOR annuale, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

L'EURIBOR è il tasso lettera sul mercato interno dell'Unione Monetaria Europea dei depositi bancari, rilevato dall'European Money Market Institute (EMMI) - calcolato secondo la convenzione indicata nelle Condizioni Definitive - e pubblicato sui maggiori quotidiani europei a contenuto economico finanziario, sui principali *information providers* quali Reuters e Bloomberg, nonché sul sito www.euribor-ebf.eu.

Le rilevazioni saranno effettuate secondo il calendario TARGET. Il calendario operativo TARGET prevede, sino a revoca, che il mercato operi tutti i giorni dell'anno con esclusione delle giornate di sabato, della domenica, nonché il primo giorno dell'anno, il venerdì santo, il lunedì di Pasqua, il primo maggio, il 25 ed il 26 dicembre.

Qualora una Data di Rilevazione cada in un giorno in cui il Tasso EURIBOR di Riferimento non viene pubblicato, la rilevazione sarà effettuata il primo giorno utile antecedente la Data di Rilevazione.

Tasso LIBOR

Sarà preso come Parametro di Indicizzazione il Tasso LIBOR di riferimento (come di seguito definito) rilevato alle date indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una "**Data di Rilevazione**").

Il tasso LIBOR scelto come Parametro di Indicizzazione (il "**Tasso LIBOR di Riferimento**") potrà essere il tasso LIBOR trimestrale, oppure il tasso LIBOR semestrale, oppure il tasso LIBOR annuale, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Il LIBOR è il tasso lettera sul mercato di Londra relativo alla valuta di riferimento, comunicato dall'*Ice Benchmark Administration* (IBA) - calcolato secondo la convenzione indicata nelle Condizioni Definitive - e pubblicato sui maggiori quotidiani europei a contenuto economico e finanziario e sui principali *information providers* quali Reuters e Bloomberg.

Le rilevazioni saranno effettuate secondo il calendario TARGET. Il calendario operativo TARGET prevede, sino a revoca, che il mercato operi tutti i giorni dell'anno con esclusione delle giornate di sabato, della domenica, nonché il primo giorno dell'anno, il venerdì santo, il lunedì di Pasqua, il primo maggio, il 25 ed il 26 dicembre.

Qualora una Data di Rilevazione cada in un giorno in cui il Tasso LIBOR di Riferimento non viene pubblicato, la rilevazione sarà effettuata il primo giorno utile antecedente la Data di Rilevazione.

(viii) Eventi di turbativa

In caso di mancata pubblicazione del Parametro di Indicizzazione ad una Data di Rilevazione, l'Agente per il Calcolo potrà fissare un valore sostitutivo per il Parametro di Indicizzazione come singolarmente specificato per i tassi di riferimento di cui sopra secondo le modalità di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive, ovvero prevedere modalità di rettifica da utilizzare al verificarsi di eventi di turbativa del Parametro di Indicizzazione ovvero di eventi di natura straordinaria riguardanti lo stesso.

(ix) Nome del responsabile del Calcolo

Il responsabile per il calcolo degli interessi (l' "Agente per il Calcolo") verrà indicato nelle Condizioni Definitive.

4.8 Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso

(i) Data di Scadenza

Le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla Data di Scadenza al 100% del Valore Nominale, come indicato nelle Condizioni Definitive per il singolo Prestito. Qualora la Data di Scadenza non coincida con un Giorno Lavorativo, il rimborso delle Obbligazioni sarà effettuato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. Si fa riferimento alla convenzione ed al calendario indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive medesime.

Con riferimento alle Obbligazioni *Step – Up Callable*, secondo quanto sarà specificato nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito, l'Emittente, indipendentemente dal prezzo di emissione, potrà inoltre prevedere il rimborso delle Obbligazioni *Step-Up Callable* ad un importo superiore al 100% del Valore Nominale in occasione di una o più date di rimborso anticipato delle Obbligazioni e/o in caso di rimborso a scadenza delle Obbligazioni.

Nel caso di "Obbligazioni *Step-Up Callable*" ovvero di "Obbligazioni *Step-Down Callable*" è riconosciuta all'Emittente la facoltà di procedere con il rimborso anticipato delle Obbligazioni a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive e con le cadenze ivi indicate (ciascuna una "**Data di Rimborso Anticipato**"). Qualora la Data di Rimborso Anticipato non coincida con un Giorno Lavorativo, il rimborso delle Obbligazioni sarà effettuato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. Si fa riferimento alla convenzione ed al calendario indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive medesime.

In ogni caso il rimborso anticipato delle Obbligazioni su iniziativa dell'Emittente non può avvenire prima che siano trascorsi 18 mesi dalla chiusura del collocamento. L'esercizio della facoltà di rimborso anticipato da parte dell'Emittente sarà comunicato mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dello stesso nonché su quello del Responsabile del Collocamento, se diverso dall'Emittente, e/o del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento.

(ii) Modalità di ammortamento del prestito

Le Obbligazioni a tasso fisso potranno essere rimborsate mediante ammortamento periodico come indicato nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito, ove verranno altresì riportati l'indicazione dei termini e le modalità del piano di ammortamento.

Qualora la data prevista per il rimborso del capitale non sia un Giorno Lavorativo, come definito di volta in volta nelle Condizioni Definitive, il relativo pagamento sarà effettuato sulla base della convenzione di calcolo indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

E' fatto salvo quanto indicato nel precedente paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla Direttiva Europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

4.9 Indicazioni del tasso di rendimento e metodo di calcolo

(i) Indicazione del tasso di rendimento

Il tasso di rendimento effettivo a scadenza di ciascun Prestito Obbligazionario, al lordo e al netto dell'effetto fiscale, è indicato nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito.

Nell'ipotesi Obbligazioni *Step-Up Callable* o *Step-Down Callable* il rendimento è indicato anche con riferimento a ciascuna Data di Rimborso Anticipato.

(ii) Illustrazione in forma sintetica del metodo di calcolo del rendimento

Il tasso di rendimento è calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento in regime di capitalizzazione composta, sulla base del Prezzo di Emissione, nonché della frequenza dei flussi di cassa cedolari. Esso rappresenta il tasso di attualizzazione che eguaglia la somma del valore attuale di tutti i flussi di cassa attesi dell'Obbligazione al Prezzo di Emissione. Il tasso di rendimento effettivo viene calcolato assumendo che:

- i) il titolo venga detenuto fino a scadenza con riferimento a tutte le Obbligazioni ovvero, nell'ipotesi Obbligazioni *Step-Up Callable* o *Step-Down Callable*, fino a ciascuna Data di Rimborso Anticipato,
- ii) che i flussi di cassa intermedi vengano reinvestiti ad un tasso pari al tasso di rendimento effettivo medesimo nel caso di Obbligazioni a Tasso Fisso/Tasso Fisso con Ammortamento Periodico, Obbligazioni *Step-Up/Step Down*, Obbligazioni *Step-Up Callable/ Step-Down Callable* Per le Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *Cap e/o Floor* e a Tasso Misto, il rendimento effettivo sarà determinato considerando ai fini del calcolo delle cedole variabili, un valore del Parametro di Indicizzazione rilevato in prossimità della data di redazione delle Condizioni Definitive ed in ipotesi di costanza del valore medesimo. Inoltre, limitatamente alle Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *Cap e/o Floor*, si terrà conto anche del valore minimo, del valore massimo o del valore minimo e massimo previsto per le Cedole Variabili, e
- iii) in ipotesi di assenza di eventi di credito relativi all'Emittente con riferimento a tutte le Obbligazioni.

4.10 Rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni

Non sono previste modalità di rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni.

4.11 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Obbligazioni sono state o saranno create e/o emesse

L'emissione delle Obbligazioni è deliberata da parte dell'organo competente dell'Emittente così come specificata nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito. In data 18 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha deliberato di autorizzare il plafond di nuove emissioni di valori mobiliari per l'anno 2015. In pari data, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha deliberato di autorizzare, tra l'altro, l'aggiornamento del presente Programma.

L'eventuale emissione di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale avverrà secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 4 del D.M. attuativo dell'art. 8 comma 4 del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 convertito in Legge 12 luglio 2011 n. 106 e dovrà essere di volta in volta trasmessa comunicazione preventiva alla Consob.

4.12 Data di emissione delle Obbligazioni

La data di emissione di ciascun Prestito (la "**Data di Emissione**") sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

4.13 Descrizione di eventuali restrizioni alla trasferibilità

Il presente Prospetto di Base non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "**Altri Paesi**").

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act of 1933*, come rivisto, né ai sensi delle corrispondenti normative vigenti in Canada, Giappone, Australia e negli **Altri Paesi** e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America o ad alcuna persona statunitense (c.d. "*U.S. Person*"), né in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Conformemente alle disposizioni dello *U.S. Commodity Exchange Act*, la negoziazione delle Obbligazioni non è autorizzata dalla *U.S. Commodity Futures Trading Commission* ("**CFTC**").

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte nel Regno Unito, se non conformemente alle disposizioni applicabili del *Financial Services Markets Act 2000* ("**FSMA**"). Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal FSMA.

4.14 Regime fiscale

*Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle Obbligazioni vigente alla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base e applicabile a certe categorie di investitori fiscalmente residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in relazione ad un'impresa commerciale nonché agli investitori fiscalmente non residenti in Italia (generalmente definiti "**Investitori**").*

Gli Investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni.

Redditi di capitale: agli interessi ed agli altri frutti delle Obbligazioni è applicabile (nelle ipotesi, nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, così come successivamente modificato ed integrato) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%. I redditi di capitale sono determinati in base all'art. 45, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), così come successivamente modificato ed integrato. Qualora l'Emittente intenda emettere Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale ("TREM"), si precisa che agli interessi ed agli altri frutti delle Obbligazioni, se e in quanto erogati alle persone fisiche non esercenti attività di impresa che sottoscrivano o detengano i predetti Titoli, è applicabile (secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, così come successivamente modificato ed integrato) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura ridotta del 5% ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. c), del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 convertito in Legge 12 luglio 2011 n. 106.

Nessuna imposta sostitutiva è dovuta sugli interessi ed altri frutti delle Obbligazioni, qualora l'investitore sia una società o un ente commerciale residente in Italia, in quanto gli interessi stessi concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES).

Nessuna imposta sostitutiva è dovuta sul pagamento di interessi relativamente ad obbligazioni sottoscritte da investitori non residenti in Italia, a condizione che questi siano residenti in un Paese che consenta un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane (White List). Al fine di evitare l'applicazione dell'imposta sostitutiva gli investitori non residenti devono (i) essere beneficiari effettivi dei pagamenti; (ii) depositare le Obbligazioni presso una banca italiana e (iii) consegnare un'autocertificazione redatta in conformità al Decreto Ministeriale 12 dicembre 2001, secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 239/96.

Tassazione dei redditi diversi: i redditi (plusvalenze e minusvalenze) derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni e che non siano conseguite nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali (art. 67 del TUIR) sono soggette al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 26%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del TUIR come successivamente modificato e integrato e secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di cui all'art. 6 (risparmio amministrato) e all'art. 7 (risparmio gestito) del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, così come successivamente modificato e integrato.

I redditi diversi realizzati da investitori non residenti in Italia non sono soggetti ad imposta sostitutiva qualora il trasferimento delle obbligazioni sia concluso in mercati regolamentati (art. 23, comma 1, del D.P.R. 917/86). Negli altri casi, le plusvalenze non sono soggette ad imposta sostitutiva qualora l'investitore (i) sia il beneficiario effettivo dei pagamenti; (ii) sia residente in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane (White List), e (iii) consegni un'autocertificazione redatta in conformità al Decreto Ministeriale 12 dicembre 2001, secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 239/96.

Potranno comunque essere applicate le eventuali riduzioni o esenzioni d'imposta, previste dalle Convenzioni Internazionali contro le Doppie imposizioni, stipulate tra l'Italia ed il Paese di residenza dell'Investitore.

Sono inoltre a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni.

5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1 Statistiche relative all'offerta, calendario e procedura per la sottoscrizione dell'offerta

5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

Le Obbligazioni potranno essere offerte senza essere subordinate ad alcuna condizione ovvero, secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative ai singoli Prestiti, l'Emittente potrà prevedere specifiche condizioni alle quali l'offerta è subordinata.

Secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative ai singoli Prestiti, le Obbligazioni potranno essere offerte in sottoscrizione senza prevedere alcuna condizione, ovvero alla condizione che l'adesione all'offerta avvenga esclusivamente:

- (a) con apporto di cd. "denaro fresco" da parte del potenziale investitore. Per "denaro fresco" si intende l'apporto di nuova liquidità da parte del sottoscrittore presso l'Emittente/Soggetti Incaricati del Collocamento a partire da una determinata data. Tale nuova disponibilità, che non potrà essere riveniente dall'eventuale smobilizzo di prodotti e strumenti finanziari in giacenza presso le società del Gruppo MPS, ivi compresi OICR distribuiti dalle banche del Gruppo MPS e polizze assicurative, dovrà comportare un saldo di liquidità positiva netta, alla data di regolamento dell'emissione, pari almeno al controvalore di obbligazioni prenotate, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive; e/o
- (b) in seguito a "variazioni patrimoniali" da parte del potenziale investitore. Per "variazioni patrimoniali" si intendono variazioni nel patrimonio del sottoscrittore in aumento o in diminuzione a partire da una determinata data e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. Per "patrimonio" si intende la ricchezza, nella disponibilità dell'investitore presso il singolo istituto, espressa in termini monetari, riveniente da rapporti già accesi presso l'Emittente o altri soggetti appartenenti al Gruppo, come ad esempio da rapporti di conto corrente, rapporti di deposito titoli alle date richieste, ecc.; e/o
- (c) tramite "conversione dell'amministrato". Per "conversione dell'amministrato" si intende la conversione in Obbligazioni, oggetto dell'offerta di volta in volta effettuata, dei proventi che derivano da vendite o da intervenute scadenze di titoli di stato nazionali ed esteri, azioni ed obbligazioni di emittenti non appartenenti al Gruppo Montepaschi ovvero da obbligazioni di società del Gruppo Montepaschi individuate nelle Condizioni Definitive e realizzate alla o a partire da una data indicata nelle Condizioni Definitive stesse ovvero da rimborsi o intervenute scadenze di OICR distribuiti dalle banche del gruppo e polizze assicurative individuate nelle Condizioni Definitive; e/o
- (d) da parte di soggetti che alla data indicata nelle Condizioni Definitive siano residenti ovvero domiciliati nell'area geografica (provincia e/o comune) specificata nelle stesse; e/o
- (e) da parte di nuova clientela. Per "nuova clientela" si intende quella clientela che non ha rapporti in essere con una o più società del Gruppo Montepaschi e che sia stata acquisita alla o a decorrere da una data indicata nelle Condizioni Definitive da parte dell'Emittente e/o dei Soggetti Incaricati del Collocamento nell'area geografica (provincia e/o comune) specificata nelle Condizioni Definitive; e/o
- (g) da parte di clientela il cui rapporto è intrattenuto presso le singole dipendenze dell'Emittente e/o dei Soggetti Incaricati del Collocamento specificate nelle Condizioni Definitive; e/o

- (h) presso le sedi e dipendenze dell'Emittente e/o dei Soggetti Incaricati del Collocamento la cui operatività abbia avuto inizio nei 6 mesi di calendario antecedenti l'inizio del Periodo di Offerta come specificato nelle Condizioni Definitive del Prestito; e/o
- (i) da parte di quei soggetti che alla data indicata nelle Condizioni Definitive siano intestatari di prodotti finanziari collocati e/o sottoscritti presso la rete dell'Emittente e/o dei Soggetti Incaricati del Collocamento la cui tipologia e il cui ammontare in Euro sarà indicato nelle Condizioni Definitive del Prestito; e/o
- (j) da parte di soggetti che nel periodo indicato nelle Condizioni Definitive non abbiano effettuato dismissioni di titoli emessi o collocati da società appartenenti al Gruppo Montepaschi; e/o
- (k) ove la Banca emetta Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale (TREM), l'Offerta, in applicazione dell'art. 8, comma 4, del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito in Legge 12 luglio 2011, n. 106, da parte di persone fisiche non esercenti attività d'impresa.

Specifiche indicazioni relative alle condizioni alle quali l'offerta è subordinata saranno contenute nelle Condizioni Definitive relative all'emissione.

5.1.2 Ammontare totale dell'emissione/offerta

L'importo nominale massimo complessivo di ciascun Prestito Obbligazionario ("Ammontare Totale") emesso a valere sul Programma sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive. Durante il Periodo di Offerta l'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), il Responsabile del Collocamento potrà, previo accordo con l'Emittente, aumentare o ridurre l'Ammontare Totale del Prestito, dandone comunicazione al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e/o su quello del Responsabile del Collocamento e/o su quello del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla CONSOB.

5.1.3 Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione

(i) Periodo di Offerta, comprese possibili modifiche

La durata del Periodo di Offerta di ciascun Prestito sarà indicata nelle Condizioni Definitive ad esso relative e, salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, potrà essere fissata dall'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), dal Responsabile del Collocamento, previo accordo con l'Emittente, in modo tale che detto periodo abbia termine prima della Data di Godimento ovvero successivamente a quest'ultima.

L'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), il Responsabile del Collocamento potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, previo accordo con l'Emittente, alla chiusura anticipata dell'offerta nei casi specificati nelle Condizioni Definitive, sospendendo immediatamente, salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, l'accettazione di ulteriori richieste per, a titolo esemplificativo:

- mutate esigenze dell'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), del Responsabile del Collocamento;
- mutate condizioni di mercato;
- raggiungimento dell'Ammontare Totale del prestito obbligazionario, indicato nelle relative Condizioni Definitive.

L'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento darà comunicazione della chiusura anticipata dell'offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e/o su quello del Responsabile del Collocamento e/o su quello del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla CONSOB. Le adesioni al Prestito pervenute prima della chiusura anticipata saranno soddisfatte secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 5.2.2.

L'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), il Responsabile del Collocamento si riserva la facoltà nel corso del Periodo di Offerta, previo accordo con l'Emittente, di prorogare il Periodo stesso. Tale decisione sarà comunicata al pubblico entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e/o su quello del Responsabile del Collocamento e/o su quello del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB; su tale avviso saranno altresì comunicate le eventuali Date di Regolamento successive.

Qualora l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, coloro che hanno aderito alla sottoscrizione del Prestito prima di detta pubblicazione potranno, ai sensi di quanto previsto dall'art 95 *bis* del Testo Unico della Finanza e dalla Direttiva Prospetto, revocare la propria sottoscrizione entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento sul sito internet dell'Emittente e tramite deposito presso la CONSOB, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'articolo 94, comma 7, del TUF siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta o della consegna delle Obbligazioni. Tale termine può essere prorogato dall'Emittente. La data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile sarà comunque indicata nel supplemento. La pubblicazione del supplemento potrebbe avvenire anche in seguito alla chiusura dell'offerta.

Si fa presente che la data di consegna delle Obbligazioni coincide con la Data di Regolamento delle stesse.

(ii) Procedura di sottoscrizione

Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione presso le sedi e le dipendenze dell'Emittente e/o dei Soggetti Incaricati del Collocamento, la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito Obbligazionario (di seguito i "**Soggetti Incaricati del Collocamento**"). L'Emittente, ovvero il Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente, si riserva la possibilità di nominare nel corso del Periodo di Offerta ulteriori Soggetti Incaricati del Collocamento la cui identità sarà resa nota mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento.

La prenotazione delle Obbligazioni relative a ciascun Prestito sarà effettuata mediante consegna della apposita scheda di adesione, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente ovvero dal suo mandatario speciale, disponibile presso le sedi e le dipendenze dell'Emittente e/o del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento.

Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta.

Qualora il sottoscrittore non intrattenga un rapporto di clientela con l'Emittente e/o il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento, gli potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente o di un deposito titoli, ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Obbligazioni prenotate. In caso di mancata assegnazione delle Obbligazioni per qualsiasi ragione (ivi inclusa l'ipotesi di annullamento dell'offerta), la totalità degli importi versati in deposito temporaneo, ovvero l'eventuale differenza rispetto al controvalore delle Obbligazioni assegnate, sarà corrisposta al richiedente senza aggravio di alcun onere a suo carico.

L'Emittente e/o il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento si riservano inoltre la facoltà di offrire fuori sede le Obbligazioni per il tramite di promotori finanziari ai sensi dell'art. 30 del TUF. In tali casi, ove ai sensi della normativa applicabile sia previsto il diritto di recesso a favore dell'investitore, l'efficacia dei contratti è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore secondo quanto previsto dagli articoli 30, comma 6 del TUF.

L'Emittente e/o il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento si riservano altresì la facoltà di offrire le Obbligazioni mediante tecniche di comunicazione a distanza (*online*) secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'articolo 67 – *duodecies* del Codice del Consumo, l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza tra un professionista ed un consumatore è sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore, fatta eccezione per i casi riportati al comma quinto del medesimo articolo.

Salvo ove diversamente indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive e fermo restando quanto sopra previsto con riferimento al collocamento mediante offerta fuori sede e tecniche di comunicazione a distanza, le domande di adesione saranno revocabili, a prescindere dalle modalità di adesione, entro il termine dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta in sede. Le adesioni saranno quindi revocabili fino alla data di chiusura del suddetto periodo ovvero, in caso di chiusura anticipata, fino alla data di quest'ultima, fatte salve le revoche relative alle domande di adesione raccolte fuori sede o *online*. Decorsi tali termini, le adesioni diventeranno irrevocabili.

5.1.4 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori

Salvo il caso di ritiro dell'offerta sotto indicato, l'Emittente darà corso all'emissione delle Obbligazioni anche qualora non venga sottoscritta la totalità delle Obbligazioni oggetto di offerta.

L'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), il Responsabile del Collocamento si riserva, inoltre, la facoltà, previo accordo con l'Emittente, di non dare inizio all'Offerta ovvero di ritirare la stessa, qualora successivamente

alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e comunque prima dell'inizio del Periodo di Offerta ovvero nel corso del Periodo di Offerta e prima della Data di Emissione delle Obbligazioni dovessero verificarsi circostanze straordinarie che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della singola offerta. In tal caso l'offerta dovrà ritenersi annullata e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione alle Obbligazioni eventualmente già prenotate. Le somme di importo pari al controvalore delle Obbligazioni prenotate, eventualmente versate dall'investitore in un deposito temporaneo infruttifero costituito presso il Soggetto Incaricato del Collocamento, saranno da questi prontamente rimesse a disposizione dell'investitore.

Le decisioni dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento di cui al presente paragrafo 5.1.4 saranno comunicate al pubblico da parte dell'Emittente entro la data di chiusura dell'offerta, ovvero entro la data di emissione, mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e/o su quello del Responsabile del Collocamento e/o sul sito internet del/dei Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB nonché a coloro che avevano già sottoscritto l'offerta oggetto del ritiro.

5.1.5 Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire)

Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno sottoscrivere un numero di Obbligazioni non inferiore ad una ovvero al maggior numero indicato nelle Condizioni Definitive (il "**Lotto Minimo**").

Entro i limiti dell'Ammontare Totale non è previsto un limite massimo delle Obbligazioni che potranno essere sottoscritte da ciascun investitore.

5.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

L'Emittente potrà prevedere che durante il Periodo di Offerta vi siano una o più date nelle quali dovrà essere effettuato il pagamento del Prezzo di Emissione (le "**Date di Regolamento**" e ciascuna una "**Data di Regolamento**"). Le Date di Regolamento verranno indicate nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito Obbligazionario.

Nell'ipotesi in cui durante il Periodo di Offerta vi sia un'unica Data di Regolamento, questa coinciderà con la Data di Godimento, salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive.

Laddove, invece, durante il Periodo di Offerta vi siano più Date di Regolamento, le sottoscrizioni effettuate prima della Data di Godimento saranno regolate alla Data di Godimento. Le sottoscrizioni effettuate alla Data di Godimento saranno regolate, salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito Obbligazionario, alla Data di Godimento stessa. Le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento saranno regolate alla prima Data di Regolamento utile che potrà essere anche successiva alla chiusura del Periodo di Offerta. In tal caso, il Prezzo di Emissione da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo di interessi maturati giornalmente (*dietimi*) tra la Data di Godimento e la relativa Data di Regolamento. Si rappresenta che nel caso di estensione del periodo di validità dell'offerta ai sensi del precedente paragrafo 5.1.3, le eventuali nuove Date di Regolamento saranno indicate nel comunicato pubblicato sul sito internet dell'Emittente e/o su quello del Responsabile del Collocamento, se diverso dall'Emittente, e/o su quello del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento.

Contestualmente al pagamento del Prezzo di Emissione presso il Soggetto Incaricato del Collocamento che ha ricevuto l'adesione, le Obbligazioni assegnate nell'ambito dell'offerta verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti presso Monte Titoli S.p.A. dal Soggetto Incaricato del Collocamento che ha ricevuto l'adesione.

5.1.7 Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite

Il Responsabile del Collocamento comunicherà, entro cinque giorni lavorativi successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati dell'offerta mediante apposito annuncio da pubblicare sul proprio sito internet e/o sul sito internet dell'Emittente, se diverso dal Responsabile del Collocamento.

5.1.8 Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati

Non sono previsti diritti di prelazione.

5.2 Piano di ripartizione ed assegnazione

5.2.1 Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari

(i) Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.1.1 "Condizioni alle quali l'offerta è subordinata" della presente Nota Informativa le Obbligazioni sono destinate alla clientela dell'Emittente e/o dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

L'adesione al Prestito potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il "**Periodo di Offerta**"), la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito, salva la facoltà dell'Emittente di procedere senza preavviso nel corso del Periodo di Offerta alla chiusura anticipata ovvero alla proroga di tale Periodo di Offerta, secondo quanto previsto al Paragrafo 5.1.3 che precede.

(ii) Se l'offerta viene fatta contemporaneamente sui mercati di più paesi e se una tranche è stata riservata, o è riservata ad alcuni di essi, indicazione di tale tranche

Per ciascun Prestito le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale.

5.2.2 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione

Non sono previsti criteri di riparto. Saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta, fino al raggiungimento dell'Ammontare Totale. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione, fatta salva la verifica della effettiva sussistenza della/e condizione/i finale/i di adesione all'offerta ai sensi del precedente paragrafo 5.2.1.

Salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, qualora durante il Periodo di Offerta l'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), il Responsabile del Collocamento ritenessero opportuno procedere alla chiusura anticipata dell'offerta secondo le modalità descritte nel paragrafo 5.1.3, si procederà a sospendere immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

La chiusura anticipata è comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente nonché sul sito del Responsabile del Collocamento e del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento prontamente e comunque entro i 3 giorni successivi alla suddetta sospensione dell'accettazione delle richieste; copia dell'avviso è trasmessa alla CONSOB contestualmente alla pubblicazione.

Per ogni prenotazione soddisfatta sarà inviata apposita comunicazione ai sottoscrittori attestante l'avvenuta assegnazione delle Obbligazioni e le condizioni di aggiudicazione delle stesse.

5.3 Fissazione del Prezzo

5.3.1

(i) Indicazione del prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5.1.6 in tema di pagamento del rateo interessi, il prezzo a cui saranno emesse le Obbligazioni (il "**Prezzo di Emissione**"), espresso anche in termini percentuali rispetto al Valore Nominale, sarà indicato nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito. I Prestiti possono essere emessi alla pari o sotto la pari.

(ii) Ammontare delle spese e delle imposte specificatamente poste a carico del sottoscrittore o dell'acquirente

Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, non sono previste spese né imposte specificatamente poste a carico dei sottoscrittori.

5.4 Collocamento e Sottoscrizione

5.4.1 Soggetti Incaricati del Collocamento

I Soggetti Incaricati del Collocamento, anche organizzati in un Consorzio di Collocamento, saranno indicati nelle Condizioni Definitive. Qualora l'Emittente, ovvero il responsabile del collocamento (il "**Responsabile del Collocamento**") se diverso dall'Emittente, si avvalga della facoltà di individuare nel corso del Periodo di Offerta ulteriori Soggetti Incaricati del Collocamento, l'identità degli stessi sarà resa nota mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento.

L'Emittente agisce in qualità di Responsabile del Collocamento, ovvero di soggetto che coordina e dirige l'attività di collocamento di ciascun Prestito. L'Emittente si riserva, tuttavia, la facoltà di conferire per taluni Prestiti l'incarico di Responsabile del Collocamento ad altra società sia interna che esterna al Gruppo Montepaschi; qualora l'Emittente si avvalga di tale facoltà l'identità del Responsabile del Collocamento sarà resa nota nelle Condizioni Definitive relative a tali Prestiti.

5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese

Il pagamento delle Cedole ed il rimborso del capitale saranno effettuati per il tramite di Monte Titoli S.p.A..

5.4.3 Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare l'emissione sulla base di accordi particolari

Eventuali accordi di sottoscrizione relativi alle Obbligazioni saranno indicati nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito. L'ammontare complessivo delle commissioni e/o costi sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

5.4.4 Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione

Nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito indicheranno la data in cui saranno conclusi eventuali accordi di sottoscrizione

5.4.5 Agente per il Calcolo

L'Agente per il Calcolo verrà indicato nelle Condizioni Definitive.

6 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE

6.1 Negoziazione delle Obbligazioni

L'Emittente non ha richiesto a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione ufficiale del Programma sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT o altro mercato sul quale il Prestito Obbligazionario può essere validamente ammesso alla quotazione.

L'Emittente si riserva la facoltà di richiedere l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su sistemi multilaterali di negoziazione o su sistemi di internalizzazione sistematica interni o esterni al Gruppo Montepaschi. L'Emittente, infine, si riserva la facoltà (senza assunzione di alcun impegno al riguardo) di negoziare i titoli in contropartita diretta con gli investitori anche per il tramite degli intermediari che agiscono quali Soggetti Incaricati del Collocamento ovvero di intermediari terzi, anche di Gruppo.

Nel caso in cui l'Emittente non richiedesse la negoziazione o non negoziasse le Obbligazioni secondo alcuna delle modalità previste e non vi siano soggetti disposti ad acquistare i titoli, potrebbe risultare difficile o anche impossibile per l'investitore liquidare il proprio investimento prima della Data di Scadenza.

6.2 Altri mercati regolamentati o equivalenti sui quali sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, alla data di redazione del presente Prospetto di Base, risultano ammessi alle negoziazione presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione "Euro TLX" gestito da "TLX S.p.A", strumenti finanziari della stessa classe di quelli emessi a valere sul presente Prospetto di Base.

6.3 Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario

Negoziazione su sistemi esterni al Gruppo Montepaschi

Si evidenzia che l'ammissione alla negoziazione e l'esecuzione degli ordini di acquisto e/o vendita delle Obbligazioni su sistemi esterni al Gruppo Montepaschi avverrà secondo le regole di funzionamento proprie di tali sistemi di negoziazione cui si farà rinvio nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito Obbligazionario ove verranno altresì fornite indicazioni sui soggetti disponibili a sostenere la liquidità dei titoli.

L'esecuzione degli ordini di vendita provenienti dai clienti dei Soggetti Incaricati del Collocamento e la liquidità dei titoli potranno essere sostenuti anche attraverso cc.dd. "accordi per il sostegno della liquidità" o eventuali impegni al riacquisto a condizioni predeterminate, stipulati tra l'Emittente ed i Soggetti Incaricati del Collocamento, ovvero soggetti diversi, ai sensi dei quali tali soggetti si impegnano a sostenere la liquidità o ad acquistare le Obbligazioni sul mercato secondario ad un prezzo calcolato in base a condizioni prestabilite e, laddove previsto, per un quantitativo massimo predeterminato. Si evidenzia in particolare come, in base al meccanismo di riacquisto a condizioni predeterminate, le Obbligazioni vengano acquistate a *spread* di emissione nel solo caso in cui il merito di credito dell'Emittente esprima condizioni di mercato peggiori rispetto allo *spread* di emissione, operando pertanto tale meccanismo soltanto qualora il riacquisto avvenga ad un prezzo migliore per il cliente rispetto a quello che si sarebbe determinato in assenza di tali accordi.

Si evidenzia che i predetti accordi prevedono solitamente limiti quantitativi al riacquisto delle Obbligazioni a condizioni predeterminate; la percentuale massima di riacquisto delle Obbligazioni a *spread* di emissione sarà indicata nelle Condizioni Definitive. Al riguardo gli investitori riceveranno adeguata informativa nel corso della vita dello strumento finanziario, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, del raggiungimento o superamento delle soglie “anche intermedie” del quantitativo massimo di Obbligazioni acquistate a *spread* di emissione, al raggiungimento del quale il prezzo rifletterà le condizioni di mercato.

In tale ipotesi, l’Emittente provvederà a fornire nelle Condizioni Definitive un’adeguata informativa in relazione a tali accordi, alle condizioni, ai limiti ed alle modalità di esecuzione degli stessi – in conformità a quanto stabilito dalla CONSOB con la Comunicazione DEM/DME/9053316 dell’8 giugno 2009 e con la Delibera n. 18406 del 13 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni - indicando altresì le informazioni che verranno successivamente fornite agli investitori e le relative modalità.

Negoziazione su sistemi interni al Gruppo Montepaschi

Nel caso di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul SIS DDT, l’esecuzione degli ordini di acquisto e/o vendita delle Obbligazioni su tale sistema avverrà secondo le regole di funzionamento proprie di tale sistema di negoziazione cui si farà rinvio nelle Condizioni Definitive. Nelle Condizioni Definitive saranno altresì indicati il soggetto che sosterrà la liquidità (attualmente MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.) e le modalità secondo le quali saranno forniti i prezzi di acquisto e/o vendita delle Obbligazioni, senza tuttavia assumere alcun impegno al riacquisto.

Il prezzo determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive potrà essere aumentato (in caso di acquisto da parte del cliente) o diminuito (in caso di vendita da parte del cliente) di un margine coerente con le policy interne tempo per tempo vigenti.

Nel caso in cui il Soggetto Incaricato del Collocamento risulti aderente al SIS DDT, l’Emittente abbia esercitato la facoltà di richiedere la negoziazione delle Obbligazioni sul SIS DDT medesimo e le stesse non siano ammesse o non siano ancora ammesse a negoziazione presso il suddetto sistema, l’esecuzione degli ordini di vendita provenienti dai clienti dei Soggetti Incaricati del Collocamento e la liquidità del titolo verranno garantiti da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. o dall’Emittente stesso attraverso la semplice attività di negoziazione in conto proprio con le medesime modalità ed alle stesse condizioni applicate per la negoziazione delle Obbligazioni sul SIS DDT come indicate nelle Condizioni Definitive.

Nel caso in cui nelle condizioni definitive sia indicato che la liquidità dei titoli su tale sistema sarà sostenuta quotando il titolo allo *spread* di emissione per tutta la durata del prestito e per l’intera quantità di Obbligazioni emesse, tale modalità di negoziazione avrà come effetto la riduzione della volatilità del prezzo del titolo, sterilizzando gli effetti dovuti alle variazioni del rischio creditizio dell’Emittente. In particolare, tale meccanismo farà sì che, nel caso in cui il merito di credito dell’Emittente esprima condizioni di mercato peggiori rispetto allo *spread* di emissione dei titoli, il prezzo non subirà l’effetto negativo legato a tale deterioramento; tuttavia, a differenza dell’ipotesi in cui le Obbligazioni siano riacquistate a condizioni predeterminate su sistemi esterni al Gruppo Montepaschi, nel caso di miglioramento del merito creditizio dell’Emittente, l’investitore non beneficerà dell’effetto positivo legato a tale miglioramento.

Nel caso in cui, infine, le Obbligazioni siano state precedentemente ammesse alla negoziazione su sistemi esterni al Gruppo Montepaschi, e si proceda successivamente a richiederne l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni anche sul SIS DDT, la liquidità dei titoli su tale sistema sarà sostenuta, senza tuttavia assumere alcun impegno al riacquisto, quotando il titolo secondo le medesime modalità previste sul sistema esterno così come indicate nelle Condizioni Definitive

Nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito verrà espressamente indicato quali facoltà di cui al presente paragrafo 6 l'Emittente abbia esercitato, riportando altresì gli eventuali impegni che vengono assunti al riguardo.

7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1 Consulenti legati all'emissione

La presenza di eventuali consulenti legati all'emissione delle Obbligazioni sarà di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive.

7.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.

7.3 Pareri di terzi o relazioni di esperti

La presente Nota Informativa non contiene pareri o relazioni di terzi in qualità di esperto.

7.4 Informazioni provenienti da terzi

Fatte salve le informazioni di cui al successivo paragrafo 7.5, la presente Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi. Le informazioni contenute nel successivo paragrafo sono state riprodotte fedelmente e, per quanto l'Emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate da terzi, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

7.5 Rating attribuiti all'Emittente e/o agli strumenti finanziari

Alla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base, il *rating* assegnato all'Emittente dalle principali agenzie di rating è il seguente:

Agenzia di Rating	Debito a Lungo Termine	Outlook	Debito a Breve Termine	Outlook	Data ultimo aggiornamento
Moody's ¹²	B3	negativo	NP	-	22 Aprile 2015
Fitch Ratings ¹³	BBB	Negativo	F3	-	1 Aprile 2015

¹² Il *rating* a lungo termine assegnato all'Emittente è "B3" ed indica titoli speculativi e il rischio di credito è elevato. Il qualificativo numerico serve a precisare la posizione all'interno della classe di *rating* ("3" indica che lo strumento finanziario si colloca all'estremo inferiore di quella categoria in una scala da 1 a 3). Il *rating* a breve termine assegnato all'Emittente è "NP" (Not Prime) ed indica che i titoli non ricadono in alcuna delle categorie di *rating* Prime. Di seguito una breve indicazione circa la scala di *rating* di Moody's:

Aaa I titoli con *rating* Aaa sono ritenuti della massima qualità e il rischio di credito è minimo.

Aa I titoli con *rating* Aa sono ritenuti di qualità elevata e il rischio di credito è molto basso.

A I titoli con *rating* A sono considerati appartenenti al livello medio-alto della scala e il rischio di credito è basso.

Baa I titoli con *rating* Baa sono soggetti a un rischio di credito contenuto. Questi titoli sono considerati appartenenti al livello intermedio della scala e, pertanto, non è da escludere che possiedano talune caratteristiche speculative.

Ba Si ritiene che i titoli con *rating* Ba presentino elementi speculativi e siano soggetti a un rischio di credito considerevole.

B I titoli con *rating* B sono considerati speculativi e il rischio di credito è elevato.

Caa I titoli con *rating* Caa sono ritenuti di scarsa affidabilità e il rischio di credito è molto elevato.

Ca I titoli con *rating* Ca sono altamente speculativi e sono probabilmente insoluti, o molto prossimi a diventarlo, pur essendovi qualche possibilità di recupero del capitale e degli interessi.

C I titoli con *rating* C rappresentano la classe di titoli con il *rating* più basso e sono in genere insoluti, con poche possibilità di recupero del capitale e degli interessi

Ulteriori informazioni sulle scale dei *rating* assegnati da Moody's sono reperibili sul sito internet www.moodys.com

¹³ Il *rating* a lungo termine assegnato all'Emittente è "BBB" ed indica al momento una bassa aspettativa di rischio di credito. La capacità di adempiere agli impegni finanziari è ritenuta adeguata, ma è più probabile che essa risenta negativamente di eventuali cambiamenti congiunturali o del quadro economico. Il *rating* a breve termine assegnato all'Emittente è "F3" ed indica un credito di media qualità

DBRS ¹⁴	BBB (low)	sotto osservazione (UR)	R-2 (low)	sotto osservazione (UR)	18 Febbraio 2015
--------------------	-----------	----------------------------	-----------	-------------------------------	------------------

Di seguito si riportano, in sintesi, le principali azioni delle agenzie di rating sull'Emittente:

- Il 22 aprile 2015, in seguito alla pubblicazione dei nuovi *rating criteria* e alla revisione al ribasso del supporto sistemico fornito alle banche dei Paesi sottoposti al meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, Moody's ha abbassato il *rating* a lungo termine a "B3" da "B1", con *outlook* negativo. Il *rating*

consistente nella adeguata capacità di assolvere puntualmente gli impegni finanziari assunti. Di seguito una breve indicazione circa la scala di *rating* di Fitch Ratings:

AAA Massima qualità creditizia. I *rating* "AAA" denotano minime aspettative di rischio di credito; essi vengono assegnati solo in presenza di una capacità straordinariamente elevata di assolvere i propri impegni finanziari. È altamente improbabile che una capacità di questo tipo sia influenzata da eventi prevedibili.

AA Qualità creditizia molto elevata. I *rating* "AA" denotano aspettative molto ridotte di rischio di credito e indicano una capacità molto elevata di assolvere ai propri impegni finanziari. Una capacità di questo tipo non è significativamente vulnerabile ad eventi prevedibili.

A Elevata qualità creditizia. I *rating* "A" denotano aspettative ridotte di rischio di credito. La capacità di adempiere agli impegni finanziari è ritenuta elevata. Tale capacità, tuttavia, potrebbe essere maggiormente vulnerabile ad eventuali cambiamenti congiunturali o del quadro economico rispetto ai *rating* superiori.

BBB Buona qualità creditizia. I *rating* "BBB" indicano al momento una bassa aspettativa di rischio di credito. La capacità di adempiere agli impegni finanziari è ritenuta adeguata, ma è più probabile che essa risenta negativamente di eventuali cambiamenti congiunturali o del quadro economico.

BB Speculativo. I *rating* "BB" indicano una elevata vulnerabilità al rischio di credito, soprattutto in conseguenza del deteriorarsi delle condizioni economiche o di mercato, non si esclude comunque la disponibilità di possibilità che consentano di adempiere agli impegni finanziari.

B Altamente speculativo. I *rating* 'B' indicano la presenza di un rischio di credito significativo.

CCC Rischio di credito sostanziale: vi è una reale possibilità di insolvenza.

CC Rischio di credito molto elevato.

C Rischio di credito eccezionalmente elevato.

Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Fitch Ratings sono reperibili sul sito internet www.fitchratings.com

¹⁴ Il rating a lungo termine assegnato all'Emittente è "BBB(low)" ed indica un'adeguata qualità creditizia che potrebbe essere vulnerabile a eventi futuri. Il rating a breve termine assegnato all'Emittente è "R-2(low)" e indica che la capacità di adempiere agli impegni finanziari a breve termine è ritenuta accettabile; il rating tiene conto anche di una serie di fattori correnti che potrebbero influenzare la capacità dell'emittente di far fronte alle sue obbligazioni. Di seguito una breve indicazione circa la scala di *rating* di DBRS. Tutte le categorie di rating con l'eccezione di AAA e D contengono le sottocategorie "(elevata)" e "(bassa)". L'assenza di entrambe le denominazioni indica un livello intermedio all'interno della categoria.

AAA Massima qualità creditizia. La capacità di assolvere i propri impegni finanziari è ritenuta straordinariamente elevata ed è altamente improbabile che essa venga influenzata da eventi prevedibili.

AA Qualità creditizia superiore. La capacità di adempiere ai propri impegni finanziari è ritenuta elevata. Differisce solo marginalmente da quelle delle emissioni in categoria AAA. È improbabile che sia significativamente vulnerabile a eventi prevedibili.

A Buona qualità creditizia. La capacità di adempiere ai propri impegni finanziari è ritenuta considerevole ma la qualità creditizia è inferiore alle emissioni in categoria AA. Tale capacità potrebbe essere vulnerabile ad eventuali fattori avversi, ma questi ultimi sono considerati gestibili.

BBB Adeguata qualità creditizia. La capacità di adempiere ai propri impegni finanziari è ritenuta soddisfacente. Potrebbe essere vulnerabile ad eventi prevedibili.

BB Speculativo, non investment-grade. La capacità di adempiere ai propri impegni finanziari è ritenuta incerta. Vulnerabile ad eventi prevedibili.

B Altamente speculativo. Vi è un livello elevato di incertezza per quanto riguarda la capacità di far fronte agli impegni finanziari.

CCC / CC / C Estremamente speculativo. Alto rischio di insolvenza sulle obbligazioni finanziarie. Vi è poca differenza tra queste tre categorie sebbene le classifiche CC e C siano normalmente attribuite ai titoli aventi un'alta probabilità di default o subordinati a delle obbligazioni nelle categorie tra CCC e B. Le obbligazioni che non sono tecnicamente in default ma per cui l'insolvenza è ritenuta inevitabile possono essere classificati nella categoria C.

D Incapacità di far fronte ad un'obbligazione finanziaria oppure è evidente che un impegno finanziario non sarà assolto nel prossimo futuro, oppure uno strumento di debito è stato oggetto di un *distressed exchange*. Un declassamento a categoria D potrebbe non seguire immediatamente ad un'istanza di insolvenza o ristrutturazione dei debiti in quanto vi possono essere delle moratorie in atto o delle circostanze attenuanti.

Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da DBRS sono reperibili sul sito internet www.dbrs.com

individuale (*Baseline Credit Assessment* – BCA) è stato invece confermato a “caa2”, in ragione dell’approvazione dell’aumento di capitale da parte dell’assemblea straordinaria dei soci;

- il 1 aprile 2015 Fitch ha alzato il *rating* individuale Viability Rating a “b-“ da “ccc” e ha confermato i *rating* a lungo e breve termine rispettivamente a “BBB” e a “F3”, assegnati all’Emittente in data 6 febbraio 2012;

- il 18 febbraio 2015 l’agenzia di *rating* DBRS, conseguentemente alla pubblicazione dei risultati dell’esercizio 2014, ha abbassato i *rating* dell’Emittente di un *notch*. In particolare ha portato i *rating* a lungo termine a ‘BBB(low)’ da ‘BBB’ e il *rating* a breve termine a ‘R-2(low)’ da ‘R-2(mid)’, mantenendoli a livello di *investment grade*, mentre ha downgradato a livello di *speculative grade* il *rating* individuale *Intrinsic Assessment* (IA) a ‘BB (high)’ da ‘BBB (low)’. L’*outlook* è rimasto “sotto osservazione per possibile *downgrade*”.

Si ricorda che il 14 giugno 2013, dietro richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., l’Agenzia di Rating Standard & Poor’s ha comunicato il ritiro del *rating*. Al momento della chiusura del rapporto, il *rating* a lungo termine era stato portato a ‘B’, con *outlook* negativo, mentre il *rating* a breve termine era stato confermato a ‘B’.

Si evidenzia che, alla luce dell’evoluzione del quadro normativo/regolamentare con l’introduzione dell’Unione Bancaria all’interno dell’area euro, le agenzie hanno deciso di riesaminare la metodologia per l’assegnazione del *rating*, valutando la revisione al ribasso delle ipotesi di Supporto Sistemico per le banche all’interno dell’Unione europea entro la prima metà del 2015.

Il Regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle Agenzie di *rating* del credito ha introdotto talune norme volte a garantire che tutti i *rating* creditizi emessi da Agenzie di *rating* registrate nell’Unione Europea siano di qualità adeguata e siano emessi da Agenzie di *rating* del credito soggette a requisiti rigorosi. Ai sensi di tale normativa le Agenzie di *rating* del credito che vogliono operare nell’Unione Europea devono stabilirsi e registrarsi presso un’autorità competente di uno Stato membro.

Le Agenzie di *rating* Moody’s, Fitch e DBRS hanno sede nell’Unione Europea e sono registrate a norma del predetto Regolamento.

Per la durata di validità del Prospetto di Base, le informazioni riguardanti il *rating* aggiornato dell’Emittente saranno disponibili e consultabili sul sito internet della banca www.mps.it.

Alla data del presente Prospetto di Base non è intenzione dell’Emittente richiedere che venga attribuito un *rating* alle Obbligazioni. L’Emittente si riserva, tuttavia, la facoltà di richiedere per alcuni Prestiti l’attribuzione di un livello di *rating* che sarà di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive”.

8. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

CONDIZIONI DEFINITIVE

al

**PROSPETTO DI BASE
SUL PROGRAMMA**

**"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. OBBLIGAZIONI [A][TASSO FISSO]/[TASSO FISSO CON AMMORTAMENTO PERIODICO]"/[ZERO COUPON]/[TASSO VARIABILE [CON POSSIBILITA' DI CAP E/O FLOOR]/[TASSO MISTO]/[STEP UP/STEP DOWN, OBBLIGAZIONI STEP UP CALLABLE/STEP DOWN CALLABLE]
[[*Denominazione delle Obbligazioni*], ISIN [•]]**

[INSERIRE SOLO NEL CASO IN CUI LE OBBLIGAZIONI VENGANO EMESSE COME TITOLI DI RISPARMIO PER L'ECONOMIA MERIDIONALE: Le Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive sono emesse come Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale (TREM)]

[NEL CASO DI DESTINAZIONE DI PARTE DEL COLLOCATO A ENTI BENEFICIARI O DI DESTINAZIONE DI TUTTA O PARTE DELLA RACCOLTA ALL'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI INSERIRE IL NOMINATIVO DEL BENEFICIARIO O LA PARTICOLARE DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI NELLA DENOMINAZIONE DEL PRESTITO]

Le presenti Condizioni Definitive unitamente alla Nota di Sintesi relativa alla singola emissione sono state trasmesse alla CONSOB in data [•] e pubblicate in data [•] in forma elettronica sul sito internet dell'Emittente, [e del Responsabile del Collocamento] [nonché sul sito internet del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento].

Le presenti Condizioni Definitive:

- sono state elaborate ai fini dell'art. 5, paragrafo 4 della Direttiva 2003/71/CE e successive modifiche (la "**Direttiva Prospetto**") e devono essere lette congiuntamente al prospetto di base (il "**Prospetto di Base**") relativo al Prestito emesso a valere sul Programma ed agli eventuali supplementi al medesimo;
- il Prospetto di Base è stato pubblicato ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2003/71/CE ed è disponibile in forma elettronica sul sito internet dell'Emittente, [e del Responsabile del Collocamento] [nonché sul sito internet del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento];

- per ottenere informazioni complete sull'Emittente e sull'offerta dei titoli oggetto del Prestito occorre leggere congiuntamente il Prospetto di Base, ivi compresi i documenti ad esso incorporati mediante riferimento, nonché le presenti Condizioni Definitive;
- la Nota di Sintesi dell'Emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

Il Prospetto di Base è stato pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 11 maggio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota dell'8 maggio 2015 n. prot. 0036446/15 ed incorpora mediante riferimento il Documento di Registrazione dell'Emittente pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 12 gennaio 2015 a seguito di approvazione della CONSOB comunicata con nota n. prot. 0001447/15 del 9 gennaio 2015, come modificato ed integrato da un primo supplemento (il "**Primo Supplemento al Documento di Registrazione**") depositato presso la CONSOB in data 11 maggio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0036427/15 dell'8 maggio 2015.

Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione, il Primo Supplemento al Documento di Registrazione, le Condizioni Definitive e la Nota di Sintesi dell'Emissione sono a disposizione del pubblico per la consultazione, ed una copia cartacea di tale documentazione sarà consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta, presso la sede dell'Emittente in Piazza Salimbeni, 3, 53100 Siena, nonché presso le filiali dell'Emittente [e presso la sede del Responsabile del Collocamento] [e/o] [presso il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento]. Tali documenti sono altresì consultabili sul sito internet dell'Emittente www.mps.it [e, sul sito internet del Responsabile del Collocamento] [e/o] [sul sito internet del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento].

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto di Base.

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.



INFORMAZIONI ESSENZIALI		
[1]	Interessi di persone fisiche e/o giuridiche partecipanti all'emissione/offerta	[In relazione al collocamento delle Obbligazioni si configurano le seguenti situazioni di conflitto di interessi: <i>indicare situazioni di conflitto d'interessi applicabili tra quelli di cui al paragrafo 3.1 (Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta) della Sezione VI - Nota Informativa del Prospetto di Base, nonché eventualmente quelle ulteriori rispetto a quelle evidenziate nella Nota Informativa</i>] <i>[inserire l'indicazione di eventuali ulteriori interessi, anche non in conflitto]</i>
[2]	Ragioni dell'Offerta e Impiego dei proventi	Le Obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Definitive saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte dell'Emittente. <i>[Inserire indicazioni relative all'impiego dei proventi tra quelle previste all'interno della Nota Informativa – paragrafo 3.2 - del Prospetto di Base.</i> <i>[In caso di emissioni del tipo Social Bond o Bond Territoriale inserire tra l'altro i dati identificativi del soggetto destinatario o la descrizione dei criteri identificativi dei beneficiari dei finanziamenti da erogare a valere sui proventi raccolti nonché ulteriori dettagli relativi all'emissione. Indicare inoltre per i Social Bond/Bond Territoriale l'importo fisso ovvero la percentuale dell'importo nominale collocato da destinare al/i beneficiario/i].</i> <i>[In caso di emissioni di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale: l'ammontare complessivo raccolto sarà destinato dall'Emittente esclusivamente per favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito degli investimenti a medio e lungo termine delle piccole e medie imprese con sede legale nelle regioni del Mezzogiorno e al sostegno di progetti etici nei medesimi territori.]</i>

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE		
[3]	Denominazione delle Obbligazioni	[•] Serie n. [•] <i>[includere eventualmente la serie e la dicitura Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale, se del caso]</i>
[4]	Codice ISIN	[•]
[5]	Valore Nominale	[•]
[6]	[Tranche]	[IPOTESI DI EMISSIONE DI TRANCHES SUCCESSIVE NEL TEMPO AVENTI LO STESSO ISIN e la stessa serie – [•] <i>se fungibile con un Prestito già esistente, inserire dettagli di tale Prestito, ivi compresa la data in cui le Obbligazioni diventeranno fungibili</i>] [IPOTESI DI TRANCHES EMESSE CONTEMPORANEAMENTE A FAVORE DI DIVERSI SOGGETTI - La tranche di Obbligazioni è riservata a/ai [•] <i>(inserire solo se l'offerta viene fatta contemporaneamente a favore di diversi soggetti).]</i>
[7]	Valuta di Emissione	[•]



[8]	Tasso di interesse nominale	<p>[In caso di obbligazioni a tasso fisso]</p> <p>[Il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni (il "Tasso di Interesse") è pari a [●]% lordo annuo ([●]% al netto dell'effetto fiscale¹⁵).</p> <p>[In caso di Obbligazioni Zero Coupon]</p> <p>[Gli interessi, rappresentati dalla differenza tra il Valore Nominale ed il Prezzo di Emissione, sono pari a [●]. (gli "Interessi").</p> <p>Gli Interessi sono corrisposti in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.]</p> <p>[In caso di Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor]</p> <p>[[Alla/e Data/e di Pagamento del [●]sarà/saranno corrisposta/e prima/e Cedola/e Fissa/e calcolata/e al tasso lordo annuo pari al [●]% ([●]% al netto dell'effetto fiscale)]. [[A partire dalla Data di Pagamento del [●] (inclusa) e fino a [●] (inclusa) / [Alla data del [●]],la/ le Cedola/e Variabile/i [successiva/e] saranno calcolate ad un tasso annuo lordo determinato in base al valore del Parametro di Indicizzazione, [maggiorato/diminuito] dello Spread]].</p> <p>[In ogni caso il tasso di interesse calcolato per le Cedole Variabili non potrà essere inferiore a 0 (zero)/al Floor [né superiore al Cap]]</p> <p>Il tasso di interesse annuo lordo della/e Cedola/e Variabile/i sarà dunque calcolato secondo la seguente formula [●]</p> <p>[In caso di Obbligazioni a Tasso Misto]</p> <p>[[Alla/e Data/e di Pagamento del [●]sarà/saranno corrisposta/e una prima Cedola Fissa/prime Cedole Fisse calcolata/e al tasso lordo annuo pari al [●]% lordo annuo ([●]% al netto dell'effetto fiscale)].</p> <p>[A partire dalla Data di Pagamento del [●] (inclusa),]le Cedole Variabili successive saranno calcolate utilizzando il Parametro di Indicizzazione, [maggiorato/diminuito] dello Spread]].</p> <p>[In ogni caso il tasso di interesse calcolato per le Cedole Variabili non potrà essere inferiore a 0 (zero)]</p> <p>[In caso di Obbligazioni Step Up/Step Down, Obbligazioni Step Up Callable/Step Down Callable</p> <p>[Il tasso di interesse delle Obbligazioni è [crescente] / [decrescente] durante la vita del Prestito ed è pari a:</p> <p>Date di Pagamento [●] Tasso di Interesse Annuo [●]%</p>
[9]	Data di emissione delle	[●]

¹⁵ Si considera l'aliquota fiscale del [●]%.



	Obbligazioni	
[10]	Data di godimento degli interessi	Il godimento degli interessi delle Obbligazioni decorre dal [●] (la " Data di Godimento ").
[11]	[Data di Pagamento delle Cedole]	Le Cedole saranno pagate in via posticipata [con frequenza [●]] in occasione delle seguenti Date di Pagamento: <i>[inserire tutte le Date di Pagamento del Prestito Obbligazionario]</i>
[12]	Data di Scadenza	Il Prestito ha una durata di [●] con scadenza [●] (la " Data di Scadenza ")
[13]	[Data di scadenza degli interessi]	[Gli Interessi sono corrisposti in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.]
[14]	Rimborso	[Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari in un'unica soluzione alla Data di Scadenza] <i>[In caso di Obbligazioni a Tasso Fisso con Ammortamento Periodico]</i> [Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari tramite un ammortamento periodico secondo le [seguenti] modalità: [*] <i>[inserire dettagli del piano di ammortamento e le rispettive date di rimborso, ovvero rinviare a specifico Allegato]</i> <i>[In caso di Obbligazioni Step Up Callable/Step Down Callable]</i> [Salvo quanto previsto al paragrafo successivo "Rimborso Anticipato",] Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari/ <i>[in caso di obbligazioni Step-Up Callable con rimborso a scadenza sopra la pari]</i> al [●]% del valore nominale] in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.]
[15]	[Rimborso Anticipato] [Sezione applicabile alle sole Obbligazioni Step-Up / Step-Down Callable]	[A partire dal [●], è prevista la possibilità per l'Emittente di procedere al rimborso anticipato, [in occasione di ciascuna Data di Pagamento Cedole] [in corrispondenza delle seguenti date di Pagamento Cedole [●] (ciascuna una " Data di Rimborso Anticipato ")]. In tale ipotesi le Obbligazioni saranno rimborsate [alla pari/ <i>[in caso di obbligazioni Step-Up Callable con rimborso anticipato sopra la pari]</i> <i>[inserire tutti i singoli valori di rimborso anticipato in corrispondenza di ciascuna Data di Rimborso Anticipato]</i> in un'unica soluzione. L'Emittente procederà al rimborso anticipato del Prestito previo avviso da pubblicarsi sul sito internet [●].]
[16]	Convenzione di calcolo e Calendario	Si fa riferimento alla convenzione [[●]] ed al calendario [[●]].
[17]	[Parametro di Indicizzazione]	Il parametro di indicizzazione è [●] (il " Parametro di Indicizzazione "). Il Parametro di Indicizzazione sarà rilevato [il [[●] /[ultimo] giorno lavorativo che precede l'inizio del godimento della Cedola di riferimento]/in corrispondenza delle seguenti date [●], [●], [●]]. [Il Parametro di Indicizzazione viene calcolato secondo la convenzione [[act/360] / [act/365]/[●]].



[18]	[Eventi di turbativa del Parametro di Indicizzazione]	[indicare gli eventi di turbativa relativi al Parametro di Indicizzazione prescelto e specificare le modalità di rettifica che saranno adottate dall'Agente per il Calcolo]
[19]	[Cap]	[●]% annuo lordo. La presenza del Cap comporta che il tasso nominale annuo lordo delle cedole variabile non potrà essere superiore a [●]%. [●]% annuo lordo. La presenza del Floor comporta che il tasso nominale annuo lordo delle cedole variabile non potrà essere inferiore a [●]%. [Lo Spread è pari a [●]% annuo lordo.]
[20]	[Floor]	[●]% annuo lordo. La presenza del Floor comporta che il tasso nominale annuo lordo delle cedole variabile non potrà essere inferiore a [●]%. [Lo Spread è pari a [●]% annuo lordo.]
[21]	[Spread]	[Lo Spread è pari a [●]% annuo lordo.]
[22]	Base di calcolo delle Cedole	Le Cedole saranno calcolate secondo la base di calcolo [ACT/ACT (ICMA)/[●]].
[23]	[Agente per il Calcolo]	[●]
[24]	Tasso di rendimento effettivo	[Il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza calcolato in regime di capitalizzazione composta è pari al [●]% Il corrispondente rendimento effettivo annuo netto a scadenza, calcolato applicando l'imposta sostitutiva attualmente vigente del [●]%, è pari al [●]%. <i>[in caso di Obbligazioni di tipo Step Up Callable o Step Down Callable inserire i rendimenti a ciascuna Data di Rimborso Anticipato]</i> <i>[in caso di Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor e a Tasso Misto]</i> [Ipotizzando, per il periodo con Cedole Variabili, che il valore del Parametro di Indicizzazione sia ad ogni data di rilevazione pari a quello rilevato in data [●] e pari a [●]%, il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza [considerando anche la cedola/e fissa/e] calcolato in regime di capitalizzazione composta è pari al [●]%, è pari al [●]%. [Il corrispondente rendimento effettivo annuo netto a scadenza, in ipotesi di costanza del Parametro di Indicizzazione [considerando anche la cedola/e fissa/e], calcolato applicando l'imposta sostitutiva attualmente vigente del [●]%, è pari al [●]%. <i>[solo in caso di Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor Considerata la presenza del Floor [e] [della/e cedola/e fissa/e] il rendimento effettivo annuo lordo minimo a scadenza calcolato in regime di capitalizzazione composta è pari al [●]%, / il rendimento effettivo annuo lordo minimo a scadenza calcolato in regime di capitalizzazione composta, considerando la/le sola/sole cedola/e fissa/e, è pari al [●]%</i> [Il corrispondente rendimento effettivo annuo netto minimo a scadenza, calcolato applicando l'imposta sostitutiva attualmente vigente del [●]%, è pari al [●]%. [Considerata la presenza del Cap [e] [della/e cedola/e fissa/e] il rendimento effettivo annuo lordo massimo a scadenza, calcolato in regime di capitalizzazione composta è pari al [●]%. [Il corrispondente rendimento effettivo annuo netto massimo a scadenza, calcolato applicando l'imposta sostitutiva attualmente vigente del [●]%, è pari al [●]%/[●]%. <i>[in caso di Obbligazioni denominate in valuta diversa dall'EURO]</i>



		<p>[Si sottolinea che i rendimenti delle Obbligazioni in quanto espressi nella valuta di denominazione delle Obbligazioni, sono determinati senza tenere conto del tasso di cambio applicabile in ipotesi di eventuale conversione degli importi di capitale ed interessi nella valuta di riferimento dell'investitore, laddove diversa da quella di denominazione delle Obbligazioni. Il controvalore in Euro delle cedole e del capitale delle Obbligazioni potrà variare, anche consistentemente, in modo favorevole o sfavorevole all'investitore a causa della variazione del tasso di cambio durante la vita delle Obbligazioni e quindi il rendimento annuo effettivo delle stesse, laddove espresso in Euro, risulterà influenzato dall'eventuale apprezzamento/deprezzamento della valuta di denominazione rispetto all'Euro durante la vita delle Obbligazioni e potrà discostarsi, anche in maniera significativa, dal rendimento delle Obbligazioni espresso nella loro valuta di denominazione.</p> <p>A questo proposito si rinvia al paragrafo "Rischio di cambio e di perdite in conto capitale" della Nota Informativa del Prospetto di Base.]</p>
[25]	Delibere e autorizzazioni all'emissione delle obbligazioni	L'emissione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata autorizzata da [●] in data [●]/[ALTRO [●]].

CONDIZIONI DELL'OFFERTA		
[26]	[Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata]	<p>[L'offerta non è subordinata ad alcuna condizione]/[L'offerta è subordinata alla condizione che l'adesione avvenga esclusivamente:</p> <p>[con apporto di cd. "denaro fresco" da parte del potenziale investitore. Per "denaro fresco" si intende l'apporto di nuova liquidità da parte del sottoscrittore presso l'[Emittente]/[Soggetti Incaricati del Collocamento] a partire da [●] e rientranti nelle seguenti casistiche[●]/</p> <p>[in seguito a "variazioni patrimoniali" da parte del potenziale investitore]. Per "variazioni patrimoniali" si intendono [●]/</p> <p>[tramite "conversione dell'amministrato]/ Per "conversione dell'amministrato" si intende [●]/</p> <p>[da parte di soggetti che siano residenti ovvero domiciliati nell'area geografica [provincia] [e] [comune)] / [●]/</p> <p>[da parte di nuova clientela. Per "nuova clientela" si intende quella clientela che non ha rapporti in essere con una o più società del Gruppo Montepaschi e che sia stata acquisita [alla]/[a decorrere da] [●] da parte [dell'Emittente] [e] [dei Soggetti Incaricati del Collocamento] nell'area geografica [provincia] [e] [comune] [●]/</p> <p>[da parte di clientela il cui rapporto è intrattenuto presso le seguenti dipendenze [dell'Emittente] [e] [dei Soggetti Incaricati del Collocamento] [●]/</p> <p>[esclusivamente presso le sedi e dipendenze [dell'Emittente]/[dei Soggetti Incaricati del Collocamento] la cui operatività abbia avuto inizio nei 6 mesi di calendario antecedenti l'inizio del Periodo di Offerta]/</p>



		<p>[da parte di quei soggetti che alla data [●] siano intestatari di [●] collocati e/o sottoscritti presso la rete dell'[Emittente]/[dei Soggetti Incaricati del Collocamento] per un ammontare pari a [●]/</p> <p>[da parte di soggetti che nel periodo [●] non abbiano effettuato dismissioni di titoli emessi o collocati da società appartenenti al Gruppo Montepaschi]/</p> <p>[da parte di persone fisiche non esercenti attività d'impresa, trattandosi di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale (TREM)].</p>
[27]	Ammontare totale dell'emissione/offerta	<p>L'importo nominale massimo complessivo del Prestito è pari a [●] ("Ammontare Totale") ed è rappresentato da un massimo di n. [●] obbligazioni al portatore, in taglio non frazionabile (ciascuna una "Obbligazione"), ciascuna del valore nominale di [EUR 1.000 / [●]] (il "Valore Nominale"). [L'Emittente] [e/o] [il Responsabile del Collocamento, previo accordo con l'Emittente] si riserva la possibilità di [aumentare] / [ridurre] l'Ammontare Totale del Prestito. In tal caso, [l'Emittente] [e/o] [il Responsabile del Collocamento] darà comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nella Sezione VI - Nota Informativa del Prospetto di Base/ [nonchè [●]]. Per una valutazione degli effetti dell'esercizio di tale facoltà sulla liquidità della singola emissione, si rinvia al paragrafo "Rischio di chiusura anticipata dell'offerta e/o di riduzione dell'Ammontare Totale del prestito" della Nota Informativa del Prospetto di Base.</p>
[28]	Ammontare minimo di sottoscrizione	<p>Le domande di adesione all'Offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori al lotto minimo pari a n. [●] Obbligazioni/e (il "Lotto Minimo").</p>
[29]	Periodo di Offerta e modalità di collocamento	<p>Le Obbligazioni saranno offerte dal [●] al [●] (il "Periodo di Offerta"), salvo chiusura anticipata ovvero proroga del Periodo di Offerta che verrà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente [e su quello del Responsabile del Collocamento] [e/o su quello del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento] e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.</p> <p>[SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE - I Soggetti Incaricati del Collocamento che raccolgono le domande di adesione fuori sede provvederanno alla raccolta di tali adesioni esclusivamente dal [●] [GIORNO COINCIDENTE CON IL GIORNO DI INIZIO DEL PERIODO DI OFFERTA SOPRA] al [●] [INDICARE IL SETTIMO/[●] GIORNO CHE PRECEDE IL GIORNO DI CHIUSURA DEL PERIODO DI OFFERTA SOPRA INDICATO], salvo chiusura anticipata ovvero proroga dell'Offerta.</p> <p>[SOLO IN CASO DI OFFERTA ON LINE - I Soggetti Incaricati del Collocamento che raccolgono le domande di adesione tramite modalità on line provvederanno alla raccolta di tali adesioni esclusivamente dal [●] [GIORNO COINCIDENTE CON IL GIORNO DI INIZIO DEL PERIODO DI OFFERTA SOPRA] al [●] [INDICARE IL QUATTORDICESIMO/[●] GIORNO CHE PRECEDE IL GIORNO DI CHIUSURA DEL PERIODO DI OFFERTA SOPRA INDICATO], salvo chiusura anticipata ovvero proroga dell'Offerta.</p> <p>[SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE: Si rappresenta che l'efficacia della prenotazione delle Obbligazioni, qualora sia stata conclusa fuori sede per il tramite di promotori finanziari ai sensi degli artt. 30 e ss. del TUF, e successive modificazioni, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore potrà comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo</p>



		<p>al promotore finanziario o al soggetto abilitato.]</p> <p>[SOLO IN CASO DI OFFERTA ON LINE: Si ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 67 – <i>duodecies</i> del Codice del Consumo, l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza tra un professionista ed un consumatore è sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore.]</p> <p>[Le domande di adesione all'offerta sono irrevocabili, fatti salvi i casi di revoca previsti dalla legge]</p>
[30]	Soggetti legittimati a revocare/ritirare l'Offerta	<p>[Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima dell'inizio dell'Offerta ovvero prima della Data di Emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze che siano tali, secondo il ragionevole giudizio [dell'Emittente][e/o][del Responsabile del Collocamento], da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della singola offerta, lo stesso avrà la facoltà di non dare inizio alla singola offerta ovvero di ritirarla e la stessa dovrà ritenersi annullata. Di tale revoca/ ritiro dell'Offerta ne sarà data comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nella Sezione VI – Nota Informativa del Prospetto di Base, [nonché [•]]</p>
[31]	Responsabile del Collocamento	<p>[L'Emittente] / [•], con sede in [•], [società del Gruppo Montepaschi,] agisce in qualità di Responsabile del Collocamento.</p> <p>[Sito internet: [•]]</p>
[32]	Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento	<p>Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione presso le sedi e dipendenze del soggetto incaricato del collocamento (il "Soggetto Incaricato del Collocamento").</p> <p>Il Soggetto Incaricato del Collocamento delle Obbligazioni oggetto del presente Prestito è [l'Emittente/ [•], con sede in [•], [appartenente al Gruppo Montepaschi]</p> <p>[Sito internet: [•]]</p> <p>[IN CASO DI PIU' SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO:</p> <p>I Soggetti Incaricati del Collocamento delle Obbligazioni oggetto del presente Prestito sono:</p> <ul style="list-style-type: none">- [•], con sede in [•] (sito internet: [•]);- [•], con sede in [•] (sito internet: [•]);- [•], con sede in [•] (sito internet: [•]), (congiuntamente, i "Soggetti Incaricati del Collocamento").] <p>[I Soggetti Incaricati del Collocamento appartengono al Gruppo Montepaschi].</p> <p>[L'Emittente [e/o il Responsabile del Collocamento,] si riserva la possibilità di nominare nel corso del Periodo di Offerta ulteriori Soggetti Incaricati del Collocamento la cui identità sarà resa nota mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente [e/o del Responsabile del Collocamento].</p>
[33]	Chiusura anticipata	<p>[[L'Emittente] [e/o] [il Responsabile del Collocamento, previo [accordo con]/l'Emittente] si riserva la facoltà di disporre la chiusura anticipata della presente offerta, [sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di adesione] se, a titolo esemplificativo, dovessero ricorrere:</p> <ul style="list-style-type: none">• mutate esigenze dell'Emittente e/o del Responsabile del



		<p>Collocamento,</p> <ul style="list-style-type: none">• mutate condizioni di mercato, o• raggiungimento dell'Ammontare Totale del prestito obbligazionario, indicato nelle presenti Condizioni Definitive. <p>In tal caso [l'Emittente][e/o] [il Responsabile del Collocamento] darà comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nella Sezione VI - Nota Informativa del Prospetto di Base. Per una valutazione degli effetti dell'esercizio della menzionata facoltà sulla liquidità della singola emissione, si rinvia al paragrafo "Rischio di chiusura anticipata dell'offerta e/o di riduzione dell'Ammontare Totale del prestito" del Prospetto di Base.</p>
[34]	Data/e di Regolamento	<p>La data di regolamento del Prestito è il [●] (la "Data di Regolamento"). [OVVERO, IN CASO DI PIU' DATE DI REGOLAMENTO:Le date di regolamento del Prestito sono: [●],[●],[●],[●],[●] (le "Date di Regolamento"). Le sottoscrizioni effettuate nel Periodo di Offerta fino alla Data di Godimento (inclusa/esclusa) saranno regolate alla Data di Godimento stessa. Le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento saranno regolate alla prima Data di Regolamento utile. In tal caso, il Prezzo di Emissione da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo interessi maturati giornalmente (dietimi) tra la Data di Godimento [inclusa]/[esclusa] e la relativa Data di Regolamento [inclusa]/[esclusa]. Tale rateo sarà calcolato secondo la convenzione, il calendario e la base di calcolo delle cedole propri dell'emissione.</p> <p>In caso di proroga dell'offerta, le eventuali nuove Date di Regolamento saranno Indicate all'interno del comunicato pubblicato sul sito internet dell'Emittente [e su quello del Responsabile del Collocamento] [e/o su quello del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento] e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.</p>
[35]	Prezzo di Emissione	<p>Le Obbligazioni sono emesse al [●]% del Valore Nominale, e cioè al prezzo di [[●]] ciascuna (il "Prezzo di Emissione").</p>
[36]	Spese e commissioni a carico del sottoscrittore	<p>[Il prezzo di emissione include commissioni [e] [costi] complessivamente pari a [●]% del valore nominale ovvero ad Euro [●] per ogni [●] Euro di valore nominale, così ripartite:</p> <p>[commissioni di collocamento pari a [●]% del valore nominale;]</p> <p>[commissioni di sottoscrizione pari a [●]% del valore nominale;]</p> <p>[commissioni/costi [specificare tipologia] pari a [●]% del valore nominale.]</p> <p>[Il prezzo di emissione non include costi/commissioni di collocamento [e/o] [di sottoscrizione].]</p> <p>[Sono a carico dell'investitore [indicare la tipologia dei costi, delle commissioni, spese, o imposte] in aggiunta al prezzo di emissione, pari a [●]% del valore nominale ovvero ad Euro [●] per ogni [●] Euro di valore nominale.]</p> <p>[Non sono previsti costi, commissioni, spese o imposte in aggiunta al prezzo di emissione.]</p>



		[Inoltre, potranno essere previste/i [costi]/[commissioni]/[spese] connesse [alla tenuta] [e/o] [all'apertura] di [un conto corrente] [e/o] di un deposito titoli [e/o] [al versamento in un deposito infruttifero.]]
[37]	[Accordi di sottoscrizione relativi alle Obbligazioni]	[[indicazione degli eventuali accordi di sottoscrizione] [L'accordo/gli accordi di sottoscrizione è/sono stati concluso/i in data [●]]

	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE	
[38]	Mercati presso i quali è o sarà richiesta l'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari	[Verrà presentata domanda per l'ammissione alla negoziazione del Prestito Obbligazionario sul Sistema di Internalizzazione Sistemica ["De@I Done Trading"] [indicare altro sistema di internalizzazione sistemica]] / [in caso di presentazione della domanda per l'ammissione alla negoziazione del Prestito Obbligazionario sul Sistema di Internalizzazione Sistemica "De@I Done Trading" inserire: L'esecuzione degli ordini di compravendita sul SIS DDT avverrà secondo le regole di funzionamento del SIS così come pubblicate sul sito www / [●] [Verrà presentata domanda per l'ammissione alla trattazione del Prestito Obbligazionario presso il sistema multilaterale di negoziazione [inserire denominazione del sistema di negoziazione]]/ [INSERIRE EVENTUALI IMPEGNI AL RIACQUISTO O SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DA PARTE DI EMITTENTE O SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO O TERZI/EVENTUALE SPREAD DENARO LETTERA MERCATO SECONDARIO/RINVIO ALLE MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO IN COERENZA CON IL REGOLAMENTO DEL MERCATO DI RIFERIMENTO [●]]
[39]	[Mercati regolamentati o equivalenti sui quali sono già negoziati strumenti finanziari della stessa classe di quelli offerti o da ammettere alla negoziazione]	[Risultano ammessi alla negoziazione su [●]]

	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	
[40]	[Consulenti legati all'emissione]	[In relazione all'emissione del Prestito [agisce/agiscono] in qualità di consulente/i [●].]
[41]	[Rating attribuiti agli strumenti finanziari oggetto dell'offerta]	[Alle Obbligazioni è stato assegnato il seguente rating [●]].